

# ALLEGATO A

## AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE/CONSULTAZIONE DELLE SCHEDE RELATIVE AI SINGOLI TRATTAMENTI

Denominazione del trattamento: si intende il titolo del trattamento, che deve individuare categorie omogenee di attività abbastanza ampie, tali da poter includere nella stessa scheda i trattamenti che riguardano tutte le fasi relative a quella specifica attività (es. instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale).

Fonte normativa legislativa: si intende la specifica disposizione di legge che origina o regola l'attività istituzionale in relazione alla quale la Regione effettua il trattamento. Al fine di una maggiore semplificazione le disposizioni normative citate si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Altre Fonti: si fa riferimento a quei provvedimenti amministrativi (Delibere, Decreti) che istituiscono o regolano l'attività cui il trattamento si riferisce, ma non hanno la forma della legge, che si ritiene utile indicare nella scheda per fini conoscitivi.

Finalità del trattamento: si intende la finalità di rilevante interesse pubblico per il cui perseguimento è possibile effettuare il trattamento e la normativa che riconosce il rilevante interesse pubblico. La finalità deve essere compresa fra quelle individuate dall'articolo 2 sexies del D.Lgs. 196/2003 (specificare sempre l'articolo relativo alla finalità cui è riconducibile il trattamento), oppure espressamente dichiarata "di rilevante interesse pubblico" dalla specifica legge di riferimento o da provvedimento del Garante.

Tipi di dati trattati: si ricorda che il presente Regolamento disciplina i trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, par. 1, e dei dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 escludendo quelli cosiddetti comuni (dati non riconducibili alle categorie particolari di dati personali e a quelli relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza). Pertanto nell'individuazione dei tipi di dati trattati devono essere menzionati esclusivamente quelli di cui agli artt. 2 sexies e 2 octies del D.Lgs. 196/03. Devono, conseguentemente, essere barrate le caselle che specificano la tipologia dei dati riconducibili alle categorie particolari di dati personali e a quelli relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza trattati, mentre i dati comuni non sono indicati nella scheda.

Si ricorda che i soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento possono trattare solo i dati riconducibili alle categorie particolari di dati personali e a quelli relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. Il titolare deve verificare periodicamente che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati e indispensabili rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa.

I dati adeguati, pertinenti e limitati e indispensabili, anche se acquisiti in modo occasionale o forniti spontaneamente dall'interessato o desumibili indirettamente da altre informazioni legittimamente trattate (ad esempio dai dati anagrafici), non possono essere utilizzati, salvo che per la eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Tipologia delle operazioni eseguite: le operazioni eseguibili sui tipi di dati trattati si dividono in operazioni standard e operazioni particolari.

Nella prima categoria rientrano la raccolta del dato (avvenuta sia in maniera diretta presso l'interessato sia acquisita da altri soggetti esterni), la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso,

la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Nella seconda categoria rientrano l'interconnessione e il raffronto con altri trattamenti o archivi, sia dello stesso Ente sia di altri soggetti, nonché la comunicazione e la diffusione del dato.

Nel Regolamento sono individuati soltanto l'interconnessione e il raffronto con altre banche dati relative anch'esse a dati riconducibili alle categorie particolari di dati personali e a quelli relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza.

L'interconnessione e il raffronto tra dati riconducibili alle categorie particolari di dati personali e a quelli relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza contenuti in banche dati appartenenti a due o più diversi titolari sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge (artt. 2 sexies e 2 octies D.Lgs. 196/03). Pertanto se nella scheda è indicata l'operazione di interconnessione o raffronto con dati sensibili e giudiziari contenuti in una banca dati di altro titolare, è necessario indicare la norma di legge che prevede tale operazione.

Se il raffronto è effettuato fra archivi di dati riconducibili alle categorie particolari di dati personali e a quelli relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza dello stesso titolare è comunque necessario specificare quali trattamenti/archivi vengono raffrontati o interconnessi e fornire una motivazione adeguata.

Nel caso della comunicazione è necessario anche indicare i soggetti destinatari della stessa. Si precisa che questi ultimi sono i soggetti esterni all'ente titolare (Regione/Giunta regionale/Consiglio Regionale) mentre non costituisce "comunicazione" ai sensi del D.Lgs. 196/03 il dare conoscenza di dati personali al rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione Europea, ai responsabili e alle persone autorizzate al trattamento (così come all'interessato).

Modalità del trattamento: si intende specificare se le operazioni eseguite sul tipo di dato vengono effettuate con procedure informatizzate e quindi contenute su supporti informatici oppure con attività manuale e quindi contenute solo su supporti cartacei.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo: si intende specificare quanto contenuto nella denominazione del trattamento, ovvero descrivere in forma sintetica tutte le varie fasi relative a quel determinato trattamento. Questa voce è, per così dire, riepilogativa di tutta la scheda e ha lo scopo di dare al cittadino una informazione più immediata sul percorso che il suo dato segue una volta venuto in possesso dell'Amministrazione.

Si ricorda che si prendono in considerazione soltanto quelle fasi in cui sono presenti dati riconducibili alle categorie particolari di dati personali e a quelli relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza perché questo è l'oggetto del Regolamento; eventuali fasi comprendenti solo dati comuni esulano da questa descrizione di flusso.

# ALLEGATO A

**Allegato A**

## **Elenco dei trattamenti di competenza della Regione Toscana- Giunta regionale, degli enti, aziende e agenzie regionali, degli enti controllati e vigilati dalla Regione Toscana**

N° Scheda:

1 (a) Nomine e designazioni da parte della Regione, delle Aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione.

2 (a) Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale inserito a vario titolo presso l'ente regionale, le aziende sanitarie, gli enti e le agenzie regionali e gli altri enti vigilati e controllati dalla Regione, compreso collocamento obbligatorio e assicurazioni integrative.

3 (a) Attività sanzionatoria e di tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l'ente regionale, le aziende sanitarie, gli enti e le agenzie regionali e gli altri enti vigilati e controllati dalla Regione.

4 (a) Attività correlata alla mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali riguardante l'ente regionale, le aziende sanitarie, gli enti e le agenzie regionali e gli altri enti vigilati e controllati dalla Regione

5 (a) Attività amministrative correlate a:

a) anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive, di cariche direttive e di incarichi dirigenziali

b) gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità degli assessori regionali e dei consiglieri degli enti, aziende e agenzie.

6 (a) Assicurazione per i dipendenti da infortunio o infermità, sui rischi di morte, invalidità permanente e temporanea, e assicurazione invalidità degli assessori, dipendenti e collaboratori regionali e dei consiglieri degli enti strumentali in carica.

7 (a) Attività ispettiva

8 Attività in materia di tributi regionali

9 (a) Attività amministrative relative a concessioni, autorizzazioni, iscrizioni, agevolazioni, finanziamenti e altri benefici a persone fisiche da parte della Regione, degli enti e agenzie regionali, degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione.

10 (f) Attività amministrative correlate al diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio), all'incontro domanda-offerta di lavoro, alla banca dati regionale agevolazioni per le assunzioni.

11 (b) Gestione dei dati relativi ai partecipanti a corsi ed attività formative

12 (d) Attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.

13 (c) Attività amministrative correlate all'assistenza socio-sanitaria a favore di fasce deboli di popolazione e di soggetti in regime di detenzione.

- 14 Tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di vita e di lavoro.
- 15 Profilassi generale delle malattie infettive e diffuse.
- 16 Attività amministrative correlate all'attività trasfusionale e all'indennizzo per danni da trasfusione, da somministrazione di emoderivati e da vaccinazioni obbligatorie.
- 17 Attività amministrative correlate alle cure all'estero (urgenti e programmate).
- 18 Attività amministrative correlate all'assistenza integrativa.
- 19 Attività amministrative correlate a prestazioni sanitarie ad alta specializzazione a stranieri extracomunitari per ragioni umanitarie.
- 20 Attività amministrative correlate all'assistenza extraospedaliera in regime residenziale e semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare erogata a soggetti non autosufficienti, ai disabili fisici, psichici e sensoriali e a malati terminali.
- 21 Attività amministrative correlate all'assistenza termale.
- 22 Attività amministrative correlate all'assistenza ospedaliera in regime di ricovero.
- 23 Attività amministrative, programmatiche, gestionali e di valutazione correlate ai trapianti.
- 24 Attività amministrative correlate all'assistenza sanitaria di emergenza.
- 25 Attività amministrative correlate all'assistenza specialistica in regime ambulatoriale.
- 26 Attività amministrative correlate alla promozione e tutela della salute mentale.
- 27 Attività amministrative correlate alla tutela della salute materno-infantile.
- 28 Attività amministrative correlate all'assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera.
- 29 Farmacovigilanza e rilevazione reazioni avverse a vaccini e farmaci.
- 30 (e) Trattamenti per scopi scientifici diversi da quelli medici, biomedici ed epidemiologici
- 31 Trattamenti non ricompresi nel PSN per scopi statistici effettuati da soggetti SISTAN (ufficio di statistica della Regione).
- 32 Attività di pianificazione e gestione delle situazioni di emergenza di protezione civile.
- 33 Verifica elettorato passivo e requisiti per l'esercizio del mandato.
- 34 (a) Documentazione dell'attività della Giunta Regionale e degli organi di altri enti pubblici regionali o vigilati dalla Regione.

Note:

- (a) Trattamenti di competenza Regione, degli enti e agenzie regionali, degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione;
- (b) Trattamenti di competenza della Regione, dell'ARPAT, delle Agenzie Servizi alla Persona e dell'Istituto degli Innocenti;
- (c) Trattamenti di competenza della Regione, delle Agenzie Servizi alla Persona e dell'Istituto degli Innocenti;
- (d) Trattamenti di competenza della Regione, dell'Agenzia Regionale di Sanità, dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) - Istituto scientifico regionale in ambito sanitario, dell'ARPAT per quanto di competenza sanitaria;
- (e) Trattamenti di competenza della Regione, a supporto della propria attività istituzionale, e degli Istituti e enti regionali di ricerca, compreso Istituto degli Innocenti.
- (f) Trattamenti di competenza della Regione e dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI)

## Scheda n. 1

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Nomine e designazioni da parte della regione, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli altri enti vigilati e controllati dalla regione

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Legge 23 giugno 1970 n.503 " Ordinamento degli Istituti Zooprofilattici sperimentali "
- Legge 23 dicembre 1975 n.723 "Trasferimento delle funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali "
- Legge 2 gennaio 1989 n.6 " Ordinamento della professione di guida alpina"
- Legge 8 marzo 1991 n.81 " Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina"
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 " Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 comma 1 della legge 23 ottobre 1992 n.421"
- Decreto legislativo 30 giugno 1993 n.270 " Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'articolo 1 comma 1 lettera h) della legge 23 ottobre 1992 n.421"
- Legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di commercio. Industria artigianato e agricoltura ( nomina degli organi delle Camere CCIAA)"
- Legge 21 gennaio 1994, n.61: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 04.12.1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia Nazionale per la Protezione dell'ambiente. (ANPA)"
- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59"
- Decreto legislativo 21 dicembre 1999 n.517 " Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998 n.419"
- Legge 8 aprile 2000 n.328 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- Decreto legislativo 16 ottobre 2003 n.288 " Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a norma dell'articolo 42 comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n.3"
- Decreto legge 25 giugno 2008 n.112 ( convertito in legge n.133/2008 ) ""Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico la semplificazione la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"- art.28 che prevede l'istituzione dell'ISPRA ( Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale)
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"
- Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria"

### LEGGI REGIONALI

- Statuto regionale
- Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione"

## ALTRA FONTE:

- D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- Statuti ex IPAB
- Statuti e Regolamenti interni in materia di nomine e designazioni di competenza degli enti e agenzie regionali
- Regolamenti in materia di nomine e designazioni di competenza regionale
- D.M. 4 agosto 2011, n. 156 "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23"
- D.M. 6 maggio 2015 "Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale. Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64"

## FINALITA' TRATTAMENTO

Conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali (art.2-sexies, comma 2, lett. n) D.Lgs.196/2003).

### Tipo Dati Trattati

- Origine razziale ed etnica: |X|
- Dati relativi alla salute attuale: |X|
- Dati relativi alla salute pregresso: |X|
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato: |X|
- Dati giudiziari: |X|
- Appartenenza sindacale: |X|
- Opinioni politiche: |X|

### Operazioni particolari

- Comunicazione: |X|

(Consiglio regionale: per le nomine di competenza della Giunta viene inviata comunicazione motivata al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 34, comma 2, dello Statuto regionale)

- Diffusione: |X|

(I dati personali relativi a designazioni provenienti da partiti sindacati o associazioni anche di categoria ove previsto da specifica normativa sono riportati nel provvedimento di nomina adottato dall'Amministrazione regionale)



e pubblicato) secondo le disposizioni vigenti in materia di pubblicità legale degli atti.

### **Operazioni standard**

- Raccolta diretta presso l'interessato:
- Acquisizione da altri soggetti esterni :
- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.:

### **Modalità di trattamento dei dati**

- Automatizzato:
- Manuale:

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

Trattamento finalizzato alla designazione e nomina da parte della Regione delle aziende sanitarie degli enti e agenzie regionali e degli enti vigilati e controllati dalla Regione di rappresentanti in commissioni enti e uffici compresa la eventuale gestione delle relative indennità ( applicazione di disposizioni in materia di tributi deduzioni e detrazioni di imposta).I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi anche previa richiesta dell'Amministrazione anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art.43 del DPR n.445/2000.

### **1.Fase di presentazione delle candidature**

Nella fase di presentazione delle candidature l'interessato dichiara l'insussistenza di situazioni di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici ovvero di condanne con sentenze irrevocabili a pene detentive o reclusioni a seguito di particolari reati.I dati giudiziari sono acquisiti dalla procura della Repubblica e dal Tribunale in sede di controllo della veridicità delle dichiarazioni dei nominandi circa l'assenza di condanne e carichi pendenti. Tali dichiarazioni entrano a far parte del fascicolo su supporto cartaceo o elettronico relativo all'intero procedimento di nomina. I dati sensibili relativi all'origine razziale ed etnica sono trattati ove previsto da specifica normativa per assicurare la rappresentanza di soggetti appartenenti a particolari gruppi di popolazione (minoranze etniche immigrati ecc...)Il curriculum che il candidato invia all'ente puo' contenere altri dati sensibili (ad esempio le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche ecc.). Tali informazioni non sono “ necessarie” per il perseguimento delle finalità del trattamento ( procedimento nomine) e pertanto non vengono utilizzate in alcun modo dal titolare ma soltanto conservate in quanto inviate spontaneamente dall'interessato.I dati personali relativi alle opinioni politiche o all'adesione oppure all'appartenenza a partiti politici sindacati o associazioni anche di categoria riferiti alle persone candidate possono essere trattati laddove la normativa regionale preveda che la designazione delle candidature sia effettuata dai predetti organismi.

### **2. Fase successiva alla nomina o designazione.**

Nella fase successiva alla nomina fra gli adempimenti previsti il nominato certifica/dichiara l'appartenenza a società enti o associazioni di qualsiasi genere oppure quando tale appartenenza o vincolo associativo possa determinare un conflitto di interesse con l'incarico

assunto. Tali dichiarazioni possono essere integrate con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente al momento della nomina. Inoltre il nominato dichiara l'assenza di cause ostative a ricoprire l'incarico. Se richiesto dalla normativa l'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni acquisendo il certificato del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti. L'amministrazione verifica altresì la rimozione di eventuali cause di incompatibilità con l'incarico assunto. Il nominato provvede inoltre a trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale (previo oscuramento delle informazioni sensibili eventualmente contenute) da aggiornare annualmente per tutto il periodo della carica. Per i nominati le dichiarazioni riferite alla gestione economica fiscale e previdenziale delle indennità vengono acquisite dagli uffici competenti. Dagli elementi indicati nelle dichiarazioni ai fini della deduzione per familiari a carico e per assicurare la progressività dell'imposizione si possono desumere anche dati sanitari dei familiari dell'interessato i quali ove indispensabili sono trattati esclusivamente ai fini dell'applicazione della normativa di riferimento visto che coinvolgono la situazione familiare.

### **3. Procedimento di decadenza o revoca**

Comunicazione dei dati sensibili solo nel caso di trasmissione al Consiglio o alla Giunta per attivazione del procedimento per la dichiarazione di decadenza o di revoca previsto dalla normativa.

### **4. Procedimento di nomina designazione in via sostitutiva**

Qualora il Consiglio o la Giunta non procedano alla nomina o designazione nei termini previsti dalla normativa la competenza è trasferita all'organo deputato in sede di esercizio dei poteri sostitutivi.

### **5. Adozione e pubblicazione dei provvedimenti di nomina.**

I dati personali relativi a designazioni provenienti da partiti sindacati o associazioni anche di categoria ove previsto da specifica normativa sono riportati nel provvedimento di nomina adottato dall'Amministrazione regionale e pubblicato secondo le disposizioni vigenti in materia di pubblicità legale degli atti.

## Scheda n. 2

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale inserito a vario titolo presso l'Ente regionale, le aziende sanitarie, gli enti e le agenzie regionali e gli altri enti vigilati e controllati dalla regione, compreso collocamento obbligatorio e assicurazioni integrative

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale "
- Legge 14 aprile 1982, n.164 " Norme in materia di rettificazione e attribuzione di sesso"
- Legge 04 maggio 1983 n.184 "Disciplina dell'adozione e affidamento dei minori"
- Codice civile
- Codice Procedura civile
- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 13 marzo 1958, n. 308 "Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti" .
- Legge 12 febbraio 1968, n.132 "Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera" ( assistenza religiosa)
- Legge 8 marzo 1968, n.152 "Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali"
- Legge 20 maggio 1970, n.300 " Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento "
- Legge 24 maggio 1970, n.336 " Norme a favore dei dipendenti dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati"
- Legge 24 dicembre 1970, n.1088 " Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi"
- Legge 6 agosto 1975, n.419 "Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi"
- Legge 11 novembre 1975, n.584 " Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico"
- Legge 22 maggio 1978, n. 194: "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"
- Decreto legge 12 settembre 1983, n.463 (convertito in L.11.11.1983 n.638), "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini (art.13)"
- Legge 29 marzo 1985, n.113 " Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti"
- Legge 24 dicembre 1986, n.958 " Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata"
- Legge 28 febbraio 1987, n.56" Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro"
- Legge 7 febbraio 1990, n.19 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- Legge 8 maggio 1991, n.274 " Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse Pensioni,

degli Istituti di previdenza , riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi”

- Legge 2 dicembre 1991 n.390 " Norme sul diritto agli studi universitari”
- Legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
- Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.475 " Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”
- D.Lgs.30 dicembre 1992, n.502 " Riordino della disciplina in materia sanitaria ai sensi dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421”
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istituzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”
- Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”;
- Legge 23 dicembre 1994, n.724 " Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art.22 comma 25)”
- Legge 8 agosto 1995, n.335 " Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”
- Decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242 "Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626 recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”
- Decreto legislativo 25 novembre 1996, n.645 " Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento art.7”
- Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468 " Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili a norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997 n.196”
- Legge 16 giugno 1998, n.191 "Norme in materia di formazione del personale dipendente della PA e di lavoro a distanza”
- Legge 23 novembre 1998, n.407 " Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”
- Legge 31 dicembre 1998, n.476” Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale dell’Aja del 29 maggio 2003 .Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n.184 in tema di adozione di minori stranieri”
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili 68 (art.9 comma 6)”
- Legge 3 maggio 1999, n.124 " Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”
- Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229:” Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286 " Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio a valutazione dei costi , dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997 n.59”
- Decreto legislativo 4 agosto 1999, n.359 " Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature da parte dei lavoratori”
- Legge 17 agosto 1999, n.288 " Disposizioni per l’espletamento dei compiti amministrativi contabili da parte dell’amministrazione civile del ministero dell’Interno in attuazione dell’art.36 della legge 212/del 1.4.1981(art.2)”
- Decreto legislativo 17 agosto 1999 n.299 "Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto a norma dell’articolo 71 commi 1 e 2 della L.17 maggio 1999 n.144”
- Decreto legislativo 19 novembre 1999, n.528 " Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 14 agosto 1996 n.494 recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili”

- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'articolo 55 comma 1 della L.17 maggio 1999 n.144" Legge 08 marzo 2000, n.53"Disposizioni per il sostegno alla maternità e della paternità per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (art.3,11,12,13)"
- Decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181 " Norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta del lavoro"
- Decreto legislativo 26 maggio 2000, n.241 " Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti"
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- Legge 23 dicembre 2000, n.388 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2001- art.80 c.2)"
- Legge 22 febbraio 2001, n.36" Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- Legge 6 marzo 2001, n.64" Istituzione del servizio civile nazionale"
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 " Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n.53"
- Legge 27 marzo 2001 n.97 " Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"
- Legge 28 marzo 2001, n.149 " Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n.184 recante " Disciplina dell'adozione e affidamento dei minori" nonche' al titolo VIII del libro primo del codice civile"
- Legge 30 marzo 2001, n.125 " Legge quadro in materia di alcool e di problemi correlati"
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"
- Decreto legislativo 19 aprile 2001, n.202 " Disposizioni correttive del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n.38 in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"
- Decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368 " Attuazione della Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE dal CEEP e dal CES"
- Decreto legislativo 2 febbraio 2002, n.25 " Attuazione della direttiva 98/24/Ce sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro"
- Legge 15 luglio 2002, n.145 " Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato"
- Legge 27 dicembre 2002, n.289 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003 art.40: utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili)"
- Legge 16 gennaio 2003, n.3 " Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"
- Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- Decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66 " Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (art.11)"

- Decreto legislativo 12 giugno 2003, n.233 " Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e di salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive"
- Decreto legislativo 8 luglio 2003, n.235 " Attuazione della direttiva 2001/45/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori"
- Decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124 " Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro a norma dell'articolo 8 della legge 14.2.2003 n.30"
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 " Codice dell'Amministrazione digitale"
- Decreto legge 10 gennaio 2006, n.4 (convertito in Legge 09.03.2006 n.80 )recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione"
- Legge 20 febbraio 2006, n.95 " Nuova disciplina a favore dei minorati uditivi"
- Decreto legislativo 10 aprile 2006, n.195 "Attuazione della direttiva 2003/710/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici(rumore)"
- Decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 " Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della L 28 novembre 2005 n.246 ";
- Legge 27 dicembre 2006, n.296 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato ( legge finanziaria 2007- art.1 comma 1180)"
- Legge 24 dicembre 2007, n.244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato ( Finanziaria 2008 - art.2 commi 452-456 " lavoratori lavoratrici per affido o adozione di un figlio)"
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 " Attuazione dell'articolo 1 della legge n.123 del 3.8.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro "
- Decreto legge 25 giugno 2008, n.112 ( convertito in Legge 6.8.2008 n.133) "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanzia e la perequazione tributaria"
- Legge 4. marzo 2009, n.15 " Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e dell'efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro e alla corte dei Conti"
- Legge 18 giugno 2009, n.69" Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"
- Decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106 " Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 09.04.2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 " Attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"

## **LEGGI REGIONALI**

- Legge regionale 21 agosto 1989 n. 51 "Testo unico sulle leggi del personale"
- Legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 "Misure di razionalizzazione delle spese del personale. Modifiche alla legge 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale")"
- Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale"

## **ALTRA FONTE:**

- D.P.R. 19 marzo 1956, n.303 " Norme generali per l'igiene del lavoro"

- D.P.R 10 gennaio 1957, n.3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"
- D.P.R 30 marzo 1957, n.361 "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati ( art.119 -assenze per partecipare in qualità di rappresentanti dei candidati o dei partiti o gruppi politici o dei comitati promotori dei referendum alle consultazioni elettorali)"
- D.P.R 30 marzo 1965, n.1124" Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"
- D.P.R 26 luglio 1976, n.752 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"
- D.P.R 30 dicembre 1981, n.834 " Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra in attuazione della delega prevista dall'art.1 della L.533/1981"
- D.P.R 8 luglio 1986, n.662 " Equiparazione delle qualifiche del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali e quelle del personale del SSN ai sensi dell'art.2 della legge 7 marzo 1985 n.97"
- D.P.R 9 maggio 1994, n.487 " Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento, dei concorsi,dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"
- D.P.R.24. luglio 1996, n.459 " Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine"
- D.P.R 18 giugno 1997, n.246 " Regolamento recante modificazioni al capo IV del DPR 487/1994 in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici"
- D.P.R 10 dicembre 1997, n.483 " Regolamento recante al disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del SSN"
- D.P.R 10 dicembre 1997, n.484 "Regolamento recante al determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del SSN"
- D.P.R. 10 ottobre 2000, n.333 " Regolamento di esecuzione della L.12 marzo 1999 n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445" Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- D.P.R 27 marzo2001, n.220 " Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del SSN"
- D.P.R 29 ottobre 2001, n.461 " Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza dalle infermità da causa di servizio per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinari
- D.P.C.M. 14 febbraio 1995 " Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi"
- D.P.C.M. 14. ottobre 1997, n.412 "Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati per le quali l'attività di vigilanza puo' essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali"
- D.P.C.M. 13 gennaio 2000 " Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili"; D.P.C.M. 23 dicembre 2003 " Attuazione dell'art.51 comma 2 della L.16 gennaio 2003 n.3 come modificato dall'art.7 della L.21 ottobre 2003 n.306 in materia di tutela della salute dei non fumatori"
- D.M. 12 settembre 1958 " Istituzione del registro degli infortuni"
- D.M. Sanità 15 dicembre 1994 " Modificazioni all'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validità"

- D.M 5 dicembre 1996 " Modificazione al registro degli infortuni sul lavoro con riferimento all'inabilità temporanea"
- D.M. 16 gennaio 1997 " Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile di prevenzione e protezione"
- D.M. 10 marzo 1998 " Criteri generali di sicurezza antincendio e per l'emergenza nei luoghi di lavoro"
- D.M. 20 maggio 1999" Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti"
- D.M.8 settembre .1999 " Modificazioni al DM 10 marzo 1998 recante " criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell' emergenza nei luoghi di lavoro"
- D.M. 22 novembre .1999 " Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 n.68 recante " Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
- D.M. 13 gennaio .2000 n.91 " Regolamento recante norme per il funzionamento del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili"
- D.M 2 ottobre 2000 " Linee guida d'uso dei videoterminali"
- D.M. 2 maggio .2001 " Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale ( DPI)"
- D.M. 14 febbraio .2002 " Attuazione dell'art.23 comma 4 del D.Lgs.19 settembre 1994 n.626 e smi in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro"
- D.M. 15 luglio 2003, n.388 " Regolamento recante. Disposizioni sul pronto soccorso aziendale in attuazione dell'articolo 15 comma 3 del D.Lgs.19 settembre 1994 n.626 "
- D.M. Economia e Finanze 12 febbraio 2004 " Pubblici dipendenti criteri per l'infermità di servizio"
- D.M. 27 aprile .2004 " Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art.139 del TU approvato con DPR 30 giugno 1965 n.1124 e smi"
- D.M. 30 ottobre 2007 " Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti
- Circolare n.4/2000- Disciplina generale sul collocamento obbligatorio
- Circolare n.36/2000-Collocamento obbligatorio legge 68/99 – richiesta di avviamento per compensazione territoriale
- Circolare n.41/2000 – Assunzioni obbligatorie –Ulteriori indicazioni per l'applicazione della legge n.68/99 -integrazioni alle circolari 4/2000 e 36/2000
- Circolare 346/M22 del 16. febbraio 2000 – Trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L.68/99
- Circolare INPS n.64 del 15. marzo 2001 - Legge 388/2000: congedo per gravi e documentati motivi familiari
- Circolare n.150 del 7 maggio 2001 – Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'art.1 comma 4 della L.68/99
- Regolamenti ex IIPPAB
- Contratti collettivi; Accordi di settore e decentrati; Concertazioni con le OO.SS; Circolari INPS, INPDAP, INAIL ; Dipartimento della Funzione Pubblica , Ragioneria generale dello Stato , pareri ARAN., Corte dei Conti
- CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria ( Operai forestali)
- DGR di recepimento dei contratti regionali integrativo del CCNL per gli operai forestali
- Protocolli regionali di intesa in materia di relazioni sindacali .



- CCNL per il personale dell'area V della dirigenza scolastica relativa al periodo 1 settembre 2000- 31 dicembre 2001 siglato in data 1 marzo 2002
- CCNL Comparto scuola
- Provvedimento del Garante del 14 giugno 2007 " Linee guida in materia di trattamento dei dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico"
- DPGR 24 marzo 2010, n. 33 "Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)"

## **FINALITA' TRATTAMENTO**

Instaurazione, gestione ed estinzione di rapporto di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione, collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza e salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva (art.2-sexies, comma 2, lett. dd) D.Lgs.196/2003);

Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni (art.2-sexies, comma 2, lett. m) D. Lgs.vo 196/2003);

Istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (art.2-sexies, comma 2, lett. bb) D. Lgs.vo 196/2003)

### **Tipo Dati Trattati**

- Convinzioni religiose: |X|
- Convinzioni filosofiche: |X|
- Convinzioni d' altro genere: |X|
- Dati relativi alla salute attuale: |X|
- Dati relativi alla salute pregresso: |X|
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato: |X|
- Vita sessuale: |X|
- Dati giudiziari: |X|
- Appartenenza sindacale: |X|
- Opinioni politiche: |X|

### **Operazioni particolari**

- Comunicazione: |X|
  - Regione/ Giunta regionale e rispettivamente Regione/Consiglio regionale): nel caso di titolari disgiunti Giunta/ Consiglio regionale;
  - INPDAP-INPS (per erogazione e liquidazione trattamento pensione L.335/1995 e L.152/1968);
  - Commissioni mediche ( per visite medico collegiali art.21 CCNL del 6 luglio 1995, CCNL di comparto L.335/1995; DPR

- 461/2001, Regolamenti regionali);
- Comitato di verifica per le cause di servizio ( nell'ambito della procedura per riconoscimento causa di servizio e equo indennizzo ai sensi DPR 461/2001);
  - INAIL e Autorità di PS ( denuncia infortunio, DPR 1164/1965);
  - Enti preposti alla vigilanza delle norme in materia di previdenza lavoro e sicurezza ( D.Lgs.229/1999 L.502/92 art.7 bis e seguenti e D.Lgs.124/2004);
  - Strutture sanitarie competenti per visite fiscali art.21 CCNL 6 luglio 1995; CCNL comparto ;
  - Enti di appartenenza dei collaboratori comandati in entrata ;
  - Altri enti per collaboratori ivi trasferiti;
  - Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i dati relativi ai permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive ( art.50 D.Lgs. 165/2001);
  - Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ispettorato della funzione pubblica – in relazione ai soli dati indispensabili allo svolgimento delle funzioni ispettive e di verifica attribuite all'ispettorato dalla legge (artt. 53, comma 16 bis, e 60 comma 6 del D.Lgs 165/2001)
    - Soggetti pubblici e privati a cui , ai sensi delle leggi regionali viene affidato il servizio di formazione del personale, con riferimento ai corsi per particolari categorie di soggetti ( es. categorie protette) ;
  - Uffici competenti per il collocamento mirato, in ordine

- alle assunzioni, cessazioni e modifiche al rapporto di lavoro relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle cd “categorie protette” ;
- Ufficio Territoriale del Governo su richiesta per l'accertamento dei diritto a pensione di privilegio; Autorità giudiziaria ( C.P.e C.P.P.);
  - Organizzazioni sindacali ( dati relativi ai dipendenti che hanno conferito delega o hanno fruito di permessi sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali e altri dati necessari per l'esercizio delle libertà sindacali nel luogo di lavoro);
  - Ministero economia e Finanze nel caso in cui l'Ente svolga funzioni di centro assistenza fiscale ( ai sensi art.17 del DM 164/1999 e art.12 DPR 600/1973;
  - Comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza ( ex DPR 1124/65 art.53-54 ) entro 48 ore dall'infortunio se supera le 3 giornate.
  - Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (ai sensi dell'art.1 comma 1180 della legge 27 dicembre 2006 n.296 );
  - Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento all'elenco del personale disabile assunto (ai sensi art.7 del D.L. 4/2006 convertito in L..80/2006);
  - Comitato dei garanti istituito ai sensi dell'art.22 D.lgs.165/2001

### **Operazioni standard**

- Raccolta diretta presso l'interessato: |X|
- Acquisizione da altri soggetti esterni : |X|
- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.: |X|

### **Modalità di trattamento dei dati**

- Automatizzato:

- Cartaceo:

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione e gestione del rapporto di lavoro a partire dai procedimenti concorsuali o altre procedure di selezione nonché relativi ad altre forme di impiego che comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (amministratori e organi istituzionali di enti controllati, incarichi libero professionali, collaborazioni coordinate e continuative, stage, tirocini, borse di studio, lavoro interinale, volontari per attività di protezione civile, obiettori di coscienza per servizio civile presso la Regione ecc...). Il trattamento concerne altresì tutti i dati relativi all'instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro in relazione alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, durante il lavoro, per qualunque tipo di rapporto di lavoro, anche a tempo parziale o temporaneo e per le altre forme di collaborazione ed impiego che comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato ( comprese le collaborazioni coordinate e continuative, gli stage, tirocini, borse di studio, contratti di somministrazione lavoro, lavoro interinale, volontari per attività di protezione civile, personale in servizio civile presso la regione/ provincia autonoma ecc..). Nell'ambito delle attività relative alla formazione del personale puo' accadere che alcuni dipendenti si dichiarino portatori di determinate disabilità. Il dato viene trattato per le singole iniziative di formazione e da parte solo della competente struttura dell'Ente o comunicato ai soggetti pubblici e privati a cui ai sensi delle leggi regionali viene affidato il servizio di formazione del personale sempre che sia indispensabile nelle medesime iniziative per aderire a richieste degli interessati o riconoscere loro benefici. I dati sulle opinioni filosofiche o di altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza. I dati relativi all'appartenenza sindacale possono essere trattati qualora i dipendenti abbiano conferito delega, fruiscono di permessi sindacali o siano soggetti a trattenute sindacali o ai fini dell'esercizio delle libertà sindacali nel luogo di lavoro. Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione laddove il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza e determinate confessioni religiose; inoltre alcune scelte per il servizio di mensa rispondenti a particolari dettami religiosi potrebbero fare emergere le convinzioni religiose dell'interessato in relazione al contesto in cui sono trattate o al tipo di trattamento effettuato. Per quanto concerne le Aziende Sanitarie i dati idonei a rivelare le opinioni religiose riguardano anche il personale comunque incaricato di fornire assistenza religiosa agli utenti dei servizi sanitari. I dati sullo stato di salute relativi a familiari dell'interessato possono essere trattati ai fini della concessione di benefici solo nei casi previsti dalla normativa. I dati sono oggetto di trattamento sia in modo centralizzato presso le strutture organizzative competenti per materia sia presso le strutture di assegnazione limitatamente al personale assegnato. In ordine alla tutela della salute dei lavoratori della sorveglianza sanitaria il dirigente della struttura organizzativa di assegnazione conserva una copia del giudizio medico legale di idoneità o di quello di non idoneità alla mansione , rilasciato dal medico competente in occasione degli accertamenti periodici svolti dal personale dipendente, in applicazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi anche previa richiesta dell'Amministrazione anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi

dell'art.43 del DPR 445/2000.I dati sono registrati e conservati sia in forma cartacea che informatizzata e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali e di legge. Il trattamento ha ad oggetto ogni attività e operazione concernente la gestione giuridica ed economica, previdenziale e fiscale e pensionistica del personale comprese le attività di formazione del personale , assicurazioni integrative, eventuale elaborazione diretta dei dati ( su richiesta del dipendente) per la presentazione del modello semplificato della dichiarazione dei redditi (mod.730), agevolazioni economiche , forme di contributi e agevolazioni al personale dipendente, adempimenti in materia di igiene e sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro , adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili ( collocamento obbligatorio ). Comunicazioni obbligatorie (COB). I dati relativi all'assunzione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro con la indicazione dei dati relativi allo stato di disabilità dei lavoratori assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio, sono comunicati dall' amministrazione di appartenenza del dipendente al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nell'ambito della procedura della comunicazione obbligatoria prevista dalla legge (art.1 comma 1180 della legge 27 dicembre 2006 n.296).

## Scheda n. 3

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Attività sanzionatoria e di tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l'ente regionale, le aziende sanitarie, gli enti e le agenzie regionali e gli altri enti vigilati e controllati dalla Regione

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Codice Civile;  
Codice Procedura penale,  
Codice Procedura civile;  
Legge Costituzionale 18. ottobre 2001, n.3 “ Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” ;  
R.D. 17 agosto 1907, n.642 “ Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato”;  
R.D. 14 aprile 1910, n.639 “Approvazione del TU delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”;  
RDL 30 dicembre 1923, n.3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” e relativo regolamento RDL 1126/1926;  
R.D. 26 giugno .1924 , n.1054 “ Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato “;  
RDL 19 ottobre 1927 n.1923 “ Disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica” convertito nella L.13.5.1928 n.1120;  
R.D. 12. luglio 1934, n.1214 “ Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”;  
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa." R.D.30 marzo 1942, n.327 “ Codice della navigazione”;  
L 30 aprile 1962, n.283 “Modifica degli art.242-243-247-250 e 262 del TU delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934 n.1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari delle bevande”;  
L.28 novembre1965, n.1329 “ Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili”;  
L. 09 ottobre 1967, n.1950 “ Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale”;  
Legge 24 dicembre.1969, n.990 ” Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”;  
Legge 20 maggio 1970, n.300 “ Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento “ ;  
Legge 6 dicembre 1971, n.1034” Istituzione dei tribunali amministrativi regionali “; Legge 23 dicembre.1978, n.833 Istituzione del servizio sanitario nazionale “; Legge 24 novembre 1981, n.689 “Modifiche al sistema penale”;  
Legge 17 febbraio 1982, n. 46 "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale."  
Legge 3 maggio 1982, n.203 “ Norme sui contratti agrari”;  
Legge 28 febbraio 1985, n.47 “ Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico edilizia , sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”;  
Legge .27 febbraio1985, n..49 “ Provvedimenti per i credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione”;  
Legge 8 agosto 1985, n.443 “Legge quadro per l’artigianato”;

Legge 8 luglio 1986, n.349 “ Istituzione del ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”, art.18;

Legge 23. dicembre 1986, n.898 “ Indebita percezione di contributi comunitari”;

D.Lgs.23 novembre 1988 n.509 “ Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie ai sensi dell’articolo 2 comma 1 della legge 26 luglio 1988 n.291 “; Legge 5. marzo 1990, n.46 “ Norme per la sicurezza sugli impianti”;

Legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Legge 15 gennaio 1991, n.30” Disciplina della riproduzione animale”;

Legge 5 ottobre 1991, n.317 “ Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. Contributi a favore dei consorzi e delle società consortili tra le PMI aventi natura industriale e artigianale “,art.17;

Legge 2 dicembre1991, n.390 “Norme sul diritto agli studi universitari “;

Legge 5 febbraio 1992, n.122 “Disposizioni in materia di sicurezza delle circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione “;

Legge 25 febbraio1992, n.215 “ Azioni positive per l’imprenditoria femminile” art.12 ( incentivi alle imprese femminili);

D.Lgs.30 dicembre1992, n.502 “ Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della L.23 ottobre 1992 n.421”;

D.Lgs.30 giugno 1993, n.270 “ Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell’articolo 1 lettera H) della legge 23 ottobre 1992 n.421”;

Legge 14 gennaio 1994, n.19 “ Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”

Legge 21 gennaio 1994, n.61“ Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 4 dicembre 1993 n.496 recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientale e istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente”;

Legge 28 gennaio 1994, n.84 “Riordino della legislazione in materia portuale “;

D.Lgs.16 aprile 1994, n.297 “ Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

Legge 27 ottobre 1994, n.598 “ Conversione in legge con modificazioni del DL 29 agosto 1994 n.516 recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell’indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato nonché ulteriori disposizioni concernenti EFIM e altri organismi”, art.11;

D.Lgs.19 dicembre 1994, n.758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”;

Legge.8 agosto 1995, n.341 “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 23 giugno 1995 n.244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse” art.1; Legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

D.Lgs. 14 agosto 1996, n.493 “ Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro “;

D.Lgs. 25. novembre 1996, n.624 “Attuazione della direttiva 92/91/CE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”;

Legge.28 maggio 1997, n.140 “ Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 28 marzo 1997 n.79 recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica”;

Legge.7 agosto1997, n.266 “ Interventi urgenti per l’economia”, art.8 comma 2;

D.lgs. 11 maggio 1999, n.52 “ Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”;

D.lgs 19 giugno 1999, n.229 “ Norme per la razionalizzazione del SSN a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998 n.419 “; ;

Legge 7 giugno 2000, n.150 ”Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;

D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Legge 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Legge 23 dicembre 2000, n.388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2001)”;

D.lgs.30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

D.Lgs. 2 febbraio 2001, n.207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza, beneficenza a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n.328” ; Legge 22 febbraio 2001, n.36 “ Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

D.Lgs.18 maggio.2001, n.227 “ Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001 n.57 “;

D.Lgs.10 novembre 2003, n.386 “ Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”;

D.Lgs.22 gennaio .2004, n.42 “ Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L.6 luglio 2002 n.137”;

Legge .27 febbraio 2004, n.47: “ Conversione in legge con modificazioni del DL 24 dicembre 2003 n.355 recante proroga in termini previsti da disposizioni legislative”, art.23 quinquies;

Legge 15 dicembre 2004, n.308 “ Delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”;

D.Lgs.12 febbraio 2005, n.59 “ Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;

D.Lgs.11 aprile 2006, n.198 “ Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della L 28 novembre 2005 n.246 “;

D.Lgs.3 aprile 2006, n.152 recante “ Norme in materia ambientale –Codice ambientale e provvedimenti attuativi”;

D.Lgs. 6 novembre 2007 ,n.193 “ Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.;

D.Lgs.9 aprile 2008, n.81 “ Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”;

D.Lgs.27 ottobre 2009, n.150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”, ( articolo 68- codice disciplinare e procedure di conciliazione);

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo"

Legge 4 novembre 2010, n.183 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”;



D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136."

D. Lgs. 26 agosto 2016, n.174 " Codice della giustizia contabile"

D.L. 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" convertito con legge 9 agosto 2018, n.96

D. Lgs. 12 gennaio 2019, n.14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155."

Trattato di funzionamento dell'Unione europea, artt.258 e 260;

Reg.CE 2220/1985 “ Applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli”;

Reg. CE 1681/1994”Irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all’organizzazione di un sistema di informazione nel settore”;

REG. (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Reg. (CE) n. 1848/2006 “Regolamento della Commissione relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio”;

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

Reg. (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE

## **LEGGI REGIONALI**

Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative"

Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 "Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale"

Legge Regionale 17 novembre 2010 n.57 "modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 (testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n.63 (disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della RT e degli enti dipendenti.Attribuzioni all'Avvocatura regionale)

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio"

Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 "Disposizioni in materia di cave", art 44

Legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri".

Legge Regionale 12 dicembre 2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese."

## **ALTRA FONTE:**

- D.P.R 28 giugno 1949, n.631 " Approvazione del Regolamento per la navigazione interna";
- D.P.R 19 marzo 1956, n.303 " Norme generali per l'igiene del lavoro" ;
- D.P.R 10 gennaio 1957, n.3 " Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
- D.P.R 9 aprile 1959, n.128 " Norme di polizia delle miniere e delle cave";
- D.P.R 24 novembre 1971, n.1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi";
- D.P.R 21 novembre 1994, n.698 " Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici ";
- D.P.R 13. ottobre 2000, n.333 " Atto di indirizzo e coordinamento per l'accertamento della capacità del disabile ai fini del collocamento mirato al lavoro";
- D.P.R 28 dicembre 2000, n.445 " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- D.P.R 6 giugno 2001, n.380 " Testo unico sull'edilizia";
- D.P.C.M 19 maggio 1995 " Schema generale di riferimento della " Carta dei servizi pubblici sanitari " punto 3.3.B " Commissione mista conciliativa o Commissione di seconda istanza";
- D.P.C.M. 26 maggio 2000 " Concessione trattamento economico a invalidi civili";
- D.P.C.M. 31 marzo 2009, n. 49 "Regolamento di integrazione al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006 n. 312 concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Presidenza del consiglio dei Ministri;
- D.M. Tesoro 5 agosto 1991, n.387 " Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990 n.295 in materia di accertamento di invalidità civile " ;
- D.M. Sanità 5 febbraio 1992 " Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti" ;
- D.M. 4 marzo 1993 "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alla persona handicappata"
- D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 22 novembre 1999 " Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L.12 marzo 1999 n.68 recante " Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- D.M. Economia e Finanze 14 dicembre 2001, n.454 " Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica";
- D.M. Attività produttive 30 giugno 2003, n.221 " Attività di facchinaggio –Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della L.5 marzo 2001 n.57 in materia di riqualificazione delle spese di facchinaggio";
- D.M. Sanità 18 febbraio.1982 " Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica ";
- D.M. Sanità 28 febbraio 1983 " Integrazione e rettifica al DM 18.2.1982 concernente norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";
- D.M. Sanità 13 marzo 1995 " Norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti";

- D.M. Sanità 19 luglio 2000, n.403 " Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L.15 gennaio 1991 n..30 concernente disciplina della riproduzione animale";
- DGR n. 937 del 26 ottobre 2009 "Art. 4 Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Approvazione elenco delle infrazioni amministrative di competenza della regione"
- D.G.R. 11 dicembre 2017 n. 1419 "Approvazione degli indirizzi per la determinazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di difesa del suolo".

## **FINALITA' TRATTAMENTO**

Attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria (art.2-sexies, comma 2, lett. q) D.Lgs.196/2003)

Attività di controllo e ispettive (art.2-sexies, comma 2, lett. l) D.Lgs.196/2003)

Esercizio del mandato degli organi rappresentativi;ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche (art.2-sexies, comma 2, lett. g) D.Lgs.196/2003)

Instaurazione, gestione ed estinzione di rapporto di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione, collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza e salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva (art.2-sexies, comma 2, lett. dd) D.Lgs.196/2003)

### **Tipo Dati Trattati**

- Origine razziale ed etnica: |X|
- Convinzioni religiose: |X|
- Convinzioni filosofiche: |X|
- Convinzioni d' altro genere: |X|
- Dati relativi alla salute attuale: |X|
- Dati relativi alla salute pregresso: |X|
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato: |X|
- Vita sessuale: |X|
- Dati giudiziari: |X|
- Appartenenza sindacale: |X|
- Opinioni politiche: |X|

### **Operazioni particolari**

- Comunicazione: |X|

Strutture sanitarie, CCIAA, Enti previdenziali (INAIL,INPS,INPDAP), Direzione regionale del Lavoro (quali soggetti controinteressati nell'istruttoria dei ricorsi amministrativi alla Commissione regionale per l'artigianato ai sensi dell'art.7 della L.443/1985 e dell'art.4 del DPR 1199/1971); Collegi di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro in caso di procedure di conciliazione ( D.lgs

165/2001); Autorità giudiziaria, Polizia giudiziaria; Società assicuratrici ( per valutazione e copertura economica indennizzi per la responsabilità civile verso terzi); Incaricati di indagini difensive proprie e altrui, società di riscossione tributi/sanzioni, consulenti della controparte( per finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale sia in corso di causa , per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi ) ; Amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato ( per la relativa trattazione ai sensi DPR 1199/1971) ; Ministeri competenti limitatamente alle segnalazioni di procedure di infrazione ; Ufficio Europeo Lotta Antifrode tramite il Dipartimento Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per le politiche agricole e forestali ( per procedimenti penali relativi a Fondi Comunitari ai sensi Regolamento CE 1828/2006);

### **Operazioni standard**

- Raccolta diretta presso l'interessato:
- Acquisizione da altri soggetti esterni :
- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.:

### **Modalità trattamento dei dati**

- Automatizzato:
- Manuale:

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

La scheda riguarda i trattamenti effettuati dalla Regione, dalle aziende sanitarie, dagli enti e agenzie regionali e dagli enti controllati e vigilati dalla Regione.

I dati sensibili e giudiziari riguardano ogni fattispecie che possa dar luogo a contenzioso e il loro trattamento può avvenire nell'ambito dell'intero procedimento di gestione dei contenziosi ( in tutte le fasi e gradi del giudizio e nell' ipotesi in cui l'ente sia in veste di attore o convenuto o comunque in tutti i casi in cui l'Ente sia a vario titolo coinvolto ) e nell'ambito di procedure non formalizzate in un contenzioso vero e proprio.

I dati relativi alla vita sessuale possono essere trattati per compiere attività dirette all'accertamento della responsabilità, disciplinare e contabile, esaminare i ricorsi amministrativi, comparire in giudizio o partecipare a procedure di arbitrato e di

conciliazione nella materia del rapporto di lavoro soltanto se strettamente indispensabili in caso di commissione di illecito.

I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione, anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo delle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art.43 del DPR 445/2000.

Il trattamento comprende la raccolta dei dati da parte dei soggetti del procedimento e il loro utilizzo. L'eventuale elaborazione per fini istruttori nell'iter procedurale ( i dati possono essere oggetto di memorie, ricorsi o controricorsi, corrispondenza fra uffici, organi giudiziari, cancellerie avvocati di parte, altri soggetti legati al procedimento legale) e la conclusiva archiviazione nell'archivio cartaceo dei fascicoli processuali e nella corrispondente banca dati su supporto informatico.

Il trattamento di dati giudiziari può avvenire anche a seguito di fattispecie che vedano l'ente/amministrazione coinvolta in ripetizioni dell'indebito in relazione a fattispecie che configurino reati ovvero nell'ambito di attività ispettiva qualora emergano elementi atti a configurare fattispecie di reato.

Il trattamento può comportare la comunicazione di dati personali a istituti di credito e società e Enti incaricati delle riscossioni delle sanzioni, nel caso questi non siano nominati responsabili del trattamento dei dati ma si configurino come titolari autonomi. Si individuano le seguenti tipologie:

**1) Gestione reclami o ricorsi, segnalazioni, esposti da parte dei cittadini** sia nell'ambito lavorativo a cura del Comitato unico di garanzia, di cui alla L.183/2010, sia tramite la consigliera o il consigliere di parità regionale per l'attività conciliativa riferita alle discriminazioni di cui all'art.25 del D.Lgs. 198/2006 , sia in altri ambiti tramite l'Ufficio relazioni con il Pubblico e/o Commissione mista Conciliativa (o Commissione di seconda istanza) alla quale il cittadino può rivolgersi se non soddisfatto dal riscontro delle Aziende USL sul reclamo presentato anche in relazione a problemi in ambito ambientale, sanitario compreso:

-gestione ricorsi per assistenza sanitaria indiretta,

-gestione delle diffide rivolte all'Assessorato Sanità ai sensi del DPR 698/1994 per fissare la data della visita da parte delle Commissioni sanitarie di accertamento invalidità delle Aziende ASL;

-gestione dei ricorsi avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica presentati alla Commissione regionale d'appello, presso l'assessorato alla Sanità ai sensi del dm 18 febbraio 1982 e del dm 4 marzo 1993;

-gestione dei ricorsi in materia di diritto allo studio universitario; -gestione dei ricorsi amministrativi alla Commissione regionale per l'Artigianato(CRA) su provvedimenti amministrativi delle Commissioni provinciali artigiano in materia di iscrizione, modificazione, cancellazione da Albo Artigiani per motivi idonei a rivelare informazioni di dati sensibili e giudiziari con conseguenze previdenziali. In relazione a questi ultimi sono previste comunicazioni ai soggetti controinteressati nell'istruttoria dei ricorsi amministrativi ( enti previdenziali, Direzione regionale del lavoro) ai sensi dell'art.7 della L.443/1985 e dell'art.4 del DPR 1199/1971.

Gli esposti possono riguardare dati di qualunque tipo.

**2) Gestione cause** Redazione degli atti difensivi da parte delle strutture competenti per la tutela dell'Ente in giudizio con il supporto della documentazione acquisita dagli uffici dell'Ente, registrazione dati relativi ai ricorrenti e all'andamento delle cause, acquisiti direttamente e attraverso i contatti con le cancellerie. Questa attività comporta la comunicazione di dati personali ad avvocati e consulenti tecnici incaricati dall'Autorità

giudiziaria nonché a incaricati di indagini difensive proprie e altrui e consulenti della controparte.

3) **Recupero crediti** Richieste di rimborso delle competenze che l'Ente ha corrisposto ai dipendenti che sono assenti dal servizio a causa di terzi. Le richieste di rimborso vengono inoltrate alle assicurazioni dei terzi o direttamente ai soggetti che con il loro comportamento hanno causato l'assenza dal servizio del dipendente. Per questa attività l'ufficio si avvale di un archivio di registrazione e aggiornamento dati e di documenti ivi inclusi i certificati medici acquisiti dai dipendenti medesimi e da altri uffici.

4) **Recupero crediti maturati dall'ente a fronte di prestazioni eseguite a favore di terzi**

5) **Applicazione delle sanzioni amministrative derivanti da reato ex L.689/1981;**

Ai fini del presente regolamento si considerano soltanto le sanzioni amministrative dipendenti da reato che implicano il trattamento di dati giudiziari. I processi verbali relativi a sanzioni amministrative sono trasmessi alla Regione (o Agenzia, ente regionale e/o ente vigilato, controllato) da parte degli organi preposti all'accertamento (ASL, CFS, ARPA) o possono essere redatti nell'ambito della Regione da funzionari amministrativi e da soggetti che operano in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria. Gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e possono chiedere di essere ascoltati. Se l'accertamento è fondato viene emessa ordinanza motivata di ingiunzione : di tale provvedimento viene data comunicazione all'organo verbalizzante. Avverso l'ordinanza ingiuntiva gli interessati possono proporre ricorso al Giudice.

6) **Gestione diffide, verbali di accertamento infrazioni e contravvenzioni**, ricorsi, denunce all'Autorità giudiziaria nonché notizie di reato comunicate da quest'ultima in riferimento alle competenze di polizia giudiziaria, polizia mineraria polizia forestale, o Servizio forestale ed anche alle competenze in materia di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare nonché di tutela dei beni paesaggistici ( gli Enti parco regionali possono essere autorità amministrative preposte alla tutela paesaggistica nel territorio del Parco).

7) **Patrocinio legale per amministratori e dipendenti**: Il trattamento dei dati è finalizzato alla tutela di diritti in occasione di procedimenti di responsabilità civile o penale nei confronti dei dipendenti o amministratori per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio o del mandato. Sono previste due fattispecie procedurali :

-il dipendente/amministratore informa che nei suoi confronti si e' instaurato un procedimento giudiziario e chiede che gli venga messa a disposizione l'assistenza legale. In questa fattispecie deposita i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;

-il dipendente Amministratore non chiede l'assistenza legale ma si difende con proprio difensore di fiducia. Una volta assolto chiede che gli vengano rimborsate le spese legali. In questa fattispecie deposita la sentenza. La richiesta viene inviata all'Amministrazione che ne dispone il patrocinio.

8) **Archivio procedure di infrazione comunitaria**: Il trattamento dei dati è finalizzato all'adempimento degli obblighi comunitari relativi alle procedure di infrazione ai sensi degli art.258 (ex 226 TCE) e 260 (ex 228 TCE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE); sono trattati i dati giudiziari relativi a persone fisiche indispensabili all'istruzione delle procedure di infrazione in cui e' coinvolta la Regione. Per ciascuna infrazione, la Regione collabora con i Ministeri competenti interessati in base al tipo di segnalazione, comunicando esclusivamente gli esiti della propria istruttoria : in questi casi possono rivelarsi dati giudiziari

9) **Gestione dei procedimenti penali relativi ai Fondi Comunitari**. Il trattamento riguarda i soggetti coinvolti nel procedimento ed il relativo esito; i soggetti coinvolti sono persone fisiche che abbiano commesso illeciti penali o compiuto irregolarità amministrative con riferimento ai contributi dei Fondi Comunitari. Sono trattati i dati giudiziari indispensabili alle segnalazioni e alle comunicazioni che lo Stato membro deve effettuare all'Ufficio

Europeo per la lotta Antifrode(OLAF) come previsto dal Regolamento CE n.1828/2006 attraverso il sistema IMS( Irregularities Managment System) di cui al Regolamento stesso in cui le Autorità nazionali competenti sono autorizzate ad accedere secondo le proprie funzioni istituzionali . I dati possono essere altresì trattati dalla Regione quale Autorità di Certificazione e di Gestione che li comunica al Dipartimento Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché ai singoli Ministeri, per i singoli Fondi Comunitari di competenza, e di seguito all'Ufficio OLAF come previsto dai singoli regolamenti comunitari che istituiscono i fondi. Sono ugualmente trattati i dati giudiziari indispensabili alle segnalazioni ed alle comunicazioni che le Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura (Organismi Pagatori) debbono effettuare nei confronti dell'OLAF per il tramite del MIPAAF ai sensi del Reg. CE 1848/2006.Per ciò che concerne i procedimenti penali il flusso delle informazioni proviene dalla Procura della Repubblica e/o dal legale incaricato dalla Regione nel rispetto del segreto istruttorio.

**10) Conciliazione in materia di vertenze agrarie ed acquisizione contratti di affittanza agraria:** Ai sensi dell'art.61 della L.203/1982 i compiti attribuiti dalla predetta legge all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, ove questo sia stato soppresso , sono svolti dal corrispondente organo regionale di livello provinciale. I dati idonei a rivelare l'adesione ad organizzazioni a carattere sindacale possono essere desunti qualora l'interessato sia assistito nella presentazione dei documenti e/o nella fase del contenzioso da un'organizzazione sindacale di categoria.

**11) Gestione procedure di conciliazione in sede amministrativa e sindacale :**Possono essere trattati dati sensibili relativi allo stato di salute, appartenenza ad un sindacato o organizzazione o associazioni a carattere sindacale o politico o dati giudiziari forniti dal soggetto interessato nelle comunicazioni alla Direzione provinciale del lavoro, a difensori, procuratori e assistenti della controparte, alla Commissione e ai collegi di conciliazione, a conciliatori e mediatori, nonché al Comitato dei Garanti di cui al D.lgs.165/2001 in sede di procedure di accertamento delle responsabilità dirigenziale

**12) Attività di controllo e verifica ai sensi dell'art.8 octies comma 2 del D.Lgs.502/1992 e per l'assistenza ospedaliera ai sensi dell'art.88 comma 2 della L.388/2000.**

Il trattamento riguarda gli adempimenti connessi all'attività di monitoraggio e controllo da parte delle Regioni, ASL ed enti delegati sulla qualità dell'assistenza erogata e sull'appropriatezza delle prestazioni rese ai sensi dell'articolo 8 octies del D.Lgs.502/1992 e per l'assistenza ospedaliera dell'art.88 della L.388/2000 e all'eventuale rilevazione di comportamenti soggetti a sanzioni amministrative o di elementi che possono configurare fattispecie delittuose ( vedi scheda 12 allegato A).

**13) Gestione procedure per titoli abilitativi edilizi od opere illegittimi.** Il trattamento può riguardare la gestione delle procedure di annullamento dei titoli abilitativi edilizi rilasciati in violazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, in aree interessate da vincoli paesaggistici o da specifiche disposizioni di tutela, o qualora incidano sull'igiene pubblica, sul decoro pubblico o sulla pubblica sanità, secondo quanto previsto dall'articolo 205 della L.R. 65/2014. Il trattamento può inoltre riguardare la gestione delle procedure di sospensione o demolizione di opere eseguite in assenza del permesso di costruire o in contrasto con questo o con gli strumenti di pianificazione urbanistica, in aree demaniali o soggette a vincolo paesaggistico, nel caso che il comune non sia intervenuto nei termini previsti, secondo i quanto disposto all'articolo 213 della L.R.65/2014.?

Riguardo all'attività in materia di difesa del suolo, i processi verbali relativi alle sanzioni amministrative possono essere trasmessi alla Regione dagli organi preposti all'accertamento (Polizia municipale; Capitaneria di porto; Arpat). Se l'accertamento è fondato la Regione emette un' ordinanza motivata di ingiunzione; avverso l'ordinanza ingiuntiva gli interessati possono proporre ricorso all'organo giudiziario.

## Scheda n. 4

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Attività correlata alla mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali riguardante l'ente regionale, le aziende sanitarie, gli enti e le agenzie regionali e gli altri enti vigilati e controllati dalla Regione

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e disposizioni attuative"

### LEGGI REGIONALI:

Legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" (art.9, comma1, lett.g

### ALTRA FONTE:

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 21 aprile 2011 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

### FINALITA' TRATTAMENTO

Attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria (art.2-sexies, comma 2, lett. q) D.Lgs.196/2003

### Tipo Dati Trattati

- Origine razziale ed etnica: |X|
- Convinzioni religiose: |X|
- Convinzioni filosofiche: |X|
- Convinzioni d' altro genere: |X|
- Dati relativi alla salute attuale: |X|
- Dati relativi alla salute pregresso: |X|
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato: |X|
- Vita sessuale: |X|
- Dati giudiziari: |X|
- Appartenenza sindacale: |X|
- Opinioni politiche: |X|

### Operazioni particolari

- Comunicazione: |X|

Alle parti e all'organismo di mediazione nel procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali laddove indispensabile, nei limiti strettamente pertinenti all'espletamento



dello specifico incarico di mediazione conferito e nel rispetto del D.lgs 28/2010.

### **Operazioni standard**

- Raccolta diretta presso l'interessato:
- Acquisizione da altri soggetti esterni :
- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.:

### **Modalità di trattamento dei dati**

- Automatizzato:
- Manuale:

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

L'organismo di mediazione tratta i dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali relative alle materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In particolare, all'atto della presentazione della domanda di mediazione (attraverso il deposito di un'istanza che reca l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa), l'organismo designa un mediatore presente nel proprio elenco che si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

Nel caso in cui sia indispensabile, l'accordo amichevole o la proposta di conciliazione formulata dal mediatore possono contenere dati sensibili e giudiziari relativi alle parti o a terzi.

Il processo verbale formato dal mediatore con allegato l'accordo amichevole ovvero l'indicazione della proposta (anche nel caso in cui la conciliazione non riesca) viene depositato presso la segreteria dell'organismo e le parti possono richiederne copia anche ai fini dell'omologazione da parte del tribunale.

## **Scheda n.5**

### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

Attività amministrative correlate a:

- Anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive, di cariche direttive e di incarichi dirigenziali
- Gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità degli assessori regionali e dei consiglieri

### **FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:**

- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- Legge 18 novembre 1981, n. 659:" Modifiche ed integrazioni alla L. 02.05.1974 n. 195 sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici "(art. 4, co. 3);
- Legge 5 luglio 1982, n. 441: "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti";
- Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione".
- Legge 15 maggio 1997, n. 127: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" (Art. 17, co. 22);
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

### **LEGGI REGIONALI:**

- Legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 "Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale"
- Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 "Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale"
- Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014"

### **ALTRA FONTE:**

- D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917: "Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)";
- Regolamento interno, consiliare o dell'Ufficio di Presidenza.

### **FINALITA' TRATTAMENTO**

Elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonché documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari (art. 2-sexies, comma 2, lett.f) D.Lgs 196/2003)

Attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale (art. 2-sexies, comma 2, lett.i) D.Lgs 196/2003)

Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni (art.2-sexies, comma 2, lett. m) D. Lgs.vo 196/2003)

Accesso a documenti amministrativi e accesso civico (art.2-sexies, comma 2, lett. a) D. Lgs.vo 196/2003)

### **Tipo Dati Trattati**

- Convinzioni religiose:
- Convinzioni d' altro genere:
- Dati relativi alla salute attuale:
- Dati relativi alla salute pregresso:
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato:
- Dati giudiziari:
- Appartenenza sindacale:
- Opinioni politiche:

### **Operazioni particolari**

- Comunicazione:   
Comunicazione al Ministero dell'Interno dei dati relativi all'anagrafe degli amministratori regionali e provinciali (art. 76 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
- Diffusione:   
art. 14 D.Lgs 33/2013

### **Operazioni standard**

- Raccolta diretta presso l'interessato:
- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.

### **Modalità di trattamento dei dati**

- Automatizzato:
- Manuale:

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

Il trattamento è finalizzato all'applicazione di disposizioni in materia di tributi, deduzioni e detrazioni d'imposta ed al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile, nonché alla gestione della documentazione inerente la situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e/o di cariche direttive e/o di incarichi dirigenziali.

Per i titolari di cariche elettive e/o di cariche direttive e/o di incarichi dirigenziali la dichiarazione, riferita alla situazione patrimoniale, ove previsto dalla legge viene acquisita dagli uffici competenti.

Alcuni elementi, contenuti nella copia della dichiarazione dei redditi dei titolari di cariche elettive e/o di cariche direttive e/o di incarichi dirigenziali e dei loro familiari che vi abbiano

acconsentito, possono essere idonei a rivelare, indirettamente, dati sensibili, i quali non sono utilizzati se non quando siano indispensabili all'espletamento delle finalità di attuazione delle disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale dei medesimi titolari di cariche elettive e/o di cariche direttive e/o di incarichi dirigenziali.

In tal caso i dati sono soltanto conservati, in quanto contenuti nelle dichiarazioni dei redditi acquisite.

Si tratta, ad esempio, dei seguenti dati, riguardanti i vari codici di identificazione che contraddistinguono gli oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta spettante per: "erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici", "erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del presidente del consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)", "i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie", "le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381", "erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose" specificate nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi", "spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap".

Queste informazioni non sono oggetto di pubblicazione, in quanto vengono pubblicati solo i dati patrimoniali desunti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi dei titolari di cariche elettive e/o di cariche direttive e/o di incarichi dirigenziali. Per i Consiglieri, ex Consiglieri e Assessori (ove lo preveda la legge regionale) le dichiarazioni riferite alla gestione economico, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità vengono acquisite dagli uffici competenti.

Dagli elementi indicati nelle dichiarazioni ai fini della deduzione per familiari a carico e per assicurare la progressività dell'imposizione si possono desumere dati sensibili, che coinvolgono anche la situazione familiare, i quali sono utilizzati, ove indispensabili, soltanto ai fini dell'applicazione di disposizioni tributarie in materia.

Poiché i citati titolari di cariche elettive e/o di cariche direttive e/o di incarichi dirigenziali devono allegare alla dichiarazione (ex art. 2, co. 1°, n.3, L.441/1982) le copie delle dichiarazioni relative agli eventuali contributi ricevuti per spese elettorali, la doverosa indicazione - nelle pubblicazioni istituzionali - dei soggetti dai quali sono stati ricevuti contributi può comportare una diffusione di dati idonei a rivelare l'opinione politica e/o l'adesione a partiti, sindacati e altre associazioni dei soggetti finanziatori predetti.

## Scheda n. 6

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Assicurazione per i dipendenti da infortunio o infermità, sui rischi di morte, invalidità permanente e temporanea, e assicurazione invalidità degli, assessori, dipendenti e collaboratori regionali e dei consiglieri degli enti strumentali in carica.

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Legge 8 marzo 1968, n. 152 "Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali"
- Legge 8 agosto 1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17.05.1999, n. 144." (Art. 5).

### LEGGI REGIONALI:

- Legge regionale in materia di copertura assicurativa cumulativa dei Consiglieri regionali in carica.
- Legge regionale in materia di indennità agli Assessori della Giunta regionale non Consiglieri regionali.
- Legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 "Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale"
- Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 "Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale"

### ALTRA FONTE:

- D.P.R 30 giugno 1965. n. 1124, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" (art. 2 -dipendenti regionali)
- CCNL Integrativo 14/09/2000 per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali. Art. 43 "Copertura assicurativa".

### FINALITA' TRATTAMENTO

Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni (art.2-sexies, comma 2, lett. m) D. Lgs.vo 196/2003).

#### Tipo Dati Trattati

- Dati relativi alla salute attuale:
- Dati relativi alla salute pregresso:

#### Operazioni particolari

- Comunicazione:

(Compagnia assicurativa: la comunicazione è effettuata solo in attuazione di specifici obblighi contrattuali o qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta  
Comunicazione all'INAIL nei casi previsti dalla normativa (DPR 1124/1965))

### **Operazioni standard**

- Raccolta diretta presso l'interessato:
- Acquisizione da altri soggetti esterni :
- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.:

### **Modalità di trattamento dei dati**

- Automatizzato:
- Manuale:

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

Il trattamento è finalizzato alla stipulazione di contratti di assicurazione e all'adempimento dei relativi obblighi.

L'amministrazione funge normalmente solo da tramite fra i soggetti beneficiari della tutela assicurativa, da una parte, e la Compagnia Assicurativa, dall'altra.

I dati concernenti l'anamnesi vengono acquisiti su moduli (cartacei o informatizzati) presso gli assicurati e trasmessi alla compagnia assicurativa solo se indispensabili all'esecuzione di specifici obblighi contrattuali o qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta.

Qualora si verifichi uno degli eventi il cui rischio è coperto dalla polizza assicurativa, stipulata dall'Amministrazione ai sensi della normativa vigente in materia, gli assicurati possono inviare all'Amministrazione i certificati sanitari necessari per la denuncia.

## Scheda n.7

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Attività ispettiva

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa."
- Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327: "Codice della navigazione";
- Legge 29 luglio 1975, n. 405: "Istituzione dei consultori familiari";
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- Legge 17 febbraio 1982, n. 46 "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale."
- Legge 15 gennaio 1991, n. 30: "Disciplina della riproduzione animale"
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23.10.1992, n. 421."
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istituzione relative alle scuole di ogni ordine e grado"
- Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"- art. 128;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge 6 marzo 2001, n.64 "Istituzione del servizio civile";
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 " Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L.6 luglio 2002 n.137";
- Decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124 " Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro a norma dell'articolo 8 della legge 14.2.2003 n.30", art.1
- Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- Regolamento CE 1234/2007 del 22 ottobre 2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli.;
- Regolamento CE 657/2008 del 10 luglio 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento n. 1234/07 relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136."
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, n.1304 "Relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio"

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE

- Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" convertito con legge 9 agosto 2018, n.96

## **LEGGI REGIONALI:**

- Statuto regionale e relative norme di attuazione.

- Legge regionale 31 luglio 1998 n. 42 "Norme per il trasporto pubblico locale"

- Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"

- Legge regionale Toscana 21 maggio 2008, n.28 "Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa.

- Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 "Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla L.R. n. 104/1995, L.R. n. 65/1997, L.R. n. 78/1998, L.R. n. 10/2010 e L.R. n. 65/2014, art. 44

- Legge regionale Toscana 4 marzo 2016, n. 22 "Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale."

- Legge Regionale Toscana 12 dicembre 2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese."

- Legge Regionale Toscana 17 luglio 2019, n. 44 "Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015."

## **ALTRA FONTE:**

- D.P.R. 28 luglio 1949, n. 631: "Approvazione del regolamento per la navigazione interna";

- D.M. 06/05/2015 Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale. Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64.

## **FINALITA' TRATTAMENTO**

Attività di controllo e ispettive (art.2-sexies, comma 2, lett. 1) D.Lgs.196/2003)

### **Tipo Dati Trattati**

- Origine razziale ed etnica:

|X|



- Convinzioni religiose: |X|
- Convinzioni filosofiche: |X|
- Convinzioni d' altro genere: |X|
- Dati relativi alla salute attuale: |X|
- Dati relativi alla salute pregresso: |X|
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato: |X|
- Vita sessuale: |X|
- Dati giudiziari: |X|
- Appartenenza sindacale: |X|
- Opinioni politiche: |X|

### **Operazioni particolari**

- Interconnessione:
- Raffronti con altri trattamenti o archivi dello stesso titolare : |X|

### **Operazioni standard**

- Raccolta diretta presso l'interessato: |X|
- Acquisizione da altri soggetti esterni : |X|
  - Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.: |X|

### **Modalità di trattamento dei dati**

- Automatizzato: |X|
- Manuale: |X|

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

L'attività ispettiva concerne la verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti; nonché l'accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lett. 1) D.Lgs.196/2003.

Il trattamento ha per oggetto le attività di vigilanza sugli enti dipendenti e strumentali della Regione, nonché altre attività ispettive svolte dalla Regione, dagli enti strumentali regionali e dagli enti vigilati dalla Regione, connesse allo svolgimento di funzioni istituzionali e non indicate nelle specifiche schede del Regolamento, alle quali si rinvia per quanto riguarda la normativa di riferimento.

I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari individuati nella presente scheda sono effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva in materia scolastica dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome, qualora la materia dell'organizzazione scolastica sia affidata alla potestà esclusiva di tali enti dai rispettivi statuti.

Il personale ispettivo incaricato del trattamento dei dati accede ai soli dati sensibili la cui conoscenza sia indispensabile per adempiere ai propri compiti e doveri d'ufficio, curandone la conservazione secondo le norme di legge.

Tali informazioni possono consistere in dati giudiziari qualora emergano elementi atti a configurare fattispecie di reato.

## Scheda n. 8

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Attività in materia di tributi regionali

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37: "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a) e c), della legge 28 settembre 1998, n. 337"
- Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore"
- Legge 21 maggio 1955, n. 463: "Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche"
- Legge 26 gennaio 1961, n. 29: "Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari"
- Legge 16 maggio 1970, n. 281: "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario"
- Decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito in legge con modificazioni con l'art. unico, L. 28 febbraio 1983 n. 53) "Misure in materia tributaria"-art.5
- Legge 14 giugno 1990, n. 158: "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni"
- Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398: "Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione"
- Decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230: "Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158"
- Legge 8 agosto 1991, n. 264: "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"
- Decreto legislativo 23 gennaio 1992, n. 31: "Rettifica alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230",
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo codice della strada"
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" (art. 23)
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413"
- Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime"

- Decreto legge 3 maggio 1994, n. 330: "Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria" convertito con Legge 27 luglio 1994, n. 473 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria"
- Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative"
- Legge 24 ottobre 2000, n. 323 "Riordino del settore termale"
- D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 43: "Attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all'applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture"
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'irpef e istituzione di un' addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" (art.23)
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662"
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: " Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662"
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473: "Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662"
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"
- Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: "Disposizioni per l'introduzione dell'eURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della L. 17 dicembre 1997, n. 433"
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" (Finanziaria 1999- art. 31, comma 42.)"
- Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46: "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337"
- Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112: "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28.09.1998, n. 337"
- Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56: "Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della Legge 13 maggio 1999, n. 133"
- Legge 27 luglio 2000, n. 212: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"
- Legge 21 novembre 2000, n. 342: "Misure in materia fiscale" ( artt. 50 e 62)
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
- Decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 8 agosto 2002, n. 178) "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", art. 2"
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)"
- Decreto legge 13 gennaio 2003, n. 2. "Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 marzo 2003, n. 39

- Decreto legislativo 13. gennaio 2003, n. 36: "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"
- D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209: "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311: (modificata D.L. 17 agosto 2005 n. 163-art. 1) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)"
- Legge 17 agosto 2005, n. 168: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative"
- Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso"
- Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248) "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"
- Legge 27 dicembre.2006, n. 296: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"
- Decreto legislativo 2.febbraio 2007, n. 26: "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità"
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "(legge finanziaria 2008- art. 1 cc 43,44,45)
- Decreto legge 31 dicembre .2007, n. 248: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31
- Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185: "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" convertito, con modificazioni, in legge. 28 gennaio 2009, n. 2- art. 16.

## **LEGGI REGIONALI:**

- Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 "Istituzione dei tributi propri della Regione"
- Legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 "Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549"
- Legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 "Norme in materia di tasse automobilistiche regionali"
- Legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 "Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.)"
- Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4 "Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione"
- Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 "Norme generali in materia di tributi regionali"
- Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 "Disciplina del servizio fitosanitario regionale.

## **ALTRA FONTE:**

- D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39: "Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche"
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 "Disciplina delle tasse sulle concessioni governative"
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605: "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti .
- D.P.R. 2 novembre 1976 n. 784: "Modificazioni ed integrazioni al DPR 29 settembre 1973 n. 605, concernenti disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti"
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)"
- D.P.C.M. 25 gennaio 1999: "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge n. 449 del 1997"
- D.M. Finanze 18 novembre 1998, n. 462: "Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463"
- D.M. 25 novembre 1998, n. 418: "Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni ordinarie delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali"
- D.M. Finanze 29 aprile 1999: "Rettifica al D.M. 9 aprile 1999 concernente la riscossione del diritto fisso di L. 3.000 per l'interruzione dell'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli od autoscafi consegnati per la rivendita".
- D.M. Finanze 13 settembre 1999: "Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie della tassa automobilistica"
- D.M. Economia e Finanze 1 dicembre 2003: "Modifica del saggio di interesse legale"
- D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 3 agosto 2005: "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"
- D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2007: "Modifica del saggio di interesse legale"
- D.M. Economia e Finanze 4 dicembre 2009: "Modifica del saggio di interesse legale"
- Ordinanza della Corte Costituzionale 10 aprile 2003, n. 120
- Risoluzione del Ministero Economia e Finanze 6 marzo 2008, n. 7/DPF "Art. 29 del d. l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 - Applicazione degli ecoincentivi. Quesito".
- Risoluzione del Ministero Economia e Finanze 21 marzo 2008, n. 8/DPF "Art. 29 del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 - applicazione degli ecoincentivi. Quesiti"
- Circolare 27 gennaio 1998, n. 30/E del Ministero delle Finanze ("Disposizioni tributarie in materia di veicoli"
- Circolare del Ministero delle Finanze 11 maggio 1998, n. 122/E "Veicoli iscritti al Pubblico registro automobilistico - Esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, soprattasse e accessori, e annullamento delle procedure di riscossione coattiva per perdita della proprietà o del possesso - Art 94, commi 7 e 8, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 17, comma 18, della l. 27 dicembre 1997, n. 449
- Circolare 10 luglio 1998, n. 180/E "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 47"
- Circolare 15 luglio 1998 n. 186 del Ministero delle Finanze "Tasse automobilistiche – Esenzioni per disabili- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17"
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate 19 marzo 1999, n. 66 "Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio - Art. 6 decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418"

- Circolare del Ministero delle Finanze 15 gennaio 2001, n. 2 "Modalità di tassazione dei rimorchi per il trasporto di cose - Ulteriori precisazioni"
- Circolare del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2001, n. 12 "Rimorchi adibiti al trasporto di cose precisazioni sulle modalità di tassazione e di riscossione"
- Circolare 11 maggio 2001, n. 46 dell'Agenzia delle Entrate: "Legge finanziaria per l'anno 2001 e ulteriori chiarimenti in materia di agevolazioni per disabili"
- Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 luglio 2002, n. 5/DPF "Art. 2 del D.L. 8 luglio 2002, n.138. Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica per l'acquisto di autoveicoli"
- Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 07 agosto 2002, n. 6/DPF "Art. 2 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138. Ulteriori precisazioni sulle agevolazioni fiscali concernenti l'acquisto di autoveicoli"
- Circolare 28 maggio 2007 n. 17/D dell'Agenzia delle Dogane "Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità"
- Circolare del 07 giugno 2007, n. 2 con oggetto "Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Art. 1, commi 226 e seguenti. Ulteriori chiarimenti in ordine all'acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale"

## **FINALITA' TRATTAMENTO**

Attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale (art. 2-sexies, comma 2, lett.i) D.Lgs 196/2003)

### **Tipo Dati Trattati**

- Dati relativi alla salute attuale:
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato:
- Dati giudiziari:

### **Operazioni particolari**

- Interconnessione:

Raffronti con altri trattamenti o archivi dello stesso titolare :   
(archivi amministrativi)

### **Operazioni standard**

- Raccolta diretta presso l'interessato:
- Acquisizione da altri soggetti esterni : 
  - Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.:

### **Modalità di trattamento dei dati**

- Automatizzato:
- Manuale:

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

Nell'ambito del trattamento di dati personali per la gestione del rapporto tributario da parte della competente struttura regionale, il trattamento di dati giudiziari può verificarsi in relazione allo specifico tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, nell'eventualità di contenzioso di fronte alla Commissione Tributaria: ai fini della decisione della controversia, la Commissione Tributaria può acquisire provvedimenti giudiziari penali definitivi di condanna o di proscioglimento, che vengono trasmessi in copia alla Regione.

I dati relativi allo stato di salute (autocertificazioni relative allo stato di invalidità, verbali e certificati rilasciati dalle Commissioni competenti al riconoscimento dell'invalidità, comunque privi dell'indicazione della diagnosi) vengono utilizzati per l'esenzione al pagamento del bollo auto da parte degli invalidi e vengono trattati direttamente dalla Regione o da ACI per conto della Regione o da altri Enti delegati dalla Regione sulla base della normativa regionale.

I dati provengono all'Amministrazione regionale da parte degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi anche previa richiesta dell'Amministrazione in fase di controllo delle dichiarazioni rese dai contribuenti ai sensi del D.P.R. 445/00 ed in fase di concessione di agevolazioni fiscali.

Sono registrati e conservati sia in forma cartacea che informatizzata e sono trattati ai fini degli adempimenti d'ufficio a carattere tributario previsti dalla legge.



## Scheda n. 9

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative relative a concessioni, autorizzazioni, iscrizioni, agevolazioni, finanziamenti ed altri benefici a persone fisiche da parte della Regione, degli enti e agenzie regionali, degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione

### FONTI NORMATIVO E LEGISLATIVE:

#### Concessione beni demaniali e autorizzazioni ambientali:

D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”

R.D. 25 luglio 1904 n. 523: “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”

R.D. 23 maggio 1924, n. 827: “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”

R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno” ( cave e torbiere )

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775: “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”

Legge 16 maggio 1970 n. 281: “Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario”, Art. 11 ( beni di demanio e patrimonio regionale )

Legge 23 luglio 1991, n. 233: “Finanziamenti per il restauro e il recupero delle Ville Venete”

Legge 21 gennaio 1994, n. 61: “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. n. 496/1993 recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente” (ora ISPRA ex art. 28, D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito in L. 133/2008)

L. 24 ottobre 2000, n. 323: “Riordino del settore termale” ( acque termali )

D.Lgs 4 giugno 1997, n. 143: “Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale” ( foreste )

[D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387](#): “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”

D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, (IPPC), artt. 16 e 17

D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42: “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”

D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152: “ Norme in materia ambientale”

Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1 "Codice della protezione civile".

Interventi di promozione economica

R.D. 2 novembre 1933, n. 1741: “Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti”

R.D. 30 marzo 1942, n. 327: “Codice della navigazione”

Legge 25 luglio 1952, n. 949: “Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione” - contributi in conto interesse e in conto canoni relativi agli investimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane

Legge 28 novembre 1965, n. 1329: “Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili”

Legge 10 aprile 1981, n. 151: “Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore”

Legge 27 febbraio 1985, n. 49: “Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione”. (Fondo rotazione cooperazione).

Legge 8 agosto 1985, n. 443: “Legge-quadro per l'artigianato”

Legge 21 febbraio 1989, n. 83: “Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane”

Legge 29 novembre 1990, n. 380: “Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto”

Legge 9 gennaio 1991, n. 10: “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”

Legge 19 febbraio 1992, n. 488: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415 , recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 , in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive” - agevolazioni a favore di investimenti in aree depresse

Legge 27 ottobre 1994, n. 598: “Investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale”

Legge 8 agosto 1995, n. 341: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse”. (Art. 1). (Incentivi alle imprese)

Legge 28 dicembre 1995, n. 549: “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”. (Incentivi alle imprese)

Legge 28 maggio 1997, n. 140: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica - : Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali”

Legge 7 agosto 1997, n. 266: “Interventi urgenti per l'economia” - incentivi alle imprese

Legge 27 dicembre 1997, n. 449: “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Legge finanziaria 2001” art. 148: (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

Legge 23 agosto 2004, n.239: “Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”

D.Lgs. 26 maggio 2004 n. 154: “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38”

D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206: “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229”

D.Lgs 22 febbraio 2006, n.128: “Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di G.P.L., nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di G.P.L. in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239

D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631: “Approvazione del regolamento per la navigazione interna”

D.P.R. 18 aprile 1994, n.420: “Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali”

D.M. (Politiche agricole e forestali) 7 aprile 2006: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento” (misure di sostegno)

Reg. (CE) 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

Reg. (CE) n. 2792/1999: (Azioni strutturali nel settore della pesca – SFOP)

Reg. (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento Ce 1783/99

Reg. (CE) 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT)

Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento 1260/1999

Reg. (CE) 1084/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento CE 1164/1994

Reg. (CE) 1085/2006 del Consiglio del 17 luglio 2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo della Pesca

Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26.03.2007 recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la Pesca.

Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, n.1299

"Recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea"

Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, n.1304  
"Relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio"

Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 25 febbraio 2014, n. 184 "Che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»"

Regolamento delegato (UE) della Commissione 3 marzo 2014, n. 480 "Che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca"

Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 22 settembre 2014, n. 1011 "Recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi"

Regolamento delegato (UE) della Commissione 8 luglio 2015, n. 1970/2015 “Che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca”.

### **Normativa antimafia, accertamento requisiti morali:**

R.D. 17 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”

R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523: “Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”,

Legge 31 maggio 1965, n. 575: “Disposizioni contro la mafia”

Legge 02 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”

Legge 6 giugno 1974, n. 298: “Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada”

Legge 3 maggio 1985, n. 204: “Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio”,

Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958 n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore”

Legge 19 marzo 1990 n. 55: “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”

Legge 8 agosto 1991, n. 264: “Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di transito”

Legge 25 agosto 1991, n. 287: “Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”

Legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”

Legge 30 marzo 1998, n. 61: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi”

Legge 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”

Legge 24 novembre 2003, n. 326 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 269/2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (art. 48 e art. 50)” D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285: “Nuovo codice della strada”

D.Lgs 08 agosto 1994, n. 490: “Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia”

D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395: “Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”

D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

D.Lgs 24 aprile 2006, n. 219: “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”,

Dlgs.vo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

D.P.R. 03 giugno 1998, n. 252: “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 : “Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni”

D.M. 05 giugno 1985, n. 1533: “Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri”

D.M. 16 aprile 1996, n. 338: “Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”

Garante Privacy: Autorizzazione n. 7/2009 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (Capo IV, punto 2, lett. e), Certificazioni antimafia).

## **Ex II.PP.AB:**

Legge 21 dicembre 1978, n. 845: “Legge-quadro in materia di formazione professionale” (in particolare l'art.5)

D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109: “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449”,

Legge 08 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

D.Lgs 4 maggio 2001, n. 207: “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328”.

## **Studi Universitari**

Legge 2 dicembre 1991, n. 390: “Norme sul diritto agli studi universitari”

## **Normativa di carattere generale applicabile ai controlli di secondo livello sui contributi comunitari FESR e FSE erogati dalla Regione**

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 966/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012

REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE

## **Politiche del lavoro**

Legge 23 luglio 1991, n.223 "Cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione"

Legge 19 luglio 1993, n.236 "Interventi a sostegno dell'occupazione"

Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" convertito con legge 9 agosto 2018, n.96

## **Leggi Regionali.**

Statuto Regionale e relative norme di attuazione, ivi comprese le norme che disciplinano l'esistenza di specifici albi, elenchi, catasti.

Legge regionale 6 settembre 1993 n. 67 art. 6 "Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi a noleggio"

Statuto regionale e relative norme di attuazione, ivi comprese le norme che disciplinano l'esistenza di specifici albi, elenchi, catasti

Legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 "Disciplina delle attività di promozione economica e di supporto al processo di internazionalizzazione"

Legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 "Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private)"

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"

Legge regionale 29 dicembre 2003 n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività".

Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 "Istituzione del servizio civile regionale"

Legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 "Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti"

Legge Regionale Toscana 17 luglio 2019, n. 44 "Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015."

Legge Regionale Toscana 12 dicembre 2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese."

Legge regionale Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale."

Legge regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 "Codice del Commercio."

Legge regionale Toscana 21 maggio 2008, n.28 "Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa."

Legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri".

## **ALTRE FONTI :**

D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 "Polizia delle miniere e delle cave"

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34: "Regolamento di istituzione del sistema di qualità per gli esecutori di LL.PP."

D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290: "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997)" (patentini).

D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221: "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate"

D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298: "Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico"

D.P.C.M. 09 aprile 2001: "Disposizioni per l'unificazione di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art.4 della legge n.390/1991"

D.M. 17 dicembre 1945: "Disciplina per l'assunzione del taglio dei soprassuoli boschivi"

D.M. 6 luglio 1999 "Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano"

D.M. 1 agosto 2000 (Ministero della Sanità): "Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie"

D.M. 14 dicembre 2001, n. 454: "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica"

D.M. 18 luglio 2003, n. 266 (Ministero dell'Economia e delle Finanze): "Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460"

D.M. Infrastrutture e trasporti 28 aprile 2005, n.161: "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci"

Provvedimenti regionali di attuazione di interventi di natura comunitaria Decisioni U.E. di approvazione dei DOCUP regionali.

DOCUP 2000-2006 Misura 1.2: "Fondo di rotazione per l'artigianato".

Decisioni della Commissione Europea che approvano i Programmi di iniziativa comunitaria Interreg IIIA Italia-Slovenia, Italia-Austria, Transfrontaliero adriatico, Spazio alpino, CADSES, Medoc. DGR che adottano i documenti di programmazione dei Programmi predetti.

Atti di intesa stipulati dagli Enti per il Diritto allo Studio con le Università.

regolamento 17 luglio 2001, n. 31/r "regolamento di attuazione della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private"

Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020"

Orientamenti EGESIF della Commissione Europea su argomenti inerenti i Fondi strutturali e di investimento europei

D.P.G.R. 1 dicembre 2004 n. 69 "Regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2003 n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) concernente organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza".

D.P.G.R. 19 maggio 2008 n. 24 "Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile ee disciplina della relativa attività)- Abrogazione del D.P.G.R. 30 giugno 2004 n. 34 concernente disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003 n. 67. Interventi finanziari della Regione per attività di soccorso- Modifiche al D.P.G. 3 marzo 2006 n. 7 concernente il regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003 n. 67".

D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni".

D.P.G.R. 16 agosto 2016 n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutelate delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015".

Decisione di esecuzione della Commissione C( 2014) n. 9913 del 12 dicembre 2014 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Toscana - Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Toscana in Italia (di seguito Por Ico Fse 2014-2020) e successive mod. e int.

Delibera di Giunta regionale n. 17 del 12 gennaio 2015: Regolamento (UE) n.1303/2013 - Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 che approva il programma operativo "Regione Toscana Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020", nel quadro dell'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e successive mod. e int.

## **FINALITA' TRATTAMENTO**

Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni (art.2-sexies, comma 2, lett. m) D. Lgs.vo 196/2003)?

Attività di controllo e ispettive (art.2-sexies, comma 2, lett. l) D.Lgs.196/2003)?

Archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, per fini scientifici (art. 2-sexies, comma 2, lett. cc) D.Lgs.196/2003)?

### **Tipo Dati Trattati**

- Origine razziale ed etnica:
- Convinzioni religiose:
- Convinzioni filosofiche:
- Convinzioni d' altro genere:
- Dati relativi alla salute attuale:
- Dati relativi alla salute pregresso:
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato:



- Dati giudiziari:
- Appartenenza sindacale:
- Opinioni politiche:

### **Operazioni particolari**

- Interconnessione raffronti con altri trattamenti o archivi di altro titolare:   
(raffronti: Amministrazioni Certificanti, ai fini dei controlli previsti dal D.P.R. 445/2000).
- Comunicazione:   
(Autorità Giudiziaria )

### **Operazioni standard**

- Raccolta diretta presso l'interessato:
- Acquisizione da altri soggetti esterni : 
  - Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.:

### **Modalità di trattamento dei dati**

- Automatizzato:
- Manuale:

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

La scheda riguarda i trattamenti effettuati dalla regione, dagli enti e agenzie regionali (agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura, enti per il diritto allo studio universitario, altri enti strumentali) e dagli altri enti vigilati e controllati dalla regione. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione ad appalti pubblici, ai sensi del D.Lgs. 163/06, per attività di controllo, ispettive, sanzionatorie connesse ai procedimenti in oggetto, nonché per l'accertamento dei requisiti morali richiesti da specifiche normative (iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari, rilascio licenza di P.S. ai titolari delle agenzie di viaggio, concessione di finanziamenti o contributi alle imprese di costruzione ed alle cooperative di abitazione per la realizzazione o il recupero di alloggi di edilizia residenziale agevolata, apertura di autoscuole e scuole nautiche, autorizzazione officine di revisione, etc.). Il trattamento dei dati relativi allo stato di salute riguarda anche specifici trattamenti di dati relativi al rilascio di autorizzazioni/concessioni a persone fisiche quando la disciplina di settore applicabile prevede la verifica delle condizioni fisiche degli interessati (autorizzazione uso gas tossici, concorsi per gestione farmacie, etc.). I dati relativi allo stato di salute possono essere trattati, altresì, nei procedimenti di erogazione di contributi/agevolazioni, se indispensabili per l'accertamento dei requisiti previsti dalla disciplina di settore applicabile per l'erogazione dei contributi/agevolazioni medesimi e/o per la loro revoca. Ai fini dei controlli delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dai richiedenti i benefici ed in fase di concessione dei benefici medesimi, possono essere effettuati raffronti di dati sensibili e giudiziari con altri Titolari/Amministrazioni Certificanti, ai fini dei controlli previsti dal D.P.R. predetto.

### **Contributi a soggetti privati a seguito di eventi calamitosi.**

A seguito di un evento calamitoso di rilevanza regionale, la Regione può assegnare contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati : il contributo è liquidato al Comune di residenza che gestisce e tratta i dati comuni di tali beneficiari (nome, cognome, c.f., indirizzo, età).?

Per quanto concerne i dati sensibili, il dato relativo alla salute rileva solo per la presenza o meno, all'interno di un nucleo familiare, di una situazione di invalidità, senza che peraltro possa essere individuato il singolo soggetto che ne è portatore, ai soli fini dell'ammontare dei predetti benefici.?

### **Dati relativi ad alunni delle Scuole statali e paritarie - diritto allo studio non universitario**

Nei casi di interventi a favore delle famiglie di alunni delle scuole statali e paritarie, il trattamento ha ad oggetto la raccolta, la conservazione e l'utilizzo (ai fini dell'idoneità all'ottenimento del contributo) dei dati sanitari indispensabili dei richiedenti il beneficio per l'accertamento dei relativi requisiti.

### **Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario**

Il trattamento effettuato dagli Enti/Aziende per il Diritto allo studio universitario ha ad oggetto le procedure amministrative finalizzate all'erogazione di borse di studio o benefici economici a persone fisiche in possesso di requisiti predefiniti, nell'ambito di quanto disposto dalla Legge 2 dicembre 1991 n. 390 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. Nel corso di tale attività l'Ente/azienda per il Diritto allo Studio effettua un trattamento di dati sensibili in sede di acquisizione della documentazione contenente alcuni requisiti il cui accertamento è indispensabile per l'erogazione, in certe situazioni personali, della borsa di studio o comunque del beneficio, e precisamente: in caso di richiedente disabile, questi deve presentare idonea certificazione di riconoscimento della invalidità priva di diagnosi; in caso di richiedente straniero non appartenente all'Unione Europea, questi deve presentare copia del visto e del permesso di soggiorno in corso di validità, ed eventualmente, se del caso, attestato ufficiale relativo alla condizione di apolide o rifugiato politico. Le notizie riferite alle condizioni economiche dei richiedenti le borse di studio e i benefici sono idonee a rivelare dati sensibili di terzi qualora, in sede di richiesta di revisione dell'importo del beneficio, l'indicazione dello stato di salute di componenti il nucleo familiare del richiedente (componenti individuati con i criteri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.221/1999) sia indispensabile per attestare il peggioramento delle condizioni economiche del richiedente e quindi per la rideterminazione del beneficio economico spettantegli. Il beneficio economico erogato dall'Ente/Azienda per il Diritto allo Studio può concretarsi anche sotto forma di assegnazione di posto letto in apposite residenze individuate dall'Ente. Può essere effettuato il trattamento di dati sensibili nel caso in cui il beneficiario intenda prorogare la presa di possesso del posto assegnatogli, in quanto questi è tenuto a presentare documentazione idonea a giustificare la proroga per motivi di salute o di famiglia.

## **Scheda n. 10**

### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

Attività amministrative correlate al diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio), all' incontro domanda-offerta di lavoro, alla banca dati regionale agevolazioni per le assunzioni

### **FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:**

- Legge 13 marzo 1958, n. 308 "Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti" .
- Legge 29 marzo 1985, n. 113 "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti"
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
- Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469: "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14.02.2003, n. 30"
- Regolamento (CE) 1612/68 "Regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità"
- Regolamento (UE, EURATOM) N. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012
- Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio
- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

### **LEGGI REGIONALI:**

- Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"
- Legge regionale 08 giugno 2018, n. 28 "Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

### **ALTRA FONTE:**

- D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333: "Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- D.M. 13 gennaio 2000 n. 91: "Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68"
- D.M. 13 ottobre 2004 "Borsa Nazionale Continua del Lavoro"
- D.M. 4 febbraio 2010: "Criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili"
- D.M. 2 novembre 2010 "Disposizioni riguardanti il prospetto informativo disabili"
- Dec. 23 dicembre 2002 n. 2003/8/CE. Decisione della Commissione che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro. (compresa la rete EURES- European Employment Services - Servizi europei per l'impiego)
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 22 gennaio 2010 "Assunzioni obbligatorie. Prospetto informativo di cui al novellato art. 9, comma 6, della L. 12 marzo 1999, n. 68. Indicazioni operative"
- Dec. 22 ottobre 1993, n. 93/569/CEE: Decisione della Commissione relativa all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità riguardo segnatamente ad una rete denominata EURES (EUROpean Employment Services). (La decisione 93/569/CEE è abrogata. Tuttavia, essa continua ad applicarsi a operazioni rispetto alle quali è stata presentata domanda prima dell'entrata in vigore della presente decisione).
- Decisione di esecuzione della Commissione C( 2014) n. 9913 del 12 dicembre 2014 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Toscana - Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Toscana in Italia (di seguito Por Ico Fse 2014-2020) e successive mod. e int.
- Regolamento regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R "Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di incontro fra domanda e offerta ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione"
- Delibera di Giunta regionale n. 17 del 12 gennaio 2015: Regolamento (UE) n.1303/2013 - Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 che approva il programma operativo "Regione Toscana Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020", nel quadro dell'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e successive mod. e int.

## **FINALITA' TRATTAMENTO**

Instaurazione, gestione ed estinzione di rapporto di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione, collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza e salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva(art.2-sexies, comma 2, lett. dd) D.Lgs.196/2003)

### **Tipo Dati Trattati**

- Convinzioni religiose:
- Convinzioni filosofiche:
- Dati relativi alla salute attuale:
- Appartenenza sindacale:
- Opinioni politiche:

### **Operazioni particolari**

- Comunicazione:
- (Province e/o altri Enti strumentali regionali a cui la Regione abbia delegato competenze in materia di mercato del lavoro INPS; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

### **Operazioni standard**

- Raccolta diretta presso l'interessato:
- Acquisizione da altri soggetti esterni :
- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.:

### **Modalità di trattamento dei dati**

- Automatizzato:
- Manuale:

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

Il trattamento dei dati è effettuato dalla Regione e/o dagli enti strumentali regionali in materia di lavoro (ente/agenzia regionale lavoro).

#### **A) Procedimento per l'assunzione di disabili (collocamento obbligatorio)**

Le leggi regionali attribuiscono alla Regione la titolarità dell'archivio relativo alle attività di supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro. Il trattamento di dati sanitari riguarda la parte relativa al collocamento dei disabili. Il trattamento dei dati personali da parte della Regione riguarda esclusivamente i compiti di gestione e di manutenzione del sistema informativo di supporto all'attività degli Enti cui sono delegate le funzioni amministrative relative al collocamento obbligatorio. Eventuali elaborazioni e analisi statistiche sono effettuate su dati privi di elementi identificativi.

#### **B) Banca dati regionale agevolazioni per le assunzioni**

Trattamento previsto dalla L. 68/1999, art. 13, e dalle leggi regionali in materia. Il trattamento è finalizzato a definire eventuali maggiorazioni del contributo esonerativo previsto dalla L. 68/1999 e all'adozione dei provvedimenti di assegnazione di facilitazioni (contributi e sgravi) ai datori di lavoro privati per l'assunzione di lavoratori disabili. Le Regioni comunicano i dati necessari alla ripartizione del Fondo al Ministero delle politiche sociali e del lavoro di cui al D.M. 4 febbraio 2010, secondo le modalità previste nel parere del Garante 3 febbraio 2011 (Registro provvedimenti n.45 del 3 febbraio 2011) - pubblicato sul Bollettino del Garante per la protezione dati personali n.124/febbraio 2011. La legge prevede che i datori di lavoro, avendo l'obbligo di assumere personale disabile, inviino periodicamente al Sistema Informativo Lavoro (SIL), quale nodo informativo regionale della rete telematica "Borsa Nazionale Continua del Lavoro", dei prospetti indicanti l'organico e i disabili in forza. In base a tali prospetti sono inviati, presso i medesimi datori di lavoro, disabili con professionalità che possono essere occupate nelle unità produttive. I prospetti

sono redatti ai sensi dell'art. 9, co. 6, della L. 68/1999, sulla base delle indicazioni di cui al DM 2.11.2010. Il trattamento ha ad oggetto dati in ordine allo stato di salute attuale di persone disabili, acquisiti anche da altri soggetti esterni alla Regione (o Ente regionale strumentale), nell'ambito delle proprie attribuzioni e funzioni (Centri per l'impiego delle province), elaborati sia in forma cartacea sia in forma automatizzata presso i competenti uffici regionali. Tali dati sono trattati solo se indispensabili al collocamento dei lavoratori disabili. Le schede anagrafico-professionali dei disabili contengono l'indicazione delle percentuali di invalidità e i contenuti della relazione conclusiva rilasciata dalla commissione sanitaria in ordine a prescrizioni e suggerimenti per l'inserimento lavorativo. Il procedimento amministrativo per l'erogazione degli incentivi alle assunzioni (ex art. 13, L. 68/1999), ai datori di lavoro, coinvolge differenti uffici regionali, in relazione alle diverse fasi del procedimento, e richiede che la Regione acquisisca dalle Province i dati personali identificativi dei lavoratori assunti, con il relativo periodo di assunzione, sulla base del quale si determina il contributo ai datori di lavoro. Poiché il contributo viene erogato tramite INPS, si procede alla verifica delle dichiarazioni dei datori di lavoro (ai sensi del D.P.R. 445/00) attraverso il riscontro degli elenchi ricevuti dalle Province con le informazioni disponibili presso la banca dati INPS. Le comunicazioni sono indirizzate alle Province per rettifiche.

C) Servizio EURES: incontro domanda-offerta di lavoro nell'ambito dell'attività del servizio EURES (EUROpean Employment Services), le persone in cerca di lavoro possono presentare il curriculum vitae al predetto servizio. Il curriculum vitae può contenere dati sensibili quali, ad esempio, informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, opinioni politiche, convinzioni religiose. Tali dati sensibili sono oggetto di trattamento solo se strettamente indispensabili per valutare le esperienze professionali e le competenze personali ai fini dell'incontro domanda-offerta.

Datori di lavoro. Nei casi in cui i datori di lavoro che presentino, ai sensi dell'art. 9, co. 6°, della L. 68/1999 e del relativo decreto attuativo, D.M. 2.11.2010, i prospetti indicanti l'organico e i disabili in forza per il tramite di associazioni sindacali od organizzazioni di categoria, il trattamento riguarda anche informazioni relative all'adesione dei datori di lavoro medesimi a tali organizzazioni od organizzazioni a carattere sindacale.

Albo regionale delle agenzie per il lavoro ed Elenco regionale dei soggetti pubblici e privati, accreditati a svolgere servizi al lavoro nel territorio della Regione di cui alla L.R. del 26.7.2002, n. 32. Il trattamento di dati giudiziari è effettuato nell'ambito delle procedure istruttorie di verifica dei requisiti prescritti dalla normativa regionale circa la insussistenza di sentenze di condanna e/o misure di prevenzione da parte dei legali rappresentanti dei soggetti richiedenti la iscrizione in elenco.

## Scheda n. 11

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Gestione dati relativi ai partecipanti a corsi ed attività formative

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1044: "Piano quinquennale per l'Istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato"
- Legge 2 gennaio 1989, n. 6: "Ordinamento della professione di guida alpina",
- Legge 8 marzo 1991, n. 81: "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina"
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" (art. 13. Integrazione scolastica.)
- Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270: "Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
- Legge 21 gennaio 1994, n.61, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.61, in materia di riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell' Agenzia nazionale per la protezione ambientale" (artt. 1 e 3)
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" (art. 139. Trasferimenti alle province ed ai comuni.)
- Legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"
- Legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- Legge 21 novembre 2000, n. 353: "Legge quadro in materia di incendi boschivi"
- Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207: "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della l. 8/11/2000 n. 328. (EX IPAB)"
  
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53"
- Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185: "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" (convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2, art. 19, commi 1, 1-bis, 8 e 9)
- Decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 (convertito in L. 9 aprile 2009, n. 33., art. 7-ter) "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario"
- Regolamento (UE, EURATOM) N. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012
- Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

- Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio

- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

## **LEGGI REGIONALI:**

- Leggi regionali in materia di formazione professionale e di lavoro

- Leggi regionali che attribuiscono alle ARPA la competenza a gestire corsi in autonomia in materia ambientale

- Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"

- Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)""

- Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze""

## **ALTRA FONTE:**

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

- D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione".

- D.M. 25 maggio 2001, n.166: "Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale"

- D.M. Istruzione, Università e ricerca 5 agosto 2010, n. 74 "Anagrafe nazionale degli studenti"

- Circolare Interministeriale del 12 ottobre 2007 "Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario"

- Circolare del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 febbraio 2009, n. 2.

- Decisione di esecuzione della Commissione C( 2014) n. 9913 del 12 dicembre 2014 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Toscana - Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Toscana in Italia (di seguito Por Ico Fse 2014-2020) e successive mod. e int.

- Delibera di Giunta regionale n. 17 del 12 gennaio 2015: Regolamento (UE) n.1303/2013 - Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 che approva il programma operativo "Regione Toscana Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020", nel quadro dell'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e successive mod. e int.

## **FINALITA' TRATTAMENTO**

Istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (art.2-sexies, comma 2, lett. bb) D. Lgs.vo 196/2003)?



Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni (art.2-sexies, comma 2, lett. m) D. Lgs.vo 196/2003)?

Instaurazione, gestione ed estinzione di rapporto di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione, collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza e salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva(art.2-sexies, comma 2, lett. dd) D.Lgs.196/2003).?

Attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci (art.2-sexies, comma 2, lett. s) D. Lgs.vo 196/2003)

### **Tipo Dati Trattati**

- Convinzioni religiose: |X|
- Convinzioni filosofiche: |X|
- Convinzioni d' altro genere: |X|
- Dati relativi alla salute attuale: |X|
- Dati relativi alla salute pregresso: |X|
- Dati giudiziari: |X|
- Appartenenza sindacale: |X|

### **Operazioni particolari**

- Comunicazione: |X|

Gestori esterni del servizio mense e società che effettuano il servizio di trasporto scolastico (nel caso che tali gestori e società esterne si configurino come titolari autonomi e non come responsabili esterni di trattamento),

### **Operazioni standard**

- Raccolta diretta presso l'interessato: |X|
- Acquisizione da altri soggetti esterni : |X|
- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.: |X|

### **Modalità di trattamento dei dati**

- Automatizzato: |X|
- Manuale: |X|

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

La Regione, le Aziende Sanitarie e gli altri Enti strumentali, per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, trattano dati sanitari per la gestione di corsi di istruzione ed aggiornamento professionale limitatamente alla conoscenza di eventuali situazioni di malattia, limitazione funzionale e disabilità, ove indispensabili per l'accesso alle attività formative e la loro gestione e/o per mettere a disposizione dei partecipanti che lo richiedano, ausili didattici indispensabili all'utile frequenza delle attività formative medesime.

Il trattamento può riguardare dati sensibili, inerenti lo stato di salute, le convinzioni filosofiche e d'altro genere, o l'adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, e dati giudiziari, in quanto i corsi sono rivolti a particolari categorie di soggetti (ad es. corsi per tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti, corsi per non vedenti, corsi per ex-carcerati, ecc.) o a partecipanti con particolari requisiti, anche con riferimento all'appartenenza a determinate organizzazioni sindacali, di opinione, o di categoria.

Tali dati sono trattati nei limiti in cui ciò sia strettamente indispensabile per gestire le attività di erogazione della suddetta formazione.

Il trattamento di dati sensibili può avvenire anche nell'ambito della raccolta dei dati relativi agli studenti soggetti all'obbligo scolastico e formativo, in attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, modificata, dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, che ha istituito il sistema nazionale e regionale delle anagrafi degli studenti.

In tali anagrafi sono oggetto di trattamento dati idonei a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose o di altro genere e dati giudiziari indispensabili ad individuare il soggetto presso il quale lo studente assolve l'obbligo scolastico (scuole paritarie, strutture ospedaliere, case circondariali, ecc.).

Nel caso di gestione del servizio di mensa/ristorazione, fornito nell'ambito dell'attività di formazione dall'ente/amministrazione che gestisce i corsi/progetti di formazione, dati sensibili relativi a convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere e/o di salute dei partecipanti ai corsi/progetti medesimi, possono essere rilevati indirettamente da particolari scelte per il servizio di mensa (pasti vegetariani e/o rispondenti a determinati dettami religiosi e/o rispondenti a intolleranze alimentari, ecc.).

### **Trattamento di dati da parte delle EX IPAB e Aziende servizi alla persona**

Il trattamento dei dati riguarda l'attività relativa alla gestione degli asili nido, dei servizi per l'infanzia e di istruzione. I dati sensibili degli alunni, relativi alle specifiche situazioni patologiche del minore, possono essere comunicati direttamente dalla famiglia. Inoltre, alcune particolari scelte per il servizio di mensa (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a rivelare indirettamente le convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere) dei genitori degli alunni e/o di salute degli alunni stessi.

Le informazioni raccolte possono essere comunicate sia ad eventuali gestori esterni del servizio mense, che provvedono all'erogazione del servizio sia a società che effettuano il servizio di trasporto scolastico (nel caso che tali gestori e società esterne si configurino come titolari autonomi e non come responsabili di trattamento).

## Scheda n. 12

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 : "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" art. 117
- Legge 26 maggio 1970, n. 381: "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti".
- Legge 27 maggio 1970, n. 382: "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili"
- Legge 30 marzo 1971 n. 118: "Conversione in legge del D.L. 30.01.1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"
- Legge 29 luglio 1975, n. 405: "Istituzione dei Consultori Familiari"
- Legge 22 dicembre 1975, n. 685: "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"
- Legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale "
- Legge 22 maggio 1978, n. 194 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"
- Legge 11 febbraio 1980 n.18: "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"
- Legge 11 marzo 1988, n. 67: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988)"
- D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509 "Revisione delle minorazioni e dei benefici economici"
- Legge 5 giugno 1990, n.135:"Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS"
- Legge 26 giugno 1990, n. 162 "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della Legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"
- Legge 11 ottobre 1990, n. 289 "Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi"
- Legge 15 ottobre 1990 n.295: "Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.Legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti."(istituzione di commissioni mediche per l' accertamento nelle ASL)
- Legge 5 febbraio 1992 n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica" – Art. 11: Previdenza e assistenza

- Legge 21 gennaio 1994, n.61: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 04.12.1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenda Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. (ANPA)"
- Legge 23 dicembre 1996 n. 648: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1996 . n.36 recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996"
- Legge 28 agosto 1997, n. 284 "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati
- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59." (art. 130. Trasferimento funzioni dello Stato a Regioni ed Enti Locali)
- Decreto legislativo 24 aprile 1998 n.124: "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della Legge 27.12.1997, n. 449."
- Legge 12 marzo 1999, n. 68: "Diritto al lavoro e collocamento mirato del disabile"
- Legge 26 febbraio 1999 n. 39:"Conversione in legge, con modificazioni, del D.Legge 28 dicembre 1998 n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998 –2000"
- Legge 18 febbraio 1999, n. 45 "Disposizioni per il Fondo Nazionale di Intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze"
- Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"
- Decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230: "Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della Legge 30 novembre 1998, n. 419"
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- Legge 24 ottobre 2000, n. 323 "Riordino del settore termale"
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- Legge 23 dicembre 2000 n. 388:"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001)
- Legge 16 novembre 2001, n. 405 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.", art. 2 comma 5
- Legge 8 febbraio 2001, n. 12 "Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore"
- Legge 6 marzo 2001, n. 52: "Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo"
- Legge 30 marzo 2001, n. 125: "Legge-quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati"
- Legge 24 novembre 2003 n.326 " Conversione in legge con modificazioni del dl.30 settembre 2003 n.269 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici " (art. 48 e art. 50)
- Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219: "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE"
- Legge 6 agosto 2008, n.133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione

tributaria” (in particolare, capo IV Spesa sanitaria e per invalidità, art. 79 Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria)

- D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

- Legge 15 marzo 2010, n. 38 "Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” e disposizioni attuative

## **LEGGI REGIONALI:**

- Leggi regionali in materia sanitaria,

- Leggi regionali che istituiscono Agenzie e Istituti scientifici regionali in ambito sanitario,

- Leggi regionali che attribuiscono all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale compiti di supporto tecnico scientifico anche in relazione alla tutela della salute

- Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 "Tutela sanitaria dello sport"

- Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”

- Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74 “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”

## **ALTRA FONTE:**

- D.P.R. 24 luglio 1977, n.616: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382". (artt. n 17 e 27)

- D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 "Regolamento Polizia Mortuaria” art.1 c.7 (Registro Cause di morte)

- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”

- D.P.R. 27 marzo 1992, n. 72 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”

- D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 "Riordinamento procedimenti riconoscimento minorazioni civili e concessione benefici economici”

- D.P.R. 10 novembre 1999: "Approvazione del progetto obiettivo "Tutela salute mentale 1998 – 2000”

- D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 "Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale”

- D.P.R. 28 luglio 2000, n. 271 "Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni”

- D.P.R. 28. luglio 2000 n. 272: "Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta. Allegato e): assistenza domiciliare ai bambini con patologia cronica.”:

- D.P.R. 13 febbraio 2000, n. 333 "Atto di indirizzo e coordinamento per l’accertamento della capacità del disabile ai fini del collocamento mirato al lavoro”

- D.P.R. 3 maggio 2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003”

- D.P.C.M. 14 settembre 1999 - Dipartimento per gli Affari sociali – "Istituzione dell'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze”

- D.P.C.M. 26 maggio 2000 "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”

- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 ”Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”

- Provvedimento Conferenza Stato-Regioni del 4 aprile 2000 "Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi"
- D.P.C.M. 26 marzo 2008 "Attuazione dell'art.1, comma 810, lettera c) della legge 296/2006, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività"
- D.P.C.M. 1 aprile 2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali della sanità penitenziaria"
- D.M. 18 febbraio 1982 "Tutela Sanitaria Attività Sportiva Agonistica"
- D.M. 7 febbraio 1983 "Elenco delle malattie infettive sottoposte a denuncia obbligatoria"
- D.M. 28 febbraio 1983 "Tutela Sanitaria Attività Sportiva non Agonistica"
- D.M. 28 febbraio 1983 "Integrazione e rettifica al D.M. 18.02.1982 concernente norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica"
- D.M. 15 gennaio 1988 "Sorveglianza delle infezioni trasmissibili con trasfusioni di sangue"
- D.M. 30 novembre 1990, n. 444 "Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei Servizi per le Tossicodipendenze da istituire presso le Unità Sanitarie Locali"
- D.M. 15 dicembre 1990 "Istituzione del Sistema Informativo Malattie Infettive – SIMI"
- D.M. 1 febbraio 1991 "Rideterminazione forme morbose che danno diritto all'esenzione"
- D.M. Tesoro 5 agosto 1991, n.387 : "Norme di coordinamento disposizioni della Legge 295/90"
- D.M. 5 febbraio 1992 "Tabelle di invalidità civile"
- D.M. 19 febbraio 1993 "Approvazione dello schema - tipo di convenzione tra Unità Sanitarie Locali ed enti, società, cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope"
- D.M. 4 marzo 1993 "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alla persona handicappata"
- D.M. 12 luglio 1993 "Registro Malattia di Gaucher"
- D.M. 3 agosto 1993 "Linee di indirizzo per la prevenzione, la cura e il reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in materia di alcoldipendenze"
- D.M. 29 novembre 1993 "Registro Assuntori dell'ormone della crescita"
- D.M. 13 marzo 1995 "Norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti"
- D.M. 28 settembre 1999 "Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative"
- D.M. 22 novembre 1999 "Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"
- D.M. 28 maggio 1999, n. 329 "Regolamento individuazione malattie croniche e invalidanti ai sensi del D.Lgs. n. 124/98"
- D.M. 24 aprile 2000 "Progetto obiettivo materno infantile allegato al piano sanitario nazionale 1998–2000"
- D.M. 27 ottobre 2000, n. 380 "Scheda di dimissione ospedaliera"
- D.M. Sanità 22 marzo 2001 "Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale"
- D.M. 18 maggio 2001, n.279 "Aggiornamento D.M. 329/99- Registro Malattie Rare"
- D.M. 21 maggio 2001, n. 296 "Aggiornamento D.M. 329/99"
- D.M. 21 maggio 2001, n. 308 "Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo

residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge LEGGE 8 novembre 2000, n. 328"

- D.M. 16 luglio 2001, n. 349: Regolamento recante: "Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni"
- D.M. 12 dicembre 2001 "Indicatori di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza sanitaria"
- D.M. 21 dicembre 2001 "Reg. Creutzfeld-Jakob"
- D.M. 27 aprile 2001 "Istituzione del corso "pilota", a carattere nazionale, di alta qualificazione teorico-pratica in cure palliative"
- D.M. 31 luglio 2007 " Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto";
- D.M. 17 dicembre 2008 " Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza";
- D.M. 17 dicembre 2008 "Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali";
- D.M. 17 dicembre 2008 " Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare"
- D.M. 10 dicembre 2009 "Controlli sulle cartelle cliniche"
- D.M. 11 dicembre 2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria , tramite il supporto del sistema Tessera Sanitaria"
- D.M. 11 giugno 2010 "Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze"
- D.M. 15 ottobre 2010 "Istituzione del sistema informativo per la salute mentale"
- Provvedimento 8 Marzo 2001 "Accordo tra il Ministro della sanità e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulle linee-guida concernenti la prevenzione, la diagnostica e l'assistenza in oncologia"
- Provvedimento Commissione Unica del Farmaco 20 luglio 2000 "Istituzione dell'elenco delle specialità medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario nazionale"
- Provvedimento Commissione Unica del Farmaco 31 gennaio 2001 "Monitoraggio clinico dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536 convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648"
- Convenzione nazionale Medici di medicina generale
- Piano Sanitario Nazionale
- Piano Sanitario Regionale
- "Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria" approvato annualmente dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome
- Accordo Stato - Regioni 21 gennaio 1999, n. 593 per la "Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti"
- l'Accordo Quadro Stato - Regioni 22 febbraio 2001 per lo "Sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS)"
- Linee guida Garante della privacy in tema di trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario - 5 maggio 2011
- D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Livelli essenziali di assistenza sanitaria"

## **FINALITA' TRATTAMENTO**

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale (art.2-sexies, comma 2, lett. v) D.Lgs.196/2003)

## Tipo Dati Trattati

- Origine razziale ed etnica:
- Dati relativi alla salute attuale:
- Dati relativi alla salute pregresso:
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato:
- Vita sessuale:
- Dati giudiziari:

## Operazioni particolari

- Interconnessione raffronti con altri trattamenti o archivi dello stesso titolare:
- Comunicazione:

(Aziende sanitarie; altre Regioni; Agenzia regionale di sanità; Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO); Ministero della salute (relativamente ai flussi segnalati nelle seguenti schede dell'Allegato A: n.13, n.15, n.20, n.24, n.26, n.28) )

## Operazioni standard

- Raccolta diretta presso l'interessato:
- Acquisizione da altri soggetti esterni :
- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.:

## Modalità di trattamento dei dati

- Automatizzato:
- Manuale:

## DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di tutela della salute dei cittadini, attraverso interventi di diagnosi, cura e riabilitazione, il Servizio Sanitario Nazionale, nelle diverse articolazioni, ha l'esigenza di svolgere attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della appropriatezza e della qualità dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente, di valutazione dei fattori di rischio per la salute (art. 8 octies e art. 10 D. Lgs 502/92).

Il trattamento dei dati è effettuato dalla Regione, dall'Agenzia Regionale di Sanità, dalle Agenzie e Istituti scientifici regionali in ambito sanitario, dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per quanto riguarda le attività tecnico-scientifiche di supporto alle funzioni di prevenzione collettiva e di tutela della salute .

In particolare, il trattamento dei dati ha l'obiettivo di valutare e confrontare (tra gruppi di popolazione o tra strutture) l'appropriatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'assistenza erogata, anche con riferimento a specifiche patologie o problematiche sanitarie e anche attraverso la caratterizzazione dell'esposizione a fattori di rischio, la ricostruzione dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e l'analisi e il confronto degli esiti di salute; per tali scopi la Regione ha necessità di effettuare, sulla base di dati privi di elementi identificativi



diretti, l'elaborazione e l'interconnessione, con modalità informatizzate, di dati personali gestiti nell'ambito dei diversi archivi del Sistema Informativo Sanitario a livello regionale:

- malattie infettive e diffuse
- vaccinazioni
- programmi di diagnosi precoce
- assistenza medica di base
- assistenza specialistica ambulatoriale e riabilitativa
- assistenza domiciliare
- cure all'estero
- salute mentale
- dipendenze
- assistenza ospedaliera
- emergenza sanitaria e 118
- assistenza residenziale e semiresidenziale
- certificati di assistenza al parto e esiti gravidanza
- assistenza farmaceutica e farmacovigilanza
- attività fisica e sportiva
- assistenza integrativa
- assistenza termale
- rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di vita e di lavoro
- infortuni stradali
- invalidità civile, disabilità, handicap
- riconoscimento del diritto all'esenzione
- indagini di soddisfazione degli utenti
- dati sulla mortalità
- assistenza protesica.

Il trattamento avviene con dati privati degli elementi identificativi diretti.

I dati provenienti dalle aziende sanitarie sono privati degli elementi identificativi diretti subito dopo la loro acquisizione da parte della Regione; ai fini della verifica della non duplicazione delle informazioni e della eventuale interconnessione con altre banche dati sanitarie della Regione, la specifica struttura tecnica individuata dalla Regione, alla quale viene esplicitamente affidata la funzione infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni soggetto un codice univoco che non consente la identificazione diretta dell'interessato durante il trattamento dei dati. Il sistema di codifica adottato non deve consentire alcuna correlazione immediata con i dati anagrafici del soggetto e deve consistere in una frequenza fissa di caratteri alfanumerici casuali ottenuti attraverso procedure di cifratura (algoritmi) non invertibili.

Per le attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione non può essere effettuata la correlazione tra il codice univoco e i dati anagrafici dell'interessato, eccettuati i casi strettamente indispensabili nei quali, secondo le procedure definite formalmente dalla Regione, e soltanto per specifiche esigenze di controllo e verifiche ai sensi dell'articolo 8 octies del D.Lgs. 502/92 e, per l'assistenza ospedaliera, dell'art. 88 comma 2 della legge 388/2000, l'infrastruttura tecnica può consentire l'identificazione dei soggetti interessati.

Le Regioni che non dispongono di sistemi di codifica come sopra indicato acquisiscono dalle aziende sanitarie solo dati privi del nome e cognome o di altri elementi idonei ad identificare direttamente l'interessato, salvo nei casi in cui l'identificazione dei soggetti sia indispensabile per soddisfare specifiche esigenze di controllo e di verifiche ai sensi dell'articolo 8 octies del D.Lgs. 502/92 e, per l'assistenza ospedaliera, dell'art. 88 comma 2 della Legge 388/2000. I successivi adempimenti connessi alle attività di controllo ed alla

eventuale rilevazione di comportamenti soggetti a sanzioni amministrative o di elementi che possono configurare fattispecie delittuose sono presi in considerazione nella scheda n. 3 dell'allegato A.

Nella implementazione della funzione sopra indicata, si utilizzano le seguenti definizioni:

**1) Dati anagrafici (= elementi identificativi diretti).** I dati che consentono di identificare direttamente una persona: codice fiscale, codice sanitario, cognome-nome o combinazione di questi.

**2) Flusso informativo regionale: elementi informativi.** File, record o altro materiale informativo che, a prescindere dalla struttura o dalle modalità con cui vengono trasmessi dalle Aziende socio-sanitarie o da altri enti, confluiscono su uno o più sistemi della regione o provincia autonoma.

**3) Archivio anagrafico regionale.** Archivio di dati anagrafici correlati ad altri dati personali non sensibili che contiene gli assistiti/assistibili (residenti e non) della Regione o della Provincia autonoma.

**4) Funzione di correlazione anagrafica.** Procedura che consente l'associazione fra gli eventi sanitari e i dati anagrafici mediante codici non direttamente identificativi, ad esempio attraverso una tabella di correlazione anagrafica che contiene un identificativo associato alla scheda anagrafica e un secondo identificativo, diverso dal primo, che viene utilizzato nelle tabelle che contengono dati sensibili. Il secondo identificativo individua sempre la stessa persona nei vari flussi informativi di dati sensibili, ma attraverso di esso non si può risalire all'identità dell'interessato se non tramite il corrispondente identificativo associato alla scheda anagrafica. Quindi la tabella di correlazione è l'unico mezzo per associare dati anagrafici a dati sensibili.

Tutti gli elementi informativi che contengono dati sensibili, che pervengono a livello regionale nel momento in cui devono essere utilizzati per le attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria proprie del livello regionale, devono essere assoggettati alla *funzione di correlazione anagrafica*.

Questa procedura consente di non utilizzare i dati anagrafici del soggetto negli ulteriori trattamenti dei dati. La *funzione di correlazione anagrafica* deve essere tale che la identificazione dello stesso soggetto possa essere identica per tutti gli oggetti informativi (ricoveri, ambulatoriale, esenzioni per patologia, ecc.).

La *funzione di correlazione anagrafica* è reversibile. L'accesso alla tabella di correlazione anagrafica per l'identificazione dei soggetti deve essere espressamente autorizzato. L'autorizzazione deve essere non ripudiabile e le operazioni effettuate devono essere tracciate.

Ogni Regione definisce le modalità e le procedure per l'utilizzo della funzione di reversibilità.

Le strutture regionali preposte all'attività sistemistica di manutenzione della *funzione di correlazione anagrafica* garantiscono, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, idonee misure di sicurezza.

E' inoltre indispensabile, in taluni casi, poter disporre di dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, in quanto diversi studi mostrano differenze nel profilo di salute tra gli italiani e altri gruppi di popolazione e rilevano come questi ultimi accedano alle strutture sanitarie in modo diverso rispetto agli italiani; risulta dunque necessario individuare l'appartenenza ai vari gruppi di popolazione, al fine di poter programmare più correttamente azioni.

Previa verifica della stretta indispensabilità nel singolo caso, il trattamento può comprendere i dati giudiziari ed il comportamento sessuale dell'interessato, ove necessari per formulare programmi di prevenzione per soggetti a rischio.

La trasmissione dei dati dalle regioni al Ministero della salute, effettuata con riferimento ai flussi informativi sull'assistenza domiciliare, residenziale, semiresidenziale, sull'assistenza negli hospice, sul sistema di emergenza-urgenza, sulle prestazioni farmaceutiche dirette e per conto, sulle dipendenze e sulla salute mentale, istituiti a fini del monitoraggio delle attività del SSN e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza nelle regioni stesse, è descritta nelle seguenti schede dell'Allegato A: n.13, n.15, n.20, n.24, n.26 e n.28.

I trattamenti di dati contenuti nei flussi previsti dal comma 5-bis dell'art. 50 del D.L. 269/2003 tra i medici prescrittori e il MEF, ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria e di verifica dell'appropriatezza prescrittiva potranno essere effettuati con le cautele già previste per il trattamento dei dati contenuti nelle prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche, in conformità al parere dell'Autorità Garante del 26 luglio 2012.

### **Indagini sul grado di soddisfazione dei servizi da parte degli utenti**

Nell'ambito dell'attività del monitoraggio della qualità delle prestazioni nell'area della salute possono essere realizzate dalla Regione, d'intesa con le Aziende Sanitarie, indagini di gradimento degli utenti, rispetto alle prestazioni e ai servizi offerti dal Servizio Sanitario (artt. 8 octies e 10 D.Lgs:502/92). Nel rispetto delle Linee guida emanate nel 2011 dal Garante per la protezione dei dati personali sulle indagini di customer satisfaction in sanità, tali rilevazioni di regola sono effettuate mediante la raccolta di dati anonimi; In casi particolari, correlati a specifiche metodologie di indagine prescelte (telefoniche o tramite e-mail) o a determinate finalità o ambiti di indagine, tali rilevazioni possono comportare trattamenti di dati personali. In questi casi agli interessati viene fornita idonea informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali", con la quale è posta in particolare evidenza che il conferimento dei dati da parte dell'utente è facoltativo.

Le indagini possono comportare il trattamento di dati sanitari in relazione all'accesso ai servizi fruiti dall'interessato, ove ciò sia strettamente necessario allo scopo dell'indagine.

Se l'indagine viene condotta con il ricorso a interviste telefoniche o a spedizione di questionari tramite e-mail, agli interessati viene richiesto di indicare il recapito telefonico, le fasce orarie di contatto, l'indirizzo della casella di posta elettronica, in conformità alle linee guida citate, per ridurre il rischio che soggetti diversi dall'interessato vengano a conoscenza delle sue vicende sanitarie.

## Scheda n. 13

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate all'assistenza socio-sanitaria a favore delle fasce deboli della popolazione e di soggetti in regime di detenzione

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 "Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"
- Legge 25 marzo 1953, n. 244: "Approvazione del primo accordo tra il Governo Italiano ed il Comitato Intergovernativo provvisorio per i movimenti immigrati per l'Europa"
- Legge 24 maggio 1970, n.336 " Norme a favore dei dipendenti dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati"
- Legge 26 maggio 1970, n. 381: "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti".
- Legge 27 maggio 1970, n. 382: "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili"
- Legge 30 marzo 1971, n. 118: "Conversione in legge del D.L. 30.01.1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"
- Legge 29 luglio 1975, n. 405: "Istituzione dei Consultori Familiari";
- Legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" (edilizia sovvenzionata e agevolata)
- Legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"
- Legge 17 luglio 1980, n.6972 "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"
- Legge 24 novembre 1981, n.689 "Modifiche al sistema penale";
- Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia."
- Legge regionale 10 marzo 1986, n. 10 "Edilizia residenziale pubblica. Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori. deroga alle procedura previste dalla legge regionale 26/1983 per la programmazione e attuazione del progetto biennale 1986-87 e modifiche agli articoli 9, 19, 27 e 31"
- Legge 28 febbraio 1987, n. 56 "Norme sull'organizzazione del mercato del Lavoro"
- Legge 04 marzo 1987, n. 88 "Provvedimenti a favore dei tubercolotici"
- Legge 21 novembre 1988, n. 508:"Norme in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti"
- Legge 9 maggio 1989, n.13: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" (Erogazione fondi per abbattimento barriere architettoniche)
- Legge 30 dicembre 1989, n. 449 "Accettazione degli emendamenti all'atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella 55ª sessione del Consiglio del Comitato stesso, con la risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987."
- Legge 2 febbraio 1991, n. 390: "Norme sul diritto agli studi universitari"
- Legge 27 maggio 1991, n.176 " Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989"
- Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato"

- Legge 8 novembre 1991, n. 381: "Disciplina delle cooperative sociali" (Iscrizione albo associazioni e cooperative di volontariato)
- Legge 5 febbraio 1992, n.104: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale, e i diritti delle persone handicappate"
- Legge 17 febbraio 1992, n. 179 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica"
- Legge 4 dicembre 1993, n. 493: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia"
- Legge 15 febbraio 1996, n.66: "Norme contro la violenza sessuale"
- Legge 23 dicembre 1997, n. 451: "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia" (Osservatorio Minori)
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"
- Legge 21 maggio 1998, n. 162 "Modifiche alla Legge 104/1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave"
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
- Legge 3 agosto 1998, n. 269: "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù"
- Legge 9 dicembre 1998, n. 431: "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".
- Legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Adozioni nazionali e internazionali): "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 04.05.1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri"
- Decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230: "Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della Legge 30 novembre 1998, n. 419"
- Legge 28 novembre 1999, n. 17: "Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Legge 08 marzo 2000, n. 53: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"
- Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130: "Disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate"
- Legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207: "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328"
- Legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"
- Legge 24 novembre 2003, n.326 " Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 269/2003 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici " (art.48 e art.50)
- Legge 21 febbraio 2006, n. 49: "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi"

- Legge 27 dicembre 2006, n.296 ""Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – art.1, comma 1264 Istituzione del fondo per le non autosufficienze
- Legge 3 agosto 2009, n. 102: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" (art 20. Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile)
- Legge 23 dicembre 2009, n.191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria per l'anno 2010 (art.2 comma 102)"
- Legge 15 marzo 2010, n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” e disposizioni attuative
- Legge 28 ottobre 2013, n. 124 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici"
- Legge 30 maggio 2014, n. 81 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
- Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”

## **LEGGI REGIONALI**

- Legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche
- Legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 "Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale
- Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 “Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze"
- Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 “Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze"
- Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”
- Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”
- Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”
- Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”
- Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 "Legge finanziaria per l'anno 2011"
- Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 “Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità”
- Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)"

## **ALTRA FONTE:**

- D.P.R. 22 settembre 1998, n.448: "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”
- D.M. 28 settembre 1999 "Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative”

- Accordo 3 agosto 2000 della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'attivazione di iniziative in materia di adozione internazionale. Anno 2000 – 2002
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"
- Accordo 19 aprile 2001 tra il Ministro della sanità, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province, i comuni e le comunità montane, sul documento di iniziative per l'organizzazione della rete dei servizi delle cure palliative
- D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"
- D.P.C.M. 19 dicembre 2003 "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato Italiano per l'anno 2004"
- D.M. Giustizia 24 febbraio 2004 "Regolamento attuativo banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili "
- D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103: "Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia"
- D.P.C.M. 1 aprile 2008: "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"
- D.M. Lavoro, Politiche sociali e Salute 17 dicembre 2008 " Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare"
- Regolamento regionale 3 marzo 2010, n. 29/R "Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)"
- D.M.Salute 11 giugno 2010 "Istituzione sistema informativo nazionale sulle dipendenze"
- Intesa 8 luglio 2010 della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sull'utilizzo Fondo per le non autosufficienze
- D.M. Salute 15 ottobre 2010 "Istituzione del sistema informativo per la salute mentale"
- Regolamenti ex II.PP.A.B.
- D.M. 14 maggio 2014 "Attuazione dell'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Morosità incolpevole"
- Delibera di Giunta regionale n. 17 del 12 gennaio 2015: Regolamento (UE) n.1303/2013 - Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 che approva il programma operativo "Regione Toscana Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020", nel quadro dell'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e successive mod. e int.
- CONFERENZA UNIFICATA DEL 22.01.2015: Accordo sul documento: Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali
- D.M. 30 marzo 2016 "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2016"
- D.M. 23 novembre 2016 "Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016"
- D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
- Regolamento regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)"

- Delibera G.R.T. 24 aprile 2018, n. 443 "Contributo a sostegno della locazione. Fondo regionale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole. Modifiche e integrazioni agli indirizzi operativi, criteri e modalità"
- Delibera G.R.T. 22 luglio 2019, n. 939 "Elementi per la organizzazione di un sistema informativo regionale integrato inerente il patrimonio ERP, e per la determinazione dei livelli prestazionali, con particolare riferimento alla manutenzione del patrimonio e al funzionamento amministrativo del sistema regionale - Legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica), comma 2 articolo 3"
- REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 966/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012
- REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio
- REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
- Decisione di esecuzione della Commissione C( 2014) n. 9913 del 12 dicembre 2014 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Toscana - Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Toscana in Italia (di seguito Por Ico Fse 2014-2020) e successive mod. e int.

## **FINALITA' TRATTAMENTO**

Attività di controllo e ispettive (art.2-sexies, comma 2, lett. l) D.Lgs.196/2003).  
 Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni (art.2-sexies, comma 2, lett. m) D. Lgs. 196/2003)  
 Attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci (art.2-sexies, comma 2, lett. s) D. Lgs. 196/2003)  
 Tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili (art.2-sexies, comma 2, lett. aa) D. Lgs. 196/2003)

### **Tipo Dati Trattati**

- Origine razziale ed etnica: |X|
- Convinzioni religiose: |X|
- Convinzioni filosofiche: |X|
- Convinzioni d' altro genere: |X|
- Dati relativi alla salute attuale: |X|
- Dati relativi alla salute pregresso: |X|
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato: |X|
- Vita sessuale: |X|



- Dati giudiziari: |X|
- Appartenenza sindacale: |X|

### **Operazioni particolari**

- Comunicazione: |X|  
 (Per quanto riguarda le ex IPAB, i dati sono comunicati alle ASL, Aziende ospedaliere, Regioni ed organi ispettivi; Alle cooperative sociali e ad altri enti pubblici e privati cui vengono affidate le attività di assistenza, accoglienza, educazione e l'erogazione di altri servizi socio-assistenziali diretti a fasce deboli; Ai Comuni; All'Autorità giudiziaria; Al Ministero della salute;)

### **Operazioni standard**

- Raccolta diretta presso l'interessato: |X|
- Acquisizione da altri soggetti esterni : |X|
- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.: |X|

### **Modalità di trattamento dei dati**

- Automatizzato: |X|
- Manuale: |X|

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

L'assistenza socio-sanitaria è volta a soddisfare i bisogni e le esigenze della popolazione sia di carattere sanitario che di carattere sociale, la stessa deve essere erogata in maniera integrata dagli enti locali e dalle Aziende Sanitarie.

Le prestazioni socio-sanitarie costituiscono attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità e la connessione tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione (art. 3 septies, comma 1, D.Lgs. 502/92).

In particolare le prestazioni socio-sanitarie comprendono: prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, all'individuazione, alla rimozione e al contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite; prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

Il trattamento, inoltre, concerne i dati sensibili e giudiziari indispensabili alle attività anche amministrative di assistenza socio-sanitaria di competenza della Regione, comprese le attività di concessione di contributi, a favore delle fasce più deboli della popolazione.

Il trattamento può riguardare anche dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, ovvero dati giudiziari, atteso che l'erogazione dei servizi socio-assistenziali può essere destinata a particolari gruppi della popolazione.

Il trattamento può riguardare, inoltre, dati idonei a rivelare convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere. Il trattamento, inoltre, può concernere i dati sensibili e giudiziari indispensabili alla erogazione dei servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria, comprese le attività di concessione di contributi, che sono trattati, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente da figure professionali a ciò specificamente autorizzate per le sole attività necessarie al raggiungimento delle finalità indicate.

Il trattamento, inoltre, può concernere i dati sensibili e giudiziari indispensabili all'erogazione delle seguenti attività:

- l'erogazione dell'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC, non assistiti dall'INPS (L.88/1987);
- i servizi di assistenza domiciliare, ivi compreso telesoccorso e trasporto;
- l'assegnazione di testi Braille e l'assegnazione di cani guida a cittadini non vedenti;
- le attività amministrative connesse alla concessione delle agevolazioni in materia di edilizia agevolata e sovvenzionata, al sostegno all'accesso ad abitazioni in locazione e all'acquisto della prima casa;
- le attività amministrative connesse alla concessione di agevolazioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati;
- l'erogazione di sussidi, compresi buoni per le mense scolastiche, nonché agevolazioni (quote riservate) per il diritto allo studio, comprese le attività culturali, nei confronti di particolari categorie di soggetti: detenuti, disabili, studenti stranieri o immigrati.

Per quanto riguarda i minori in particolari situazioni (L. 451/1997, L.149/2001), a livello regionale sono raccolti ed elaborati soltanto i dati sensibili e giudiziari indispensabili a consentire l'analisi delle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza da parte dell'Osservatorio nazionale dell'infanzia.

Il trattamento dei dati riguarda tutti gli interventi socio-assistenziali a favore di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie, provvedimenti di adozione, affidamenti temporanei, interventi di sostegno psico-sociale, maltrattamenti, inserimento in istituti.

La Regione raccoglie le informazioni dai servizi territoriali di tutela sui minori, gestiti dalle Aziende sanitarie, dai comuni o da altre figure giuridiche, a seconda della titolarità delle competenze o delle deleghe in materia.

I dati sensibili riguardano generalmente lo stato di salute, sia del minore che dei componenti della sua famiglia, naturale e/o affidataria, e dati giudiziari, oltre a informazioni relative alla situazione familiare che, in casi particolari e in relazione al contesto in cui sono raccolte, possono essere idonei a rivelare la vita sessuale.

Tali dati sono trattati soltanto se indispensabili ai fini di assistenza e/o per interventi di sostegno psico-sociale nei confronti dei minori. Il trattamento concerne anche i dati inerenti all'attività di informazione, preparazione degli aspiranti all'adozione, gestione delle procedure di adozione nonché del periodo di "post-adozione", laddove la Regione abbia istituito un servizio od un Ente strumentale per le adozioni internazionali, sulla base della L. 04.05.1983 n. 184, art. 39-bis, commi 2° e 3°.

Per quanto riguarda la concessione di contributi, finanziamenti, agevolazioni, i dati pervengono all'amministrazione direttamente dall'interessato o su comunicazione di soggetti terzi istituzionalmente competenti.

I dati sono conservati sia in forma cartacea sia in formato elettronico e vengono trattati ai soli fini del riconoscimento del diritto e/o del beneficio previsto dalle leggi vigenti in materia di servizi sociali.

I dati sensibili riguardano la motivazione per cui viene avanzata richiesta di contributo: essi possono riguardare lo stato di salute di uno o più familiari, la situazione economica familiare o comunque la particolare situazione di disagio in cui versa una persona e/o la famiglia. Sostegno all'accesso abitazioni in locazione. Sostegno acquisto prima casa.

Nelle Regioni che effettuano la gestione direttamente, i dati oggetto di trattamento sono relativi a soggetti che presentano l'istanza per usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 11 della L. 431/98.

I dati sono prevalentemente di tipo comune, ma in taluni casi possono riguardare anche dati sensibili (interventi in locazione a favore di particolari categorie sociali), in particolare lo stato di salute dei soggetti medesimi (ad esempio con riferimento a situazioni di handicap). Nelle Regioni in cui sono i Comuni di residenza che, sulla base dei requisiti stabiliti dalla Regione, indicano e gestiscono le procedure di selezione per l'assegnazione dei fondi disponibili stanziati annualmente con legge finanziaria e distribuiti dalla Regione tra le amministrazioni comunali, l'amministrazione regionale si limita al trattamento dei dati strettamente indispensabili per le funzioni di controllo e di verifiche specifiche su eventuali cumuli di agevolazioni da parte di uno stesso soggetto. Edilizia sovvenzionata e agevolata

La gestione dei contributi in alcuni casi è effettuata direttamente da parte della Regione, in altri è delegata ai Comuni o altri soggetti. Nel secondo caso la Regione svolge funzioni di controllo. a) Gestione diretta da parte della Regione: I dati personali sono relativi a soggetti che, per il tramite di imprese e cooperative edilizie, presentano alla Regione la documentazione per accedere ai contributi pubblici in conto capitale o in conto interessi per l'acquisto o la locazione di alloggi realizzati in attuazione di programmi e bandi di concorso emanati dalla regione. La documentazione è presentata mediante moduli (fac simile) approvati dall'Amministrazione. I dati richiesti riguardano, in limitati casi, le condizioni di salute, laddove si sia in presenza di finanziamenti specificatamente riservati a persone portatrici di handicap. Le principali informazioni sono archiviate in una banca dati informatizzata dei soggetti beneficiari. Le operazioni di trattamento dell'Amministrazione regionale riguardano la verifica della veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dai richiedenti, al fine di accertare che siano in possesso dei prescritti requisiti soggettivi per ottenere il contributo. La banca dati serve per verificare che un soggetto non sia beneficiario di più contributi e a svolgere successivi ulteriori controlli campionari nei cinque anni seguenti alla data del contratto di acquisto o locazione dell'alloggio al fine di accertare il rispetto dei vincoli posti a carico dei soggetti beneficiari finali dei contributi. b) Gestione delegata ai Comuni o ad altri soggetti: La documentazione è presentata all'Ente titolare delle funzioni amministrative mediante moduli (fac simile) da questo predisposti; gli enti trasmettono alla Regione i dati relativi agli esiti dell'istruttoria. La banca dati serve per verificare che un soggetto non sia beneficiario di più contributi e a svolgere successivi ulteriori controlli campionari nei cinque anni seguenti alla data del contratto di acquisto o locazione dell'alloggio, al fine di accertare il rispetto dei vincoli posti a carico dei soggetti beneficiari finali dei contributi. I controlli sono altresì finalizzati ad indagini statistiche così come alla verifica di eventuali incongruenze sia di tipo massivo che di tipo puntuale. Trattamento di dati da parte delle ex-IPAB e Aziende Servizi alla Persona. Il trattamento dei dati riguarda le attività relative alla assistenza domiciliare e alla gestione dei servizi in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, in regime residenziale e diurno e altri servizi di natura diversa. I dati vengono forniti dall'interessato, che presenta un'apposita istanza, o da terzi (familiari o personale di riferimento, tutori, curatori, amministratori di sostegno, medico di base, ASL, Polizia municipale e Forze di polizia, Autorità giudiziaria, INPS, altra ex IPAB, scuola dell'infanzia e Istituti di istruzione): la domanda deve essere corredata della documentazione (anche sanitaria) necessaria. Le ASL possono fornire d'ufficio alle ex IPAB i dati sanitari del soggetto da ricoverare in casa di cura solo in caso di ricovero coatto e d'urgenza di soggetto in stato di abbandono o di grave disagio sociale. I dati vengono acquisiti anche presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi, in relazione all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. I dati sensibili vengono

trattati per la gestione delle situazioni patologiche e per l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie e sanitarie agli interessati, nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente, e in ottemperanza alla normativa regionale in materia. I dati etnici possono venire in rilievo in modo indiretto al fine di personalizzare le prestazioni e fornire un servizio maggiormente rispettoso in relazione all'appartenenza degli interessati a diverse culture e/o particolari tradizioni. Inoltre, alcune particolari scelte per il servizio di mensa (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a rivelare indirettamente le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere degli interessati. L'ex IPAB comunica le informazioni di volta in volta indispensabili: alle ASL, Aziende ospedaliere, Regioni ed organi ispettivi (per i controlli e le verifiche periodiche e per ottemperare a richieste degli organi ispettivi); alle cooperative sociali e ad altri enti (cui vengono affidate le attività di assistenza e la erogazione dei servizi); ai Comuni per assunzione in tutto o in parte delle spese di ricovero, all'Autorità giudiziaria per l'eventuale adozione un provvedimento di interdizione, di inabilitazione o la nomina di un amministratore di sostegno o per avviare le procedure di ricovero relative ai soggetti interdetti o inabilitati. L'operazione di comunicazione dei dati verso il Ministero della salute, ai fini del monitoraggio delle attività del SSN e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, è effettuata in conformità al decreto ministeriale 11 giugno 2010 “Istituzione del sistema informativo nazionale sulle dipendenze”, al decreto ministeriale 15 ottobre 2010 “Istituzione del sistema informativo salute mentale”, al decreto ministeriale 17 dicembre 2008 “ Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare” così come modificato dal Ministero della salute e sul quale il Garante ha espresso il proprio parere nel 2012 ai sensi dell'art.154 del Codice, al decreto relativo all'assistenza erogata presso gli Hospice di cui agli articoli 5, comma 1 e 9, comma 1 della legge 15 marzo 2010, n. 38 su cui il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il parere previsto dall'art. 154 del D.Lgs. n. 196/2003 nell'ottobre 2011.

## Scheda n. 14

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di vita e di lavoro.

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45 "Regolamento Generale Sanitario
- Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo Unico Leggi Sanitarie
- Legge 2 dicembre 1975, n.638 "Intossicazioni da antiparassitari"
- Legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale "
- Legge 10 maggio 1982, n. 251: "Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"
- Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti"
- Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"
- D.Lgs.. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421"- art. 7
- D.Lgs.. 7 dicembre 1993, n. 517 "Modificazioni al D.Lgs.. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421."
- D.Lgs.. 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili"
- D.Lgs.. 25 novembre 1996, n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee"
- Legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"
- D.Lgs..19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"
- Legge 3 dicembre 1999, n. 493 "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici"
- D.Lgs.. 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, "Legge Finanziaria 2001", art. 95: Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro
- Legge 28 febbraio 2001, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiana in Albania"
- Legge 16 gennaio 2003, n.3, " Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", articolo 51, comma 2
- Legge 3 agosto 2007, n.123 " Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia "

- D.Lgs.. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- D.Lgs.. 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

## **LEGGI REGIONALI**

- Legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 "Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili"
- Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale"
- Legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 "Istituzione del fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro"
- Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74 "Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)."

## **ALTRA FONTE:**

- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con DPR 27.4.1955 n. 547"
- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 "Norme generali per l'igiene del lavoro" art. 64
- D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo"
- D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave" e successive modifiche e integrazioni.
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Predisposizione elementi tutela per ricorsi e/o classificazione industrie insalubri"
- D.P.C.M. 9 gennaio 1986 "Atto di indirizzo e di coordinamento sui flussi informativi dall'INAIL al Servizio sanitario nazionale in materia di infortunistica sul lavoro e malattie professionali"
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine"
- Decreto interministeriale dei Ministri dell'Interno, dei Trasporti e Navigazione, dei Lavori Pubblici della Pubblica Istruzione e della Salute, 29.03.2000: "Indirizzi generali e linee guida di attuazione" del Piano Nazionale per la sicurezza stradale
- D.M. Sanità 22.10.2002 "Monitoraggio salute volontari in Bosnia e Kosovo"
- D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308 "Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati"
- DGR n. 994 del 10 ottobre 2005 "Centro di riferimento regionale per l'analisi dei flussi riguardanti gli infortuni e le malattie professionali e da lavoro di cui al Piano Sanitario Regionale 2005-2007"
- D.P.C.M. 17 dicembre 2007 "Esecuzione dell'accordo del 1 agosto 2007, recante "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro"
- Piano Sanitario Nazionale
- Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.

## **FINALITA' TRATTAMENTO**

Compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica (art.2-sexies, comma 2, lett. u) D.Lgs..196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale (art.2-sexies, comma 2, lett. v) D.Lgs..196/2003)

## Tipo Dati Trattati

- Dati relativi alla salute attuale:
- Dati relativi alla salute pregresso:
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato:

## Operazioni particolari

- Comunicazione:   
(I.NA.I.L., Regioni di residenza dell'interessato ove diverse  
- D.Lgs. 81/08  
Istituto Superiore di Sanità (L. 493/99)  
Comunicazione all'Autorità giudiziaria in caso di infortunio  
che abbia causato lesioni guaribili in un tempo superiore a  
30 giorni (art. 3, 25, 26 D.Lgs. 624/1996)  
Ministero della Salute e Ministero della difesa  
(limitatamente al monitoraggio dei dati sanitari del  
personale impiegato nelle missioni in Bosnia e Kosovo  
(DM 22 ottobre 2002))

## Operazioni standard

- Acquisizione da altri soggetti esterni :
- Registrazione, organizzazione, strutturazione,  
conservazione, adattamento, modifica, estrazione,  
consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.:

## Modalità di trattamento dei dati

- Automatizzato:
- Manuale:

## DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO

### INFORMATIVO Infortuni sul lavoro e malattie professionali

La Regione riceve dall'INAIL i dati dei lavoratori , privi di elementi direttamente identificativi, riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e li utilizza per le finalità di cui alla scheda 12.Ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge 257/1992, la Regione riceve inoltre annualmente, da parte delle imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, una relazione che indichi, tra l'altro, il numero e i dati anagrafici dei lavoratori addetti a tali attività e l'esposizione all'amianto a cui sono stati sottoposti.

## **Registrazione dei tumori (D. Lgs. 81/2008 art. 244)**

Presso l'INAIL è costituito il Registro Nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale con sezioni dedicate rispettivamente ai casi di mesoteliomi (ReNaM), ai casi di neoplasie della cavità nasali e dei seni paranasali (ReNaTuNS) e ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologica secondo le modalità di trattamento indicate dal DPCM 308/2002 nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui all'art. 244 comma 5 del D. Lgs. 81/2008.

## **Intossicazione da antiparassitari:**

La ASL trasmette al competente organo sanitario regionale a livello provinciale le denunce effettuate da parte dei medici in relazione ai casi accertati di intossicazione da antiparassitari, contenenti le generalità e la professione della persona intossicata, il prodotto e le circostanze che hanno causato l'intossicazione, le condizioni cliniche del paziente e la terapia effettuata (art. 12 Legge 638/1975).

## **Infortuni negli ambienti di civile abitazione:**

La legge 493/99, all'art.4, prevede l'attivazione del sistema informativo per la raccolta dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione. Tale compito è affidato, a livello nazionale, all'Istituto Superiore di Sanità, e a livello regionale agli osservatori epidemiologici in collaborazione con le ASL. Vengono raccolte, tramite le ASL, le informazioni circa i casi di incidente e di intossicazione da monossido di carbonio verificatisi sul territorio le informazioni riguardano l'eventuale decesso o ricovero, le cause e le modalità dell'intossicazione e dell'incidente la regolarità della installazione, il tipo di apparecchio, scarico fumi, ventilazione dei locali. Le informazioni vengono diffuse in forma aggregata con allegata una relazione.

## **Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive.**

Il trattamento dei dati riguarda le funzioni di vigilanza delle Regioni e delle province autonome sulla applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori per le attività estrattive relative a sostanze minerali di prima e seconda categoria ad acque minerali e termali, alle piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici, alla coltivazione delle risorse geotermiche di interesse locale. Tali attività comprendono verifiche periodiche, inchieste sugli infortuni, trattamento dei dati relativi alle denunce di infortuni che abbiano causato la morte o lesioni guaribili in più di trenta giorni. In quest'ultimo caso la normativa prevede la comunicazione all'autorità giudiziaria (D.Lgs. 624/1996, artt. 3, 25 e 26).

## **Stato di salute dei civili e militari che hanno partecipato a missioni internazionali.**

Ai sensi della legge 27/2001 conversione in legge del DL 29/12/2000 n.393 recante “ Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace nonché a programmi delle forze di polizia italiana in Albania “viene effettuato il trattamento di dati sanitari dei soggetti civili e militari che hanno partecipato a missioni internazionali nei territori della Bosnia e Kosovo per 5 anni. In particolare la Regione, ai fini del monitoraggio, su adesione volontaria dei soggetti interessati, raccoglie i dati relativi ai controlli sanitari svolti dalle AO incaricate e provvede alla trasmissione dei dati relativi ai risultati degli accertamenti effettuati unitamente alle relative schede di indagine sulle condizioni sanitarie al Centro raccolta ed Elaborazione Dati del Ministero della Salute e, qualora gli accertamenti siano effettuati nei confronti del personale militare o civile della



Difesa in servizio o nei confronti del personale della Polizia di Stato e della Amministrazione civile dell'Interno in servizio, rispettivamente anche ai Ministeri della difesa e dell'Interno.

## Scheda n. 15

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Profilassi Generale delle malattie infettive e diffusive

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi sanitarie", con particolare riferimento artt. 103, 253, 254 e 255.
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale "
- Legge 5 giugno 1990, n. 135: "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e lotta contro l'AIDS"
- Legge 25 febbraio 1992, n. 210: "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanza di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati"
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"
- D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"
- Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Decreto legge 29 marzo 2004 n. 81, "Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica " (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 26 maggio 2004, n. 138)
- D.Lgs. 191 del 04 aprile 2006: "Attuazione direttiva 1003/1999/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosie degli agenti zoonotici"

### ALTRA FONTE:

- D.M. 28 novembre 1986 "Inserimento nell'elenco delle malattie infettive diffusive sottoposte a notifica obbligatoria dell'AIDS, della rosolia congenita, del tetano neonatale e delle forme di epatiti distinte in base alla loro eziologia"
- D.M. 15 dicembre 1990 "Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive"
- Circolare del Ministero della Sanità N° 400.2/15/5709 del 29/12/1993 e successiva Circolare N°400.2/15/3290 del 27/07/1994 – Sorveglianza delle Meningiti batteriche
- D.M. 29 luglio 1998, "Modificazione alla scheda di notifica di caso di tubercolosi e micobatteriosi non tubercolare allegata al decreto ministeriale 15 dicembre 1990"
- Accordo Stato-Regioni 17 dicembre 1998 "Documento di linee guida per il controllo della malattia tubercolare, su proposta del Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112"
- D.P.C.M. 26 maggio 2000 "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 31/03/1998 n 112"
- D.P.C.M. 31 maggio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome del morbo di Hansen"
- D.M. 21 dicembre 2001, "Sorveglianza obbligatoria della Malattia di Creutzfeldt-
- D.M. 18 giugno 2002 "modifica della schedula vaccinale antipoliomielitica"
- D.M. 14 ottobre 2004 "Notifica obbligatoria della sindrome/infezione da rosolia congenita"

- CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 2 – 05.08.2005. Notifica obbligatoria dell'infezione da rosolia in gravidanza e della sindrome/infezione da rosolia congenita.
- CIRCOLARE del Ministero della Salute – 04.08.2006. Sorveglianza della Chikungunya.
- CIRCOLARE del Ministero della Salute – 20.04.2007. Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita: Istituzione di un Sistema di Sorveglianza Speciale per Morbillo
- CIRCOLARE del Ministero della Salute – 23.05.2007. Attivita' per l'eradicazione della poliomielite. Stato della sorveglianza della paralisi flaccida acuta e del contenimento di laboratorio dei poliovirus selvaggi in Italia nell'anno 2006
- D.M. 31 marzo 2008 "Istituzione del sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV"
- CIRCOLARE del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 19.11.2009 Sorveglianza delle ospedalizzazioni, delle forme gravi e complicate e dei decessi della Nuova Influenza da virus influenzale A(H1N1)v e rilevazione della copertura vaccinale per il vaccino pandemico.
- CIRCOLARE del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 26.11.2009 Sorveglianza delle ospedalizzazioni, delle forme gravi e complicate e dei decessi della Nuova Influenza da virus influenzale A(H1N1)v e rilevazione della copertura vaccinale per il vaccino pandemico Circolare 19 novembre 2009, precisazioni.
- Accordo Stato-Regioni 23/03/2011 "Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita"
- Accordo Stato-Regioni 01.08.2019 (Rep.Atti 144/CSR)"Prevenzione e controllo influenza-Raccomandazioni per la stagione 2019/20"

## FINALITA' TRATTAMENTO

Attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano (art.2-sexies, comma 2, lett. t) D.Lgs.196/2003); Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale (art.2-sexies, comma 2, lett. v) D.Lgs.196/2003).

### Tipo Dati Trattati

- Origine razziale ed etnica:
- Dati relativi alla salute attuale:
- Dati relativi alla salute pregresso:
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato:
- Vita sessuale:
- Orientamento sessuale:

### Operazioni particolari

- Comunicazione:   
(Ministero Salute, Istituto Superiore Sanità)

### Operazioni standard

- Acquisizione da altri soggetti esterni :

- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.:

**Modalità di trattamento dei dati**

- Automatizzato:
- Cartaceo:
- Manuale:

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

Il sistema regionale di sorveglianza delle malattie infettive si basa su un sistema di notifica attivato per ottemperare al debito informativo nei confronti del Ministero della Salute che prevede la trasmissione al Ministero e/o all'Istituto Superiore di Sanità, per alcune classi di patologie, di dati personali nominativi.

Il debito informativo riguarda i flussi informativi stabiliti dal Sistema Informativo delle Malattie Infettive e diffuse (DM 15.12.1990)

Tali flussi informativi si basano sulla notifica da parte dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, ospedalieri, di casi certi o sospetti di malattia infettiva che va inoltrata al servizio di igiene pubblica competente.

L'ASL di competenza trasmette i dati individuati dalla disciplina di settore, indispensabili alla profilassi generale delle malattie infettive e diffuse, alla Regione/ Ministero della Salute/e quando previsto, all'Istituto Superiore di Sanità.

Il sistema di notifica dei casi di AIDS/HIV prevede l'invio diretto delle segnalazioni dalle Aziende Sanitarie alla Agenzia Regionale di Sanità.

Al fine di assicurare la sorveglianza delle malattie infettive e diffuse, ove indispensabile, è effettuata la registrazione di informazioni relative allo stato di salute dei familiari o di dati idonei a rivelare la vita sessuale (in particolare per le malattie a trasmissione sessuale) Per alcune patologie è richiesto il paese di provenienza.

Il trattamento dei dati effettuato dalle Regioni e dalle Agenzie regionali di sanità per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

## Scheda n. 16

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Attività Amministrative correlate all'attività trasfusionale e all'indennizzo per danni da trasfusioni, da somministrazione e emoderivati e da vaccinazioni obbligatorie.

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Legge 6 giugno 1939, n. 891 "Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica"
- Legge 5 marzo 1963, n. 292 "Vaccinazione antitetanica obbligatoria"
- Legge 4 febbraio 1966, n.51 "Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica"
- Legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"
- Legge 27 maggio 1991, n. 165 "Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B"
- Legge 25 febbraio 1992, n. 210: "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanza di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati"
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"
- Legge 20 dicembre 1996, n. 641 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210" (art. 7 Modifica e integrazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210)
- Legge 25 luglio 1997, n. 238 "Modifiche ed integrazioni alla L. 25.02.1992 n.210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati"
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191 "Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti"
- Legge 21 ottobre 2005, n. 219 "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati"
- Legge 29 ottobre 2005 n.229 "Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie"
- D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 191 "Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani"
- D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 207 "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi"
- D. Lgs. 9 novembre 2007, n.208 "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali"
- D. Lgs. 20 dicembre 2007, n. 261 "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti"
- Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione

tributaria” (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133)

- Legge 31 luglio 2017, n. 119 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

## **LEGGI REGIONALI**

- Legge regionale 14 settembre 2018, n. 51 "Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale."

## **ALTRA FONTE:**

- Circolare congiunta Ministero della Sanità e Ministero Pubblica Istruzione del 23.09.1998 "Certificazioni di Vaccinazioni obbligatorie"

- D.P.R. 26 gennaio 1999 n. 355, "Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 22-12-67, n. 1518 in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie"

- D.P.C.M. 26 maggio 2000 "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."

- D.P.C.M. 1 settembre 2000, "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale"

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 6 dicembre 2000, n. 203 Circ. 10 ottobre 2000, n. 172

- Accordo Stato-Regioni sul documento recante: "Modifiche ed integrazioni all'Accordo sancito alla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2002 recante "Linee-guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25/2/92, n.210 in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell'accordo dell'8/8/2001"

- D.M. 18 giugno 2002 "Modifica delle schedule vaccinali antipoliomielitiche" (art. 4)

- Accordo 10 luglio 2003. Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)"

- D.M. Salute 3 marzo 2005 "Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti"

- D.M. Salute 3 marzo 2005 "Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti"

- Circolare Ministero della Salute 5 aprile 2006 "Miglioramento continuo dei livelli di sicurezza nel settore trasfusionale: estensione tecnica NAT alla ricerca dell'HIV e dell'HBV"

- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, 5 ottobre 2006 in materia di ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed estere

- D.M. Salute 10 novembre 2006 "Disciplina delle modalità relative alla rappresentanza delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, presso il Comitato direttivo del Centro nazionale sangue, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219"

- D.M. Salute 5 dicembre 2006 "Modifica del decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante "Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti"

- D.M. Salute 18 Aprile 2007 "Indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue"

- D. M. Salute 26 aprile 2007 recante: " Istituzione del Centro Nazionale Sangue di cui all'articolo 12 della Legge 21 ottobre 2005, n. 219"
- D.M.Salute dicembre 2007 "Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati"
- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, 20 marzo 2008 recante i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province Autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue
- D.M.Salute 27 marzo 2008 "Modificazioni all'allegato 7 del decreto 3 marzo 2005, in materia di esami obbligatori ad ogni donazione di sangue e controlli periodici "
- D.M.Salute 11 aprile 2008 "Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi derivati - anno 2008, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 21 ottobre 2005 n. 219"
- Linea Guida CNS 01 - Rev. 0 07 luglio 2008 "Linee guida per l'adozione di misure di sicurezza nella gestione dei processi produttivi e diagnostici nei servizi trasfusionali"
- Ordinanza del Ministro 26 febbraio 2009 "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale
- D. M. Salute 27 marzo 2009 "Modificazioni all'allegato 7 del decreto 3 marzo 2005, in materia di esami obbligatori ad ogni donazione di sangue e controlli periodici"
- D.M.Salute 18 novembre 2009 "Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale"
- D.M.Salute 18 novembre 2009 "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo-dedicato "
- DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" art. 61: "Assistenza sanitaria all'estero".
- Piano Nazionale Prevenzione vaccinale 2017-2019 (Intesa Rep.Atti n10/CSR del 19.01.2017)

## **FINALITA' TRATTAMENTO**

Attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano (art.2-sexies, comma 2, lett. t) D.Lgs.196/2003).

Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni (art.2-sexies, comma 2, lett. m) D. Lgs.vo 196/2003).

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale (art.2-sexies, comma 2, lett. v) D.Lgs.196/2003).

### **Tipo Dati Trattati**

- Dati relativi alla salute attuale: |X|
- Dati relativi alla salute pregresso: |X|
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato: |X|

### **Operazioni particolari**

- Comunicazione: |X|
- ( Aziende sanitarie, Ministero della Salute, Avvocatura(In caso di Ricorso Giurisdizionale) ).

### **Operazioni standard**

- Acquisizione da altri soggetti esterni : |X|
- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.: |X|

### **Modalità di trattamento dei dati**

- Cartaceo: |X|
- Manuale: |X|

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

Descrizione del trattamento e del flusso informativo:

### **1) Attività trasfusionale**

Le Regioni nelle quali il Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione (CRCC) non è un soggetto giuridico autonomo, ma una struttura interna all'ente Regione, che risulta quindi titolare del trattamento, effettuano il trattamento dei dati sanitari relativi alle attività sanitarie e amministrative più direttamente correlate alle trasfusioni di sangue umano.

Nelle altre Regioni il titolare è il Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione. In particolare il trattamento dei dati sanitari riguarda:

- acquisizione di informazioni dalle strutture trasfusionali, relativamente ai donatori ed alla raccolta e distribuzione di sangue, emocomponenti e plasmaderivati;
- registrazione delle suddette informazioni su database dedicato; - elaborazione di dati aggregati e relativa comunicazione al Centro Nazionale Sangue (Ministero della salute);
- attribuzione del CRD (Codice Regionale Donatore) e relativa comunicazione alle strutture trasfusionali interessate;
- comunicazione delle informazioni relative alla sorveglianza Donatori ed unità trasfusionali al Centro Nazionale Sangue ed alle strutture trasfusionali interessate;
- attività di emovigilanza per la segnalazione di eventi avversi da trasfusione al Centro Nazionale Sangue.

### **2) Indennizzo per danni derivanti da attività trasfusionale, da somministrazione di emoderivati e da vaccinazioni obbligatorie**

Il trattamento dei dati individuati nella presente scheda riguarda la gestione dei procedimenti relativi all'indennizzo per danni derivanti da trasfusioni, da somministrazione di emoderivati e da vaccinazioni obbligatorie, compreso il trattamento nell'ambito dell'attività di programmazione, controllo e valutazione, di cui alla scheda 12.

I soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati hanno diritto ad un indennizzo, sulla base della Legge n. 210/1992 e successive modificazioni.

Le procedure decisionali e amministrative per l'indennizzo, fatta eccezione per la fase relativa all'eventuale ricorso, sono state trasferite alle Regioni, in attuazione del decentramento di funzioni statali agli Enti Locali, alcune delle quali si avvalgono per tali attività direttamente delle Aziende sanitarie.

I dati sensibili trattati per l'espletamento della pratica sono lo stato di salute del richiedente, attuale e pregresso, ed eventualmente dei suoi familiari, qualora si tratti di un'infezione contratta da un familiare che a sua volta si è ammalato per i motivi previsti dalla L. n. 210/1992.

Inoltre, sono trattati i dati relativi all'invalidità riportata a seguito del danno. Qualora il richiedente muoia prima del termine della pratica, l'indennizzo spetta agli eredi. La



procedura prevede che in caso di decesso sia allegata la scheda di morte e in caso di minore di due anni sia allegato il certificato di assistenza al parto.

Espletata la fase istruttoria della pratica da parte delle Aziende sanitarie Locali, i dati sensibili relativi alla pratica di indennizzo sono trasmessi alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) del Ministero della Difesa competente per territorio alla quale compete il giudizio sulla tempestività della domanda, sul nesso di causa tra trasfusione/vaccinazione e danno, e sull'eventuale ascrivibilità tabellare dello stesso.

La CMO trasmette il proprio giudizio medico-legale direttamente alla ASL per la notifica del giudizio all'interessato ed erogazione economica delle eventuali spettanze indennitarie. In caso di mancato riconoscimento dell'indennizzo, il richiedente può proporre ricorso amministrativo avverso il giudizio innanzi al Ministero della Salute; in tal caso è prevista la trasmissione della documentazione da parte della ASL al Ministero.

Il Ministero della Salute notifica l'esito del ricorso alla regione che, a sua volta, lo trasmette alla ASL territorialmente competente.

## Scheda n. 17

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate alle cure all'estero (urgenti e programmate)

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale "
- Legge 23 ottobre 1985, n. 595, "Programmazione sanitaria: piano sanitario triennale 1986-88"
- Decreto legge 25 novembre 1989, n. 382 "Partecipazione alla spesa sanitaria e ripiano disavanzi U.S.L." (convertito in legge, con modificazioni, con l'art.1, primo comma, L. 25 gennaio 1990, n. 8)
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109: "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59 comma 51 della l. 449 del 27 dicembre 1997"
- D.Lgs.3 maggio 2000, n. 130: "Disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate"
- Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (convertito con L. 24.11.2003 n. 326)" art. 50 (Tessera sanitaria).
- Reg. CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
- Reg. CE n.987/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

- Reg. CE n.988/2009, del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati.

### ALTRA FONTE:

- D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 "Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero";
- D.M. 03 novembre 1989, "Prestazioni in forma indiretta all'estero"
- Circolare n. 33 Min. San. del 12. dicembre 1989.
- D.M. 24 gennaio 1990,"Patologie e prestazioni fruibili all'estero".
- D.M. 30 agosto 1991, "Integrazione elenco prestazioni fruibili all'estero"
- D.M. 17. giugno 1992, "Modificazioni ai D.M.24.01.90 e 30.08.91 in materia di trapianti d'organo e di cornea da cadavere"
- D.M. 13 maggio 1993, "Modificazioni al D.M. 3.11.89"
- Circolare n. 1000.IX.STAT/3103 Min. Sanità del 30 novembre 1994.
- D.M. 25 novembre 1998 , "Ricerca donatore non consanguineo di midollo osseo".
- D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate"

- Deliberazione GR n.715 del 23 giugno 1999 "Percorso assistenziale per cure ed interventi all'estero ed in centri italiani non accreditati."
- D.P.C.M. 1 dicembre 2000, "Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione
- D.P.C.M. 04 aprile 2001, n. 242, "Regolamento concernente modifiche al D.P.C.M. 07.05.1999 n. 221."
- Circolare n. 37 del 04.08.2004 del Ministro del Tesoro (Tessera sanitaria).
- D.M. 30 marzo 2008, "Disposizioni in materia di trapianti di organo effettuati all'estero"
- Accordi bilaterali e Convenzioni internazionali con i Paesi extra UE
- DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" art. 61: "Assistenza sanitaria all'estero".

## LEGGI REGIONALI

## FINALITA' TRATTAMENTO

Attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano (art.2-sexies, comma 2, lett. t) D.Lgs.196/2003).

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale (art.2-sexies, comma 2, lett. v) D.Lgs. 196/2003).

### Tipo Dati Trattati

- Dati relativi alla salute attuale:
- Dati relativi alla salute pregresso:
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato:
- Vita sessuale:

### Operazioni particolari

- Interconnessione raffronti con altri trattamenti o archivi dello stesso titolare :   
(archivio esenzioni/esenti)
- Comunicazione:   
(Azienda Sanitaria Locale, Ministero Salute)

### Operazioni standard

- Acquisizione da altri soggetti esterni :
- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.:

### Modalità di trattamento dei dati

- Automatizzato:
- Manuale:

## DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento riguarda le attività amministrative correlate ai casi di:

a. Cure urgenti ovvero “prestazioni medicalmente necessarie” in uno stato membro UE o extra UE convenzionato, nei confronti di pazienti muniti di idoneo attestato di diritto. L'azienda sanitaria di residenza – istituzione competente - riceve dalla istituzione estera che ha effettuato la prestazione - istituzione creditrice – una richiesta di rimborso, a seguito della prestazione sanitaria corrisposta sulla base di un diritto certificato dall'assistito attraverso un attestato emesso dalla stessa istituzione competente. Tale richiesta di rimborso, nel caso dei pensionati, può avvenire in maniera forfetaria – per quote mensili. La richiesta di rimborso contiene i dati anagrafici e la tipologia di prestazioni erogate al paziente ed il periodo in cui sono state erogate, i dati della istituzione creditrice e di quella competente. Su iniziativa dell'istituzione creditrice o su richiesta dell'istituzione competente, possono essere richieste ulteriori informazioni indispensabili per verificare la sussistenza del diritto alle prestazioni. La richiesta emessa dalla istituzione creditrice, attraverso l'istituzione nazionale di collegamento – Ministero della salute – viene inviata alla Regione e da questa all'Azienda ASL di residenza dell'assistito. L'Azienda Sanitaria, una volta effettuata la valutazione del debito, ne comunica l'esito alla Regione e questa al Ministero della Salute (in quanto autorità competente e organismo di collegamento ai sensi del Reg. CE 883/2004, art. 1 lettera m) e del Reg CE 987/2009 art. 1, comma 1 lettera b)).

b. trasferimento per “cure programmate all'estero” in centri di altissima specializzazione in stato membro UE o extra UE. L'Azienda sanitaria di residenza acquisisce dall'assistito la richiesta di cure all'estero e la documentazione sanitaria allegata e la inoltra ad un Centro Regionale di Riferimento, il quale, accertato che si tratti di una prestazione sanitaria non fruibile adeguatamente o tempestivamente rilascia parere tecnico-sanitario o autorizzazione tramite l'Azienda ASL, a seconda del paese in cui avverrà la prestazione. In alcuni casi la documentazione può riguardare dati relativi a familiari (anamnesi familiare). Possono inoltre emergere nel corso del trattamento informazioni relative alla vita sessuale del paziente in quanto desumibili dal tipo di patologia o di prestazione indicate nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione. Tali dati non sono oggetto di trattamento, salvo che per la conservazione in conformità alla legge della documentazione che li contiene. Sulla base del parere espresso dal suddetto Centro, l'Azienda sanitaria emette il provvedimento di autorizzazione al trasferimento per cure all'estero, qualora si tratti di assistenza in ambito comunitario o per i Paesi convenzionati. A prestazione effettuata, l'Azienda sanitaria competente adotta il provvedimento di rimborso per le prestazioni ottenute in forma indiretta. Qualora le spese rimaste a carico dell'assistito siano particolarmente onerose in relazione al reddito del nucleo familiare possono essere erogati ulteriori rimborsi dalle Aziende sanitarie, anche sulla base delle indicazioni regionali, alle quali spetta la valutazione sulle spese residuali da ammettere a concorso in deroga - art. 7 comma 2°, 3° e 4°, del D.M. 03.11.1989. (Con D.M. 13.05.1993 le competenze amministrative svolte dalla Commissione Centrale prevista dall'art. 8 del D.M. 03.11.1989 sono state trasferite alle Regioni alle quali spettano quindi le valutazioni nei casi di ricoveri all'estero senza preventiva autorizzazione, art. 7 comma 2 del D.M. 03.11.1989, ed ai rimborsi delle spese sostenute). Anche a seguito della erogazione di prestazioni per cure programmate all'estero in centri di altissima specializzazione, l'istituzione competente riceverà una richiesta di rimborso in ambito UE e per Paesi convenzionati. La fattura emessa dalla istituzione creditrice, attraverso l'istituzione nazionale di collegamento – Ministero della salute – viene inviata alla Regione e da questa alla Azienda ASL. L'Azienda Sanitaria, una volta effettuata la valutazione del debito, ne comunica l'esito alla Regione e questa al Ministero della Salute. Il trattamento dei dati per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei

trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

## Scheda n. 18

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate all'assistenza integrativa (fornitura di prodotti dietetici e di presidi sanitari a categorie particolari)

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale "
- Legge 25 marzo 1982 n. 98 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25.01.1982 n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale"
- Legge 16 marzo 1987 n.115 " Disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito"
- D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421"
- Legge 27 dicembre 1997, n.449 " Misure per la stabilizzazione della finanzia pubblica"
- D.lgs 29 aprile 1998 n. 124 "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n.449"
- D.lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" (artt. 116 e 188)
- Legge 4 luglio 2005, n. 123: "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia"

### ALTRA FONTE:

- D.M. 18 maggio 2001 n.279: "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie"
- D.M. 08 giugno .2001: "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare"
- D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
- D.M. 10 agosto 2018: "Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia»".

### FINALITA' TRATTAMENTO

Attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano (art.2-sexies, comma 2, lett. t) D.Lgs.196/2003).

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale (art.2-sexies, comma 2, lett. v) D.Lgs.196/2003).

### Tipo Dati Trattati

- Dati relativi alla salute attuale:

|X|

- Dati relativi alla salute pregresso: |X|

### **Operazioni particolari**

- Interconnessione raffronti con altri trattamenti o archivi  
dello stesso titolare : |X|  
(Archivio esenzioni dalla partecipazione al costo delle  
prestazioni, anagrafe invalidità)

### **Operazioni standard**

- Acquisizione da altri soggetti esterni : |X|  
- Registrazione, organizzazione, strutturazione,  
conservazione, adattamento, modifica, estrazione,  
consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.: |X|

### **Modalità di trattamento dei dati**

- Automatizzato: |X|  
- Manuale: |X|

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

Il trattamento dei dati sanitari riguarda le attività amministrative finalizzate alla fornitura di prodotti dietetici e di altri presidi sanitari ad uso di soggetti affetti da diabete mellito, fibrosi cistica, neonati da madri HIV positive, morbo celiaco, malattie metaboliche o altre specifiche patologie. Il decreto 8 giugno 2001 assegna alle aziende sanitarie la funzione di autorizzazione a fruire dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare per alcune categorie di assistiti. E' facoltà delle Regioni definire diversamente le procedure amministrative di erogazione. Le Regioni inoltre, in base Decreto Ministeriale n.279 del 18/05/2001, devono garantire l'erogazione di farmaci specifici per gli affetti da malattie rare. Se la Regione ha stabilito di autorizzare direttamente l'erogazione dei prodotti di assistenza integrativa, i dati sanitari degli assistiti corredati degli identificativi diretti vengono trasmessi dalle aziende sanitarie alla Regione perché possa valutare se autorizzare l'erogazione dei prodotti. Il trattamento dei dati per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

## Scheda n. 19

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a prestazioni sanitarie ad alta specializzazione a stranieri extracomunitari per ragioni

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale "
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" Titolo V – Capo I (artt.34, 35 e 36)
- Legge 30 luglio 2002, n. 189: "Modifica in materia di immigrazione e asilo"

### LEGGI REGIONALI

### ALTRA FONTE:

- D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come dettato dall'art 1, comma 6 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286".
- Circolare Ministero Salute n.5 del 24 marzo 2000- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 –" Disposizioni in materia di assistenza sanitaria"
- Accordo del 20/12/2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome"
- Deliberazione GR n. 1139 del 9 settembre 2014 "Recepimento Accordo Stato Regioni 20 dicembre 2012 "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome": approvazione nuove Linee guida regionali per l'applicazione della normativa sull'assistenza sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Toscana.

### FINALITA' TRATTAMENTO

Attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano (art.2-sexies, comma 2, lett. t) D.Lgs.196/2003).

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale (art.2-sexies, comma 2, lett. v) D.Lgs.196/2003).

### Tipo Dati Trattati

- Origine razziale ed etnica:
- Dati relativi alla salute attuale:
- Dati relativi alla salute pregresso:



- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato:

### **Operazioni particolari**

- Comunicazione:   
(Azienda Sanitaria presso la quale deve avvenire l'intervento)

### **Operazioni standard**

- Acquisizione da altri soggetti esterni :   
- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.:

### **Modalità di trattamento dei dati**

- Automatizzato:   
- Manuale:

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

L'obiettivo principale del programma umanitario è quello di supportare l'azione delle istituzioni pubbliche e private, con sede nella regione che eroga la prestazione, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, in maniera da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui tali istituzioni si trovano ad operare.

La legge 449 del 27 dicembre 1997 e la successiva Circolare Ministeriale n. 5/2000 individuano le tipologie di stranieri che entrano in Italia per motivi di cura. Fra queste, rientra anche lo straniero che viene trasferito in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle regioni.

In questo caso le Regioni, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa col Ministero della Salute, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, a favore di:

- a) cittadini provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
- b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Regionale.

La richiesta di assistenza sanitaria deve essere effettuata da un'istituzione pubblica o privata (Ambasciate, Organizzazioni non Governative, Ordini o Istituti Religiosi, Sedi di Comando dell'Esercito Italiano in missione di pace, Enti Locali ecc) con sede nella regione.

La procedura viene gestita dal competente ufficio regionale, che provvede all'inoltro della richiesta, contenente i dati sanitari indispensabili riferiti al paziente, alla struttura sanitaria identificata per l'esecuzione della prestazione, garantendo il coordinamento tra Regione, Azienda USL o Ospedaliera e soggetto richiedente.

Inoltre, esso cura gli aspetti economici relativi al rimborso della prestazione, previo invio da parte dell'Azienda sanitaria od ospedaliera della scheda nosologica di dimissione ospedaliera in conformità alla disciplina prevista per le SDO.

## **Scheda n. 20**

### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

Attività amministrative correlate all'assistenza extra-ospedaliera in regime residenziale e semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare erogata a soggetti non autosufficienti, a disabili fisici e psichici e sensoriali e a malati terminali

### **FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:**

- Legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale "
- Legge 11 marzo 1988, n.67 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988)"
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59." (art. 116 e 118)
- Decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450 "Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998 –2000", (convertito nella L.39/1999)
- D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- Legge 15 marzo 2010, n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" e disposizioni attuative

### **LEGGI REGIONALI**

- Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze"
- Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale"
- Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"
- Legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza"
- Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato"

### **ALTRA FONTE:**

- Provvedimento 7 maggio 1998, "Linee guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione"
- D.M. 28 Settembre 1999 "Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative"
- D.P.R. 10 novembre 1999, "Approvazione del progetto obiettivo "Tutela salute mentale 1998 – 2000"
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001, "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"

- D.M. 21 maggio 2001, n. 308 "Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328"
  - D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"
  - D.M. 17 dicembre 2008 " Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare
  - D.M. 17 dicembre 2008 "Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali."
  - Ministero della Salute, "Piano di indirizzo per la riabilitazione 2010"
  - Regolamento regionale 3 marzo 2010, n. 29/R "Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato)"
- Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento concernente "Piano d'indirizzo per la riabilitazione del 10 febbraio 2011;
- Delibera GR n.300 del 16 aprile 2012 "Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento "Piano d'indirizzo per la riabilitazione": recepimento."
  - D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
  - Regolamento regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)"

## FINALITA' TRATTAMENTO

Attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano (art.2-sexies, comma 2, lett. t) D.Lgs. 196/2003).

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale (art.2-sexies, comma 2, lett. v) D.Lgs. 196/2003).

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale (art.2-sexies, comma 2, lett. v) D.Lgs. 196/2003).

### Tipo Dati Trattati

- Dati relativi alla salute attuale:
- Dati relativi alla salute pregresso:
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato:

### Operazioni particolari

- Comunicazione:

(Azienda sanitaria di residenza, Regioni /Agenzia Regionale di Sanità , Ministero della salute)

### Operazioni standard

- Acquisizione da altri soggetti esterni :

- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.:

### **Modalità di trattamento dei dati**

- Automatizzato:

- Manuale:

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

Il trattamento riguarda le attività amministrative correlate alla fornitura di assistenza in ambito extraospedaliero, in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare a soggetti non autosufficienti in condizioni di cronicità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche, alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, ai malati terminali. Tale attività viene erogata da strutture o servizi pubblici e privati accreditati che hanno stipulato appositi accordi contrattuali con le Aziende sanitarie. Il trattamento riguarda: l'attività riabilitativa erogata a fronte di un Progetto Riabilitativo Individuale (nei regimi residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare); le attività correlate alla fornitura di assistenza medica e/o infermieristica residenziale e semiresidenziale.

Il trattamento dei dati sanitari degli assistiti è effettuato dalla Regione/Agenzia Regionale di Sanità per finalità amministrative gestionali di rendicontazione quando tale funzione non viene effettuata direttamente dall'Azienda sanitaria di residenza del cittadino.

Le informazioni riguardanti l'erogazione di assistenza in ambito extraospedaliero, in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare possono essere utilizzate dalla Regione o dagli enti di cui questa si avvale per soddisfare specifiche esigenze di controllo e di verifica ai sensi degli articoli 8 octies e 10 del D.Lgs. 502/92 con le modalità descritte nella scheda 12 allegato A del Regolamento.

Il trattamento dei dati effettuato dalla Regione/Agenzia regionale sanità per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

L'operazione di comunicazione verso il Ministero della salute è effettuata in conformità al decreto ministeriale 17 dicembre 2008 “ Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare” e al decreto ministeriale 17 dicembre 2008 “Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali.”, così come modificati dal Ministero della salute e sul quale il Garante ha espresso il proprio parere nel 2012 ai sensi dell'art.154 del Codice, e in conformità al decreto di cui agli articoli 5, comma 1 e 9, comma 1 della legge 15 marzo 2010, n. 38 ,su cui il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il parere previsto dall'art. 154 del D.Lgs. n. 196/2003 nell'ottobre 2011, relativo all'assistenza erogata presso gli Hospice.

## **Scheda n. 21**

### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

Attività amministrative correlate all'assistenza Termale

### **FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:**

- Legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale "
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" - (art. 116 e 118)
- Legge 24 ottobre 2000, n. 323 "Riordino del settore termale"
- Reg. CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
- Reg. CE n.987/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

- Reg. CE n.988/2009, del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati.

### **LEGGI REGIONALI**

- Legge regionale 2 novembre 2016, n. 74 Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .

### **ALTRA FONTE:**

- D.M. Sanità 22 marzo 2001 "Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale"
- Accordi bilaterali e Convenzioni internazionali con i Paesi extra UE
- Testo unico "Compensazione interregionale della mobilità sanitaria" – Approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
- DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" art. 61: "Assistenza sanitaria all'estero".

### **FINALITA' TRATTAMENTO**

Attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano (art.2-sexies, comma 2, lett. t) D.Lgs. 196/2003); Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale (art.2-sexies, comma 2, lett. v) D.Lgs. 196/2003);

## Tipo Dati Trattati

- Dati relativi alla salute attuale: |X|
- Dati relativi alla salute pregresso: |X|
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato: |X|

## Operazioni particolari

- Interconnessione raffronti con altri trattamenti  
o archivi dello stesso titolare |X|  
(Archivio esenzioni)
- Comunicazione: |X|  
(Aziende sanitarie per mobilità intraregionale, altre  
Regioni per mobilità interregionale, Ministero della  
Salute per mobilità internazionale)

## Operazioni standard

- Acquisizione da altri soggetti esterni : |X|
- Registrazione, organizzazione, strutturazione,  
conservazione, adattamento, modifica, estrazione,  
consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.: |X|

## Modalità di trattamento dei dati |X|

- Automatizzato: |X|
- Manuale: |X|

## DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento riguarda le attività correlate a quelle di cura e riabilitazione di soggetti affetti da determinate patologie individuate con apposito decreto.

Il trattamento dei dati indicati nella presente scheda è effettuato dalla Regione per finalità amministrative gestionali (compreso la rendicontazione della mobilità sanitaria infra-regionale e interregionale).

La Regione/Agenzia Regionale di Sanità acquisisce dalle aziende sanitarie e/o dagli istituti termali, che somministrano agli assistiti le cure richieste su prescrizione medica, i dati relativi alle prestazioni effettuate, che vengono trattati per la fatturazione degli importi e per le altre finalità amministrative.

Per le prestazioni erogate a soggetti non residenti, ha luogo la procedura di compensazione di flussi comprendenti dati anagrafici e sanitari sia in ambito regionale tra le Aziende Sanitarie, sia in ambito nazionale tra le Regioni (Flusso E “Attività cure Termali”).

Ai fini della compensazione delle prestazioni sanitarie erogate ai cittadini provenienti da Paesi dell'Unione Europea o da Paesi con i quali sono stati stipulati Accordi bilaterali o Convezioni internazionali e loro familiari, le fatture con i dati anagrafici e la tipologia di prestazione erogata sono trasmesse, dall'Azienda Sanitaria alle Regioni e, tramite il Ministero della Salute, alle istituzioni (internazionali) competenti.

Il trattamento dei dati per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

## Scheda n. 22

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate all'assistenza ospedaliera in regime di ricovero.

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Regio decreto 27 luglio 1934 "Testo Unico Leggi sanitarie";
- Legge 13 maggio 1978, n. 180: "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori";
- Legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale "
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421".;
- Legge 23 dicembre 1994, n.724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (in particolare, art.3 per il registro delle prenotazioni);
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001" - in particolare, art. 88 per i controlli amministrativi sulle cartelle cliniche;
- Decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 " Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" convertito nella legge 405/2001 (art. 2 comma 5, "monitoraggio delle prescrizioni ospedaliere")
- D.Lgs.30 giugno 2003, n.196 Art. 92 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (art.92 -Cartelle cliniche)
- Legge 6 agosto 2008, n.133 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria "(in particolare, capo IV Spesa sanitaria e per invalidità, art. 79 Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria, comma 1-septies)
- Reg. CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
- Reg. CE n.987/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

- Reg. CE n.988/2009, del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati.

### ALTRA FONTE:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali"( in particolare art. 94 per il rilascio di copia della cartella clinica)
- D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 "Ordinamento interno dei servizi ospedalieri" (in particolare, art. 5 per la cartella clinica)
- DPCM 27 giugno 1986 "Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in materia di requisiti delle case di cura private"
- D.M. 14 dicembre 1994 "Remunerazione delle prestazioni di ricovero ospedaliero"
- DPCM. 19 maggio 1995 "Schema di riferimento per la Carta dei servizi pubblici sanitari"
- D.P.R 14 gennaio 1997 "Requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie"
- D.M. 27 ottobre 2000, n. 380 "Scheda di dimissione ospedaliera"

- D.M. 16 luglio 2001, n. 349 "Regolamento recante " Modificazioni al certificato di assistenza. al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni"
- DPCM. 29 novembre 2001, "Livelli essenziali di assistenza"
- D.M. 12 dicembre 2001 "Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria"
- D.M. 10 dicembre 2009 "Controlli sulle cartelle cliniche"
- Accordi bilaterali e Convenzioni internazionali con i Paesi extra UE
- Testo unico "Compensazione interregionale della mobilità sanitaria" – Approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
- Codici deontologici delle professioni sanitarie

## FINALITA' TRATTAMENTO

Attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano (art.2-sexies, comma 2, lett. t) D.lgs.196/2003).

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale (art.2-sexies, comma 2, lett. v) D.lgs.196/2003).

Tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili (art.2-sexies, comma 2, lett. aa) D. Lgs.vo 196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale (art.2-sexies, comma 2, lett. v) D.lgs.196/2003.

### Tipo Dati Trattati

- Dati relativi alla salute attuale:
- Dati relativi alla salute progresso:
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato:
- Dati giudiziari:

### Operazioni particolari

- Interconnessione raffronti con altri trattamenti  
o archivi dello stesso titolare :

(Possono essere stabiliti raffronti con altri archivi, se necessario in funzione delle finalità del trattamento, quali quelli contenenti dati di assistenza al parto, le anagrafi assistiti, i registri informatizzati di prenotazione o accessi in pronto soccorso, l'archivio emergenza 118, gli archivi relativi a prestazioni ambulatoriali o ai consumi farmaceutici, gli archivi relativi alle attività residenziali, semiresidenziali, domiciliari, gli archivi relativi alle attività di tutela della salute mentale.)

- Comunicazione:  (Azienda sanitaria/Regione di residenza dell'interessato, Ministero della Salute per compensazione internazionale)



## Operazioni standard

- Acquisizione da altri soggetti esterni : |X|
- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.: |X|

## Modalità di trattamento dei dati

- Automatizzato: |X|
- Manuale: |X|

## DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati individuati nella presente scheda è effettuato dalla Regione/Agenzia Regionale di Sanità per finalità amministrative gestionali (compresa la rendicontazione della mobilità sanitaria infraregionale e interregionale).

Le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle riconducibili ai livelli essenziali di assistenza. L'assistenza ospedaliera consiste nei ricoveri ospedalieri (per acuti, di riabilitazione post-acuzie, di lungodegenza) effettuati sia in regime ordinario sia in regime di day hospital/day surgery.

L'erogazione della prestazione di ricovero è svolta dagli ospedali pubblici, da quelli equiparati e dai privati accreditati che hanno stipulato appositi accordi contrattuali. Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale il ricovero può avvenire in regime istituzionale (con oneri a carico del SSN stesso) o in regime libero-professionale.

Il ricovero ospedaliero può avvenire in modo programmato o in urgenza. Particolare forma di ricovero è quello obbligatorio, rientrando nei trattamenti sanitari obbligatori, per il quale sono previste specifiche modalità di attivazione.

Nella categoria dei ricoveri ospedalieri vengono anche inclusi gli episodi di assistenza al neonato sano ospitato nel "nido" al quale viene offerta una forma di "ospitalità protetta". Gli interventi ospedalieri a domicilio costituiscono una modalità utilizzata in alternativa al ricovero, che le Regioni attivano per particolari necessità in base a modelli organizzativi dalle stesse fissati. Sono escluse dai ricoveri ospedalieri le attività residenziali e semi-residenziali e l'attività domiciliare territoriale.

Nell'ambito delle attività di ricovero ospedaliero, particolare interesse riveste per le regioni il trattamento dei dati sensibili in relazione ai flussi informativi relativi a: schede di dimissione ospedaliera, certificazioni di assistenza al parto, ai sensi del D.M. 380/2000 e del D.M. 349/2001.

Le informazioni riguardanti i ricoveri ospedalieri possono essere utilizzate dalla Regione o dagli enti di cui questa si avvale per soddisfare specifiche esigenze di controllo e di verifiche ai sensi degli articoli 8 proctite e 10 del D. Lgs. 502/92 e, per l'assistenza ospedaliera, dell'art. 88 comma 2 della L. 388/2000 con le modalità descritte nella scheda 12 allegato A del Regolamento.

Poiché alcune strutture ospedaliere sono dotate di specialità di reparto dedicate esclusivamente a pazienti in regime di detenzione, nell'ambito delle attività di ricovero ospedaliero possono essere rilevati dati giudiziari in relazione al codice ministeriale associato alla specialità di reparto in cui l'interessato è ricoverato.

Ai fini della compensazione interregionale e infraregionale delle spese sanitarie, i dati riguardanti lo stato di salute dell'assistito, ove indispensabili, sono trasmessi alla Regione o all'Azienda Sanitaria di residenza.

Ai fini della compensazione delle prestazioni sanitarie erogate ai cittadini provenienti da Paesi dell'Unione Europea o da Paesi con i quali sono stati stipulati Accordi bilaterali o

Convezioni internazionali e loro familiari, le fatture con i dati anagrafici e la tipologia di prestazione erogata sono trasmesse dall'Azienda Sanitaria alle Regioni e, tramite il Ministero della Salute, alle istituzioni (internazionali) competenti.

Il trattamento dei dati effettuato dalle Regioni e dalle Agenzie regionali di sanità per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

## Scheda n. 23

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative programmatiche gestionali e di valutazione correlate ai trapianti

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Legge 26 giugno 1967, n. 458 "Trapianto del rene tra persone viventi"
- Legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale "
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"
- Legge 12 agosto 1993 n.301 "Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea"
- Legge 29 dicembre 1993, n.578" Norme per l'accertamento e la certificazione di morte "
- Legge 1 aprile 1999, n.91"Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti"
- Legge 16 dicembre 1999, n. 483 "Norme per consentire il trapianto parziale di fegato"
- Legge 6 marzo 2001 n.52 "Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo"
- Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 "Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani"
- Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.16 " Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo dei tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica la lavorazione e la conservazione lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
- Legge 19 settembre 2012, n. 167 "Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi"

### LEGGI REGIONALI

- Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale"
- Legge regionale 21 febbraio 2019, n. 12 "Disposizioni in merito ai rimborsi connessi alle procedure di trapianto di organi presso centri trapianto collocati in altre regioni italiane"

### ALTRA FONTE:

- Programma nazionale trapianto pediatrico. Consulta nazionale
- Linee-guida e Protocolli nazionali:
  - - Linee-guida per il prelievo, la conservazione e l'utilizzo di tessuto muscolo-scheletrico
  - - Protocollo per il trapianto epatico nei soggetti con infezione HIV
- D.M. Salute 8 aprile 2000 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà di cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto"
- Accordo Stato-Regioni del 7 marzo 2002 per l'individuazione del bacino d'utenza minimo ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. n. 91/1999
- Linee-guida per il trapianto renale da donatore vivente e cadavere (Accordo Stato-Regioni 31 gennaio 2002)
- - Linee-guida per le attività di coordinamento per il reperimento di organi e di tessuti ai fini di trapianto (Accordo Stato-Regioni 21 marzo 2002)

- "D.M. 5 giugno 2002 "Consulta tecnica permanente per i Trapianti"
- D.M. 10 giugno 2003 "Misure precauzionali atte ad evitare il rischio di trasmissione di SARS attraverso la donazione di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto"
- - Linee-guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE) Acc. 10 luglio 2003)
- Linee-guida per l'accertamento della sicurezza del donatore di organi (Accordo Stato-Regioni 26 novembre 2003)
- Linee-guida per la gestione delle liste d'attesa e l'assegnazione degli organi nel trapianto di fegato da donatore cadavere (Accordo Stato-Regioni 23 settembre 2004)
- D.M Salute 3 marzo 2005, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti» ( citato in quanto la donazione del sangue riguarda non solo le trasfusioni finalizzate al reintegro della massa ematica ma anche al prelievo del "Tessuto sangue" da cui vengono estratti campioni, in particolare da cellule staminali ematopoietiche, per il trapianto di midollo osseo)
- Accordo Stato-Regioni sul documento recante "Coordinamento dei trasporti connessi alle attività trapiantologiche" del 21 dicembre 2006
- D.M. Salute 11 marzo 2008 recante "Integrazione del decreto 8 aprile 2000 sulla ricezione delle dichiarazioni di volontà dei cittadini circa la donazione di organi a scopo di trapianto"
- D.M Salute 31 marzo 2008 "Disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati all'estero, ai sensi dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1999, n.
- D.M. Salute 11 aprile 2008 "Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: «Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte» (operazioni necessarie connesse all'accertamento morte celebrale per successivo espianto organi)
- ORDINANZA del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 26 febbraio 2009 "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale" (prorogata fino al 31/12/2010 con ORDINANZA - 1 marzo 2010- )
- D.M. Lavoro, salute e politiche sociali - 18 novembre 2009 "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo - dedicato"
- Accordo Stato-Regioni sul documento recante "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2006 (Rep. Atti 2725/CSR) sul coordinamento dei trasporti connessi con le attività trapiantologiche" del 25 marzo 2015
- D. M. Salute 19 novembre 2015 "Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità' e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché' attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti"
- Accordo Stato-Regioni sul documento recante "Programma Nazionale Donazione di Organi 2018- 2020" del 14 dicembre 2017
- Accordo Stato-Regioni sul documento recante "Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi. Criteri e procedure per l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate" del 24.01.2018
- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Protocollo per la valutazione di idoneità del donatore di organi solidi" del 24 gennaio 2018

- Protocollo per la valutazione di idoneità del donatore di organi solidi (Accordo SR 24 gennaio 2018)
- Accordo Stato-Regioni sul documento recante "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli Istituti dei tessuti per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane" dell'8 marzo 2018
- Linee-guida per il trapianto renale da donatore vivente e cadavere
- Linee-guida per le attività di coordinamento per il reperimento di organi e di tessuti ai fini di trapianto
- Linee-guida per l'accertamento della sicurezza del donatore di organi
- Linee-guida per la gestione delle liste d'attesa e l'assegnazione degli organi nel trapianto di fegato da donatore cadavere

## **FINALITA' TRATTAMENTO**

Attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano (art.2-sexies, comma 2, lett. t) D.lgs. 196/2003).

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a) D.lgs. 196/2003).

### **Tipo Dati Trattati**

- Origine razziale ed etnica: |X|
- Dati relativi alla salute attuale: |X|
- Dati relativi alla salute pregresso: |X|
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato: |X|
- Vita sessuale: |X|
- Dati giudiziari: |X|

### **Operazioni particolari**

- Interconnessione raffronti con altri trattamenti o archivi di altro titolare: |X|  
(Centro nazionale trapianti e altri soggetti componenti l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti)

- Comunicazione: |X|  
(I dati raccolti sono comunicati solo ai soggetti che compongono l'organizzazione nazionali dei prelievi e dei trapianti)

### **Operazioni standard**

- Acquisizione da altri soggetti esterni : |X|
  - Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione: |X|

## Modalità di trattamento dei dati

- Automatizzato:
- Manuale:

## DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento riguarda le attività amministrative correlate ai trapianti di organi e di tessuti, anche al fine di assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa ed alle prestazioni, determinati sulla base di parametri clinici ed immunologici.

In particolare si considera il trattamento dei dati effettuato dal Centro regionale trapianti e quello effettuato dall'Osservatorio epidemiologico regionale (o altri enti/strutture regionali espressamente costituiti con legge regionale) ai sensi dell'art. 14 della L. n. 91/1999.

Le strutture che compongono l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti (centro nazionale, centri regionali o interregionali, strutture per i prelievi, strutture per la conservazione dei tessuti prelevati, strutture per i trapianti e aziende sanitarie locali) trattano in regime di contitolarità i dati sanitari relativi ai pazienti riceventi, i dati sanitari dei potenziali donatori e dei donatori, le dichiarazioni di volontà dei cittadini in ordine alla donazione.

Esiste un collegamento telematico tra i Centri regionali, interregionali e Centro Nazionale Trapianti, nell'ambito del Sistema Informativo dei Trapianti istituito dalla L. n. 91/1999. Nell'ambito di tale organizzazione la Regione ha il compito di istituire un centro regionale per i trapianti, con sede presso una struttura sanitaria pubblica, ed esercita il controllo sull'attività del centro regionale.

Il Centro regionale trapianti, per quanto di competenza in relazione al sistema informativo nazionale, implementa e consulta registri e banche dati (quali la banca dei tessuti, la banca degli occhi, il registro dei trapiantati, ecc.); a tal fine si avvale del supporto informatico della Regione o della struttura sanitaria che lo ospita, e segue specifiche indicazioni tecniche definite a livello nazionale dal sistema informativo trapianti.

Inoltre l'Osservatorio epidemiologico regionale o il soggetto a cui sono state trasferite le competenze riceve, dal Centro di rianimazione presso cui si trova il donatore cadavere, copia dei verbali di accertamento di morte encefalica e cardiaca e di accertamento di volontà al prelievo.

Tali dati vengono utilizzati a fini statistici ed epidemiologici (art. 14, L. n. 91/1999). Il trattamento dei dati giudiziari riguarda esclusivamente la valutazione dell'idoneità del donatore; a tal fine, nella scheda di segnalazione di potenziale donatore, si chiede di segnalare eventuali periodi di detenzione negli ultimi dodici mesi.

Il registro donatori di midollo, ai sensi dell'art.4 comma 2 della legge 52/2001 istitutiva del registro, prevede la raccolta di taluni dati dai quali possono desumersi informazioni relative all'origine razziale ed etnica del donatore.

Ai fini della valutazione dell'idoneità del donatore sono trattati i dati relativi all'orientamento e comportamento sessuale dell'interessato, qualora siano indispensabili per valutare il rischio di trasmissione di patologie infettive da parte di un potenziale donatore di tessuti, quali midollo osseo e cellule staminali emopoietiche (Decreto 3 marzo 2005 del Ministero della Salute, art. 2 , comma 1, lett. e).

Liste di attesa (dati del ricevente): i dati idonei a rendere identificabile il paziente ricevente sono trasmessi dal Centro Trapianti al Centro regionale o interregionale di riferimento (NITp, Nord Italia Transplant program; AIRT, Associazione Inter Regionale Trapianti; OCST, Organizzazione Centro Sud Trapianti) ed al sistema informativo nazionale.

Sono operative regole nazionali per l'allocazione dei fegati e dei cuori nei soggetti dichiarati in condizioni di urgenza. Sono anche operative le liste nazionali per il trapianto in età pediatrica.

Processo di donazione (dati clinici del donatore vivo o morto e del ricevente): lo scambio di informazioni viene effettuato tra il Centro di rianimazione presso cui si trova il donatore cadavere, il Centro trapianti che deve eseguire il trapianto ed il Centro regionale o interregionale di riferimento.

La scheda relativa al donatore è anche inserita nel Sistema Informativo nazionale dei trapianti. Copia dei verbali di accertamento di morte encefalica e cardiaca, e di accertamento di volontà al prelievo è trasmessa alla Regione a fini statistici ed epidemiologici.

Trapianto (dati del donatore e del ricevente): il flusso informativo è dal Centro trapianti che deve eseguire il trapianto al Centro regionale/interregionale ed al Centro Nazionale Trapianti. Follow up (dati del ricevente): i dati vengono periodicamente aggiornati dal Centro Trapianti e sono archiviati presso i Centri regionali/interregionali di riferimento e il Centro Nazionale Trapianti.

## Scheda n. 24

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate all'assistenza Sanitaria di emergenza.

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"
- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 "Disposizioni in materia di finanza pubblica" (capo II Disposizioni in materia sanitaria)
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"
- Reg. CE n. 883/2004 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
- Reg. CE n.987/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
- Reg. CE n.988/2009, del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati.

### LEGGI REGIONALI

- Regolamento 1 ottobre 2001, n. 46/R Regolamento regionale di attuazione della L.R. 22.5.2001, n. 25 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario";
- Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" (cfr. Capo II bis- artt. 76 ter-76 undecies)

### ALTRA FONTE:

- Accordi bilaterali e Convenzioni internazionali con i Paesi extra UE
- D.P.R. 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza"
- DM 15.maggio 1992. " Criteri e requisiti per la codifica degli interventi d'emergenza"
- Linee-guida n. 1/1996 "Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza in applicazione del D.P.R. 27 marzo 1992"
- Atto 22 maggio 2003, n 1711. " Atto d'intesa tra Stato e Regioni. Approvazione :” Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza-urgenza”
- Testo unico "Compensazione interregionale della mobilità sanitaria "– Approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
- DM 17 dicembre 2008 "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza urgenza”
- Regolamento regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R Regolamento di attuazione dell'articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza;
- Delibera GR n. 236 del 8 aprile 2013 “Aggiornamento della tariffa per le prestazioni di elisoccorso, ai fini della compensazione finanziaria interregionale”;



- Delibera GR n. 617 del 18 maggio 2015 “Determinazione della tariffa per le prestazioni di emergenza relative al trasporto in ambulanza, ai fini della compensazione finanziaria interregionale”.
- Decreto dirigenziale n.16723 del 23 ottobre 2018 "Art. 7, co. 1 del DPGR n. 1/R/2012 - Pubblicazione sul BURT, per l'anno 2018, dell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005."

## FINALITA' TRATTAMENTO

Attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano (art.2-sexies, comma 2, lett. t) D.lgs..196/2003).

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale (art.2-sexies, comma 2, lett. v) D.lgs..196/2003)

### Tipo Dati Trattati

- Dati relativi alla salute attuale:
- Dati relativi alla salute pregresso:
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato:

### Operazioni particolari

- Comunicazione:

(Azienda sanitaria/Regione di residenza dell'interessato; Ministero della salute per la compensazione internazionale e ai fini del monitoraggio delle prestazioni di assistenza sanitaria in emergenza urgenza (D.M. 17.12.2008))

### Operazioni standard

- Acquisizione da altri soggetti esterni : 
  - Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione:

### Modalità di trattamento dei dati

- Automatizzato:
- Manuale:

## DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati individuati nella presente scheda è effettuato dalla Regione/Agenzia Regionale di Sanità per finalità amministrative gestionali, comprese le attività connesse alla compensazione delle spese sanitarie relative ai trasporti con ambulanza ed elisoccorso (FLUSSO G) e a quelle relative agli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero (FLUSSO C).

Ai fini della compensazione infraregionale e interregionale delle spese sanitarie, i dati sanitari dell'assistito, ove indispensabili, sono trasmessi all'Azienda Sanitaria di residenza o alla Regione di riferimento.

Ai fini della compensazione delle prestazioni sanitarie erogate ai cittadini provenienti da Paesi dell'Unione Europea o da Paesi con i quali sono stati stipulati Accordi bilaterali o

Convezioni internazionali e loro familiari, i dati relativi a tali prestazioni, sempre nel rispetto del principio di indispensabilità, sono trasmessi, tramite il Ministero della Salute, alle istituzioni (internazionali) competenti. L'operazione di comunicazione verso il Ministero della salute è inoltre effettuata in conformità al decreto ministeriale 17 dicembre 2008, così come modificato dal Ministero della salute e sul quale il Garante ha espresso il proprio parere nel 2012 ai sensi dell'art.154 del Codice.

Il trattamento dei dati effettuato dalla Regione/Agenzia regionale di sanità per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale (art.2-sexies, comma 2, lett. v) D.lgs..196/2003).

## Scheda n. 25

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate all'assistenza specialistica in regime ambulatoriale

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale "
- Legge 25 agosto 1991, n. 287: "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi"
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (Finanziaria per l'anno 1998)( art. 59, comma 50)
- Decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124: "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449"
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" (artt. 85, 87 e 88)
- D. Lgs. 18 settembre 2001, n. 347: "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria".
- Legge 27 dicembre 2002, n.289: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" ( art. 52)
- Legge 24 novembre 2003, n.326: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.", modificata con legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)": art. 50.
- Reg. CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
- Reg. CE n.987/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

- Reg. CE n.988/2009, del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati.

### ALTRA FONTE:

- Accordi bilaterali e Convenzioni internazionali con i Paesi extra UE
- D.M. Sanità 22 luglio 1996 "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe".
- Provvedimento Ministero Sanità 7 maggio 1998, "Linee guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione"
- D.M. 10 settembre 1998 "Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente l'aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità"

- D.M. Sanità 28 maggio 1999, n. 329 "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124".
- D.M. Sanità 18 maggio 2001, n. 279 "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124".
- D.M. Sanità 21 maggio 2001, n. 296 "Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124".
- Accordo del 20 maggio 2004 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Attività dei centri per educazione e riabilitazione visiva e criteri di ripartizione delle risorse, di cui alla L. 28 agosto 1997, n. 284».
- D.M. MEF 11 dicembre 2009 "Verifica delle esenzioni in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria"
- Testo unico per la gestione della mobilità interregionale – Approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

## **FINALITA' TRATTAMENTO**

Attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano (art.2-sexies, comma 2, lett. t) D.lgs..196/2003).

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale (art.2-sexies, comma 2, lett. v) D.lgs. 196/2003).

### **Tipo Dati Trattati**

- Dati relativi alla salute attuale:
- Dati relativi alla salute pregresso:

### **Operazioni particolari**

- Comunicazione:

Regione di residenza dell'interessato, Ministero Finanze (art. 50, comma 11, DL 269/2003), ASL, strutture erogatrici, Ministero della Salute per compensazione internazionale

### **Operazioni standard**

- Acquisizione da altri soggetti esterni: 
  - Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione:

### **Modalità di trattamento dei dati**

- Automatizzato:
- Manuale:

## DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento riguarda le attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, con riferimento all'erogazione di prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di medicina fisica e riabilitazione comprese nel nomenclatore tariffario regionale in recepimento del DM 22/7/96.

Nel caso in cui la Regione/Agenzia Regionale di Sanità svolga direttamente le predette attività amministrative, essa acquisisce i dati relativi a tali prestazioni dalle Aziende Sanitarie e dalle strutture aziendalizzate, ai fini delle attività di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica.

Le prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale possono essere erogate: da strutture ospedaliere per pazienti non degenti nella stessa struttura; da strutture pubbliche e private accreditate dislocate nel territorio.

I dati sensibili trattati riguardano il codice di prestazione e l'eventuale esenzione (dalla quale si possono evincere eventuali condizioni di salute del soggetto). Inoltre qualora il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) si avvalga ai fini del monitoraggio della spesa delle infrastrutture regionali esistenti secondo le modalità previste dall'art. 50, comma 11, del D.lgs. 269/2003, i dati relativi alle prestazioni di assistenza specialistica sono trasmessi dalle strutture sanitarie erogatrici pubbliche e private accreditate alla Regione di riferimento. La Regione, tramite la specifica struttura tecnica, alla quale viene esplicitamente affidata la funzione infrastrutturale di cui alla scheda 12, provvede a separare i dati anagrafici dai dati sanitari e ad assegnare ad ogni soggetto un codice univoco che non consente la identificazione diretta dell'interessato durante il trattamento dei dati e trasmette successivamente al MEF i predetti dati sanitari ed anagrafici pseudoanonimizzati.

Le informazioni riguardanti l'erogazione di prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale possono essere utilizzate dalla Regione o dagli enti di cui questa si avvale per soddisfare specifiche esigenze di controllo e di verifiche ai sensi degli articoli 8 octies e 10 del D.lgs. 502/92 con le modalità descritte nella scheda 12 allegato A del Regolamento. Per le prestazioni specialistiche erogate a soggetti non residenti ha luogo la procedura di compensazione, con trasmissione di flussi comprendenti dati anagrafici e sanitari, sia in ambito regionale tra le Aziende Sanitarie, sia in ambito nazionale tra le Regioni (Flusso C "specialistica ambulatoriale").

Ai fini della compensazione delle prestazioni sanitarie erogate ai cittadini provenienti da Paesi dell'Unione Europea o da Paesi con i quali sono stati stipulati Accordi bilaterali o Convezioni internazionali e loro familiari, i dati relativi a tali prestazioni sono trasmessi, tramite il Ministero della Salute, alle istituzioni internazionali competenti.

Il trattamento dei dati effettuato dalle Regioni e dalle Agenzie regionali di sanità per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

## Scheda n. 26

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate alla promozione e tutela della salute mentale

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";

### ALTRA FONTE:

- Piano Sanitario Nazionale
- D.P.R 7 aprile 1994, "Approvazione del Progetto obiettivo salute mentale 1994-1996";
- D.P.R. 10 novembre 1999,"Approvazione del progetto obiettivo «Tutela salute mentale 1998-2000»;
- Accordo Stato-Regioni 11 ottobre 2001 "Il Sistema informativo nazionale per la salute mentale. Modello per la rilevazione di strutture, personale, attività e prestazioni dei Dipartimenti di salute mentale";
- D.M. 15 ottobre 2010 "Istituzione del sistema informativo per la salute mentale- SISM";
- Testo unico "Compensazione interregionale della mobilità sanitaria" – approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e province autonome

### FINALITA' TRATTAMENTO

Attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano (art.2-sexies, comma 2, lett. t) D.Lgs.196/2003);

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale (art.2-sexies, comma 2, lett. v) D.Lgs.196/2003).

### Tipo Dati Trattatt

- Dati relativi alla salute attuale:
- Dati relativi alla salute pregresso:
- Vita sessuale:

### Operazioni particolari

- Comunicazione:   
(Aziende sanitarie e altre Regioni per la compensazione infra e interregionale, Ministero della Salute)

### Operazioni standard

- Acquisizione da altri soggetti esterni :

- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione:

### **Modalità di trattamento dei dati**

- Automatizzato:

- Manuale:

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

Il trattamento dei dati sanitari è effettuato dalla Regione per finalità amministrative gestionali, in relazione alla mobilità sanitaria.

Per le prestazioni erogate a soggetti non residenti ha luogo la procedura di compensazione, con trasmissione di flussi comprendenti i soli dati anagrafici e sanitari indispensabili, sia in ambito regionale tra le Aziende Sanitarie, sia in ambito nazionale tra le Regioni.

I dati idonei a rivelare la vita sessuale possono venire in rilievo nelle diagnosi con codifica ICDIXCM per le sole finalità di rilevazione nell'ambito del SISM.

L'operazione di comunicazione dei dati verso il Ministero della salute, ai fini del monitoraggio delle attività del SSN e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, è effettuata in conformità al decreto ministeriale 15 ottobre 2010, "Istituzione del sistema informativo salute mentale".

Il trattamento dei dati effettuato dalle Regioni o dalle Agenzie regionali di sanità per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

## Scheda n. 27

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate alla tutela della salute materno-infantile

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Legge 29 luglio 1975, n.405 " Istituzione dei Consultori familiari"
- Legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale "
- Legge 22 maggio 1978, n. 194: "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 " Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n.421"
- Legge 31 gennaio 1996, n. 34 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale.
- Legge 15 maggio 1997 n.127 " Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo " (art.2 comma 2).
- Legge 8 aprile 2000 n.328 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- Legge 08 marzo 2000, n. 53: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"

### LEGGI REGIONALI

- Legge regionale 12 marzo 1977, n. 18 "Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia e ai giovani in età evolutiva", art. 3
- Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale"

### ALTRA FONTE:

- D.M. 24 aprile 2000 " Progetto obiettivo materno infantile allegato al piano sanitario nazionale 1998-2000"
- D.M. 16 luglio 2001, n. 349: Regolamento recante "Modificazioni al certificato di assistenza al parto per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni"
- D.M. 12 dicembre 2001 " Indicatori di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza "
- Circolare Ministero della Salute 19 dicembre 2001, n.15 "Modalità di attuazione del Decreto 16 luglio 2001, n. 349: Regolamento recante "Modificazioni al certificato di assistenza al parto per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni"
- Testo unico "Compensazione interregionale della mobilità sanitaria" – Approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
- Accordo del 16 dicembre 2010 tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province i Comuni e le Comunità montane, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011, sul documento concernente "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo"
- D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" nel Capo IV "Assistenza sociosanitaria" all'art. 24;



## **FINALITA' TRATTAMENTO**

Attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano (art.2-sexies, comma 2, lett. t) D.lgs..196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale (art.2-sexies, comma 2, lett. v) D.lgs..196/2003)

### **Tipo Dati Trattati**

- Dati relativi alla salute attuale:
- Dati relativi alla salute pregresso:
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato:

### **Operazioni particolari**

- Comunicazione:   
Aziende sanitarie e altre Regioni per mobilità sanitaria infra e interregionale, Ministero della Salute

### **Operazioni standard**

- Acquisizione da altri soggetti esterni :
- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione:

### **Modalità di trattamento dei dati**

- Automatizzato:
- Manuale:

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

Il trattamento dei dati sanitari è effettuato dalla Regione per finalità amministrative gestionali, in relazione alla mobilità sanitaria.

Le Regioni acquisiscono dalle aziende ospedaliere e sanitarie le informazioni relative ai certificati di assistenza al parto e ai nati con difetti congeniti e le trasmettono al Ministero della Salute in conformità alla normativa vigente.

Il trattamento dei dati effettuato dalle Regioni o dalle Agenzie regionali di sanità per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute e' compreso nella scheda n.12 ( Programmazione, gestione controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

## Scheda n. 28

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate all'assistenza farmaceutica territoriale

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale "
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica "
- Legge 23 dicembre 2000, n.388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001 (art. 87)"
- Legge 8 febbraio 2001, n.12 " Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore"
- Legge 16 novembre 2001, n. 405 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria."
- Legge 27 dicembre 2002, n.289 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2003" (art.50 comma 4
- Legge 24 novembre 2003, n.326 " Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 269/2003 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici " (art.48 e art.50)
- Legge 29 novembre 2007, n. 222. " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale" (art. 5)
- Regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
- Reg. CE n.988/2009, recante le modifiche al Regolamento base 883/04, intervenute dal 2004 ad oggi
- Regolamento CE n.987/2009 "Regolamento attuativo del Regolamento base 883/04, e che sostituisce il Regolamento attuativo 574/72"

### ALTRA FONTE:

- Testo unico "Compensazione interregionale della mobilità sanitaria" – Approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
- D.P.R 9 ottobre 1990, n.309" Testo unico delle leggi in materia di disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura, riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza "
- D.P.R 8 luglio 1998, n.371 " Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private " e loro integrazioni e modificazioni
- D.M. 31 luglio 2007 "Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto"

### FINALITA' TRATTAMENTO

Attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano (art.2-sexies, comma 2, lett. t) D.lgs.196/2003)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale (art.2-sexies, comma 2, lett. v) D.lgs.196/2003)

### **Tipo Dati Trattati**

- Dati relativi alla salute attuale:
- Dati relativi alla salute pregresso:

### **Operazioni particolari.**

- Interconnessione raffronti con altri trattamenti o archivi dello stesso titolare :   
(Registro regionale delle malattie rare)

- Comunicazione:   
(Regione o Azienda sanitaria di residenza dell'interessato per compensazione, Ministero della salute, Ministero Economia e finanze (art 50 D.L. 269/2003))

### **Operazioni standard**

- Acquisizione da altri soggetti esterni :
- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione:

### **Modalità di trattamento dei dati**

- Automatizzato:
- Manuale:

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

Il trattamento riguarda i dati sanitari relativi alla fornitura agli assistiti di medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, che avviene attraverso le farmacie convenzionate ed ospedaliere.

Per le prestazioni erogate a soggetti residenti nel territorio di altre Regioni, ha luogo la procedura di compensazione, con trasmissione di flussi comprendenti i dati anagrafici e sanitari indispensabili, tra le diverse Regioni, e tra la Regione e le Aziende Sanitarie del proprio territorio. In caso di contestazione relativa alla residenza, per accertare quale Azienda sanitaria debba farsi carico della prestazione erogata, gli uffici regionali competenti possono consultare l'anagrafe assistiti regionale.

Ai fini della compensazione delle prestazioni sanitarie erogate ai cittadini provenienti da Paesi dell'Unione Europea o da Paesi con i quali sono stati stipulati Accordi bilaterali o Convezioni internazionali e loro familiari, i dati relativi a tali prestazioni sono trasmessi, tramite il Ministero della Salute, alle istituzioni internazionali competenti. L'operazione di comunicazione verso il Ministero della salute è effettuata in conformità al decreto ministeriale 31 luglio 2007 "Istituzione del flusso informativo delle prestazioni

farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto”, così come modificato dal Ministero della salute e sul quale il Garante ha espresso il proprio parere nel 2012 ai sensi dell'art.154 del Codice.

Inoltre la Regione riceve i dati personali relativi ai singoli assistiti che usufruiscono dell'assistenza farmaceutica dalle Aziende sanitarie del territorio e li utilizza per la gestione delle attività di remunerazione delle prestazioni, ove gestisca direttamente questa funzione. Il D.M. Salute 18 maggio 2001 n.279, oltre ad istituire i Registri delle malattie rare, stabilisce che le Regioni, sulla base del fabbisogno della propria popolazione, predispongono modalità di acquisizione e di distribuzione agli interessati dei farmaci specifici, anche mediante la fornitura diretta da parte dei servizi farmaceutici pubblici.

A fini di controllo viene effettuata una verifica sulle richieste di erogazione a carico del SSN di specifici farmaci non inclusi nei LEA per i pazienti affetti da malattie rare; a tal fine vengono effettuati raffronti con i dati presenti nel registro regionale delle malattie rare.

Ove il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF )si avvalga, ai fini del monitoraggio della spesa, delle infrastrutture regionali esistenti secondo le modalità previste dall'art. 50, comma 11, del DL 269/2003, i dati relativi ai medicinali erogati sono trasmessi dalle farmacie o dalle strutture sanitarie erogatrici pubbliche alla Regione. La Regione, tramite la specifica struttura tecnica, alla quale viene esplicitamente affidata la funzione infrastrutturale (di cui alla scheda 12) provvede a separare i dati anagrafici dai dati sanitari e ad assegnare ad ogni soggetto un codice univoco che non consente la identificazione diretta dell'interessato durante il trattamento dei dati e trasmette successivamente al MEF i predetti dati sanitari ed anagrafici pseudoanonimizzati.

Il trattamento dei dati effettuato dalle Regioni e dalle Agenzie regionali di sanità per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è regolamentato nella scheda 12 relativa alle “attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.”

## Scheda n. 29

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Farmaco vigilanza e rilevazione reazioni avverse a vaccini e farmaci

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale "
- Legge 25 febbraio 1992 n. 210 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (art. 7, comma 3)"
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"
- Legge 23 dicembre 1996, n.648 di conversione del DL 21/10/96 n. 536, concernente "Istituzione di un elenco di medicinali predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione Unica del Farmaco, erogabili a totale carico del S.S.N. qualora non esista valida alternativa terapeutica "
- Legge 14 ottobre 1999, n. 362 "Disposizioni urgenti in materia sanitaria"
- Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE"

### ALTRA FONTE:

- D. M. Salute 12 dicembre 2003 "Nuovo modello di segnalazione di reazione avversa a farmaci e vaccini"
- D.M. Salute 30 aprile 2015: "Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013)".

### FINALITA' TRATTAMENTO

Attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano (art.2-sexies, comma 2, lett. t) D.lgs. 196/2003).

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale (art.2-sexies, comma 2, lett. v) D.lgs. 196/2003).

Vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria (art.2-sexies, comma 2, lett. z) D.lgs. 196/2003).

### Tipo Dati Trattati

- Origine razziale ed etnica:
- Dati relativi alla salute attuale:
- Dati relativi alla salute pregresso:
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato:

### Operazioni particolari

- Interconnessione raffronti con altri trattamenti

o archivi dello stesso titolare :   
(Archivi relativi alle prestazioni, cartelle cliniche e referti di accertamenti, archivio farmaceutica)

- Comunicazione:   
(Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) )

### **Operazioni standard**

- Acquisizione da altri soggetti esterni :   
- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione:

### **Modalità di trattamento dei dati**

- Automatizzato:   
- Manuale:

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

Il trattamento è effettuato nell'ambito dell'attività di farmacovigilanza e dell'attività amministrativa correlata agli interventi di profilassi specifica delle malattie infettive e diffuse, con riferimento alla sorveglianza delle reazioni avverse a vaccino. Il trattamento dei dati effettuato dalle Regioni o dalle Agenzie regionali di sanità per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

### **Farmacovigilanza e reazioni avverse a vaccini:**

Il D.lgs. 219/2006 titolo IX, unitamente al DM Salute 30 aprile 2015 ha disciplinato il sistema nazionale di farmacovigilanza, che coinvolge diversi soggetti: gli operatori sanitari, principalmente, ed i cittadini interessati in qualità di segnalatori, i Responsabili di Farmacovigilanza delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e delle Aziende Farmaceutiche, le Regioni e l'Agenzia Italiana del Farmaco (A.I.F.A.).

Il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo all'A.I.F.A. (D.lgs ... 219/2006, artt. 129 e 132). Tale sistema viene gestito attraverso la Rete Nazionale di Farmacovigilanza, che collega le strutture sanitarie, le regioni, le aziende farmaceutiche e l'A.I.F.A.

Le segnalazioni di reazioni avverse, compilate da medici, farmacisti e altri operatori sanitari o direttamente dal cittadino sui modelli elettronici o cartacei previsti dalla normativa, sono inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza, da parte dei Responsabili di farmacovigilanza delle strutture sanitarie a cui devono essere trasmesse dai segnalatori.?

AIFA garantisce inoltre che le segnalazioni riguardanti tali reazioni avverse possano essere trasmesse direttamente alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza attraverso il proprio portale web (DM Salute 30 aprile 2015, art. 24, comma 1)

In caso di impossibilità di trasmissione telematica, le schede vengono materialmente inviate all'A.I.F.A. che provvede all'inserimento in Rete.

La normativa contempla due modelli di schede di segnalazione:

1) compilata dagli operatori sanitari suindicati- le informazioni relative al paziente sono: le iniziali, l'età, il sesso, la data di insorgenza della reazione, le indicazioni per le quali il farmaco è stato assunto e la reazione osservata. Ai sensi del D.M. 12 dicembre 2003 nella “scheda unica di segnalazione di sospetta reazione avversa” è prevista la raccolta del dato relativo all'origine etnica dell'interessato.

2) compilata direttamente dal cittadino - a differenza della prima, contiene firma, indirizzo, numero di telefono e indirizzo email del paziente segnalatore (che nell'altro modello di scheda non sono richiesti) oltre ai dati relativi allo stato di salute (la reazione avversa al farmaco e il disturbo per il quale lo stesso è stato assunto).

Le schede di segnalazione inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza possono essere successivamente aggiornate sulla base dei referti degli esami successivamente effettuati, e possono essere integrate da altra documentazione clinica incluse le cartelle cliniche ed i referti di accertamenti.

Le Regioni, singolarmente o di intesa fra loro, collaborano con l'AIFA nell'attività di farmacovigilanza, fornendo elementi di conoscenza e valutazione ad integrazione dei dati e si possono avvalere per la loro attività anche di appositi Centri di farmacovigilanza. (D.lgs. 219/2006, art. 129, comma 3). Laddove presenti i centri regionali di Farmacovigilanza operano in stretta collaborazione con AIFA sulla base di specifiche procedure operative che garantiscono il controllo di qualità e la corretta codifica delle segnalazioni del sistema di qualità nazionale e coordinano le attività di farmacovigilanza a livello regionale (DM Salute 30 aprile 2015, art 14 comma 4).

Le schede originali di segnalazione sono conservate presso la struttura sanitaria che le ha ricevute ed inoltrate in copia all'AIFA, alla regione di appartenenza o al Centro di farmacovigilanza individuato dalla regione, ove dagli stessi richiesto (D.lgs. 219/2006 - art. 132, comma 5).

## Scheda 30A

### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

Trattamenti per scopi scientifici, diversi da quelli medici, biomedici ed epidemiologici

Tipo Trattamento: A

### **FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:**

- Costituzione, art.117
- Legge 23 dicembre 1997, n.451 " Istituzione Commissione Parlamentare per l'infanzia e Osservatorio nazionale per l'infanzia"
- Provvedimento del Garante 14 marzo 2001, n.8 " Codice di deontologia e buona condotta per il trattamenti dati personali per scopi storici Allegato A2 del D.Lgs. 196/2003";
- Provvedimento del Garante 16 giugno 2004, n.2 "Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per dati scientifici e statistici " ; Allegato A4 del D.Lgs. 196/2003;
- Leggi regionali che istituiscono Istituti regionali di ricerca.
- Legge regionale in materia di ricerca
- Legge regionale toscana 29 luglio 1996, n. 59 "Ordinamento dell'IRPET".
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n.1303/2013
- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, n.1304 "Relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio"
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE

### **ALTRA FONTE:**

- Atti di indirizzi pluriennali degli organi regionali competenti
- Piani e programmi di settore e loro integrazioni e modificazioni;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

### **FINALITA' TRATTAMENTO**

Trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato, negli archivi storici degli enti pubblici o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni (art.2-sexies, comma 2, lett. cc) D. Lgs.vo 196/2003

### **Tipo Dati Trattati**



- Origine razziale ed etnica:
- Convinzioni religiose:
- Convinzioni filosofiche:
- Convinzioni d' altro genere:
- Dati relativi alla salute attuale:
- Dati relativi alla salute pregresso:
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato:
- Vita sessuale:
- Dati giudiziari:
- Appartenenza sindacale:
- Opinioni politiche:

## Operazioni particolari

- Comunicazione:   
 Istituzioni e organismi pubblici e privati aventi finalità di ricerca e non partecipanti a progetti congiunti, limitatamente ad informazioni prive di dati identificativi e per scopi scientifici chiaramente determinati per iscritto nella richiesta dei dati. In tali casi si applicano le ulteriori garanzie previste dagli artt. 8 e 9 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici ovvero, ove applicabili, dagli articoli 5 e 10 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi storici

## Operazioni standard

- Raccolta diretta presso l'interessato:
- Acquisizione da altri soggetti esterni :
- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.:

## Modalità di trattamento dei dati

- Automatizzato:
- Manuale:

## DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento riguarda l'attività di ricerca effettuata dalla Regione e dagli enti e istituti regionali di ricerca a supporto della propria attività istituzionale, compreso l'Istituto degli Innocenti di Firenze per le attività svolte come centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e adolescenza ai sensi della L.451/1997. Le Regioni e gli Istituti di ricerca regionali effettuano trattamenti di dati per scopi scientifici in relazione alle materie di competenza regionale: l'attività di ricerca è in ogni caso strumentale alle attività istituzionali dell'ente e riguarda lo sviluppo di conoscenze scientifiche nelle materie di competenza, nonché la valutazione degli interventi effettuati anche attraverso studi specifici di soddisfazione degli utenti dei servizi regionali riferiti all'ambito della ricerca. In relazione all'oggetto e agli scopi della ricerca possono essere utilizzati, ove indispensabili, dati sensibili idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche o sindacali o lo stato di salute o dati giudiziari dell'interessato o dei suoi familiari, come nelle ricerche su temi legati alla sicurezza, a reati subiti, povertà e solidarietà familiare, minori, comportamenti elettorali. Tali dati possono essere raccolti: di regola presso gli interessati, previa idonea informativa sugli scopi della ricerca

e rispettando la volontarietà dell'adesione alla ricerca stessa; presso soggetti diversi dall'interessato, soltanto nei casi di specifiche ricerche previste dalla legge oppure qualora la loro comunicazione sia prevista da disposizioni legislative o regolamentari, ai sensi dell'art.20 del D.lgs. 196/2003. L'attività di ricerca è effettuata nel rispetto del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi scientifici e statistici (Allegato A4 al Codice in materia di protezione dei dati personali) e storici (Allegato A2 al Codice in materia di protezione dei dati personali). I singoli progetti, approvati dall'organo competente dell'ente o dell'istituto regionale di ricerca, redatti in conformità all'art.3 delle “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica” (G.U. del 14 gennaio 2019, n. 11) (Allegato A5 al Codice) o, ove applicabile, all'art. 10 comma 4 delle Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica (G.U. del 15 gennaio 2019, n. 12) (Allegato A3 al Codice), individuano i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili ed i soggetti coinvolti nell'attività di ricerca. Il trattamento dei dati effettuato per l'esecuzione del progetto di ricerca è condotto secondo le modalità individuate nei codici deontologici citati. Laddove gli scopi scientifici non possano essere raggiunti mediante l'utilizzo di dati anonimi, il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati a meno che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi di questi ultimi non sia temporaneo ed essenziale per il risultato di ricerca e sia motivato per iscritto nel progetto di ricerca.

## Scheda 31A

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Trattamenti non ricompresi nel psn per scopi statistici effettuati da soggetti sistan (ufficio di statistica della regione)

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59"
- Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 1 della L. 23 agosto 1988, n. 400"
- Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Provvedimento del Garante 31 luglio 2002 n. 13 "Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale" – Allegato A3 del D.Lgs.vo 196/2003
- Regolamento (CE) 11 marzo 2009, n. 223 "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE/ Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE/ Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera)"

### ALTRA FONTE:

- D.P.C.M. 9 maggio 2001 "Circolazione dei dati all'interno del sistema statistico nazionale"
- Programma statistico regionale o altro documento regionale programmatico, adottato sentito il Garante, che deve individuare i tipi di dati sensibili o giudiziari trattati, le rilevazioni per le quali i predetti dati sono trattati e le modalità di trattamento.

### FINALITA' TRATTAMENTO

Trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato, negli archivi storici degli enti pubblici o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni (art.2-sexies, comma 2, lett. cc) D. Lgs.vo 196/2003)

### Tipo Dati Trattati

- Origine razziale ed etnica:
- Convinzioni religiose:
- Convinzioni filosofiche:
- Convinzioni d' altro genere:
- Dati relativi alla salute attuale:
- Dati relativi alla salute pregresso:
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato:
- Vita sessuale:
- Dati giudiziari:
- Appartenenza sindacale:
- Opinioni politiche:

### **Operazioni particolari**

- Interconnessione raffronti con altri trattamenti o archivi dello stesso titolare :   
Archivi statistici e amministrativi
- Interconnessione raffronti con altri trattamenti o archivi di altro titolare:   
Archivi statistici e amministrativi (laddove sia previsto da specifiche previsioni di legge)
- Comunicazione:   
Soggetti facenti parte del Sistema statistico nazionale, nei limiti e con le garanzie di cui al D.Lgs,vo 322/89 ed al Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale

### **Operazioni standard**

- Raccolta diretta presso l'interessato:
- Acquisizione da altri soggetti esterni :
- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.:

### **Modalità di trattamento dei dati**

- Automatizzato:
- Manuale:

### **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

Il trattamento di dati personali è effettuato per la produzione di informazione statistica per il perseguimento delle finalità istituzionali e in conformità dell'ambito istituzionale della Regione. Il trattamento è effettuato dalla struttura regionale competente in materia di statistica, ai sensi del decreto legislativo 322/89. I trattamenti di dati personali sensibili e giudiziari sono previsti dal Programma statistico regionale o altro documento regionale programmatico adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che individua i tipi di dati sensibili o giudiziari trattati, le rilevazioni per le quali i predetti dati sono trattati e le modalità di trattamento, ed eseguiti nel rispetto della normativa sul segreto statistico e della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento riguarda indagini statistiche dirette, totali o campionarie; indagini continue e longitudinali; indagini di controllo, di qualità e di copertura;

definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione; costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi; elaborazioni statistiche su archivi amministrativi regionali; elaborazioni su archivi statistici o amministrativi di altri soggetti pubblici o privati, acquisiti nel rispetto del Codice di deontologia e delle direttive del COMSTAT.

## Scheda 32A

### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

Attività di pianificazione e gestione delle situazioni di emergenza di protezione civile

### **FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:**

- Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 " Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 24 febbraio 1992, n.225 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile"
  - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"
- Legge 11 dicembre 2000, n. 365 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 12/10/2000, n. 279, Interventi urgenti per le aree a rischio idrologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali"
- Legge 9 novembre 2001, n. 401 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile"
- Legge 27 dicembre 2002, n. 286 "Conversione in legge, con modificazioni D.L. 4-11-2002 n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali nelle regioni Molise e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile"
- Legge 26 luglio 2005, n. 152 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile"
- Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1 "Codice della protezione civile".
- Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività"

### **ALTRA FONTE:**

- D.P.R 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia"
- D.P.C.M. 21 novembre 2006 "Costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile"
- Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2002, n. 5114 "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile"
- Direttive e Piani regionali
- D.P.G.R. 1 dicembre 2004 n. 69 "Regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2003 n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) concernente organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza".
- D.P.G.R. 30 ottobre 2013 n. 62 "Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003 n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)".
- Delibera di giunta regionale 25 novembre 2014 n. 1040 "Approvazione piano regionale di protezione civile".

- Delibera di giunta regionale 5 agosto 2019 n. 1041 "Piano operativo della protezione civile di cui alla delibera 25 novembre 2014 n. 1040 - Modifica moduli colonna mobile".

## FINALITA' TRATTAMENTO

Attività di pianificazione e gestione delle emergenze che si inseriscono nell'ambito della funzione di protezione civile, ovvero, l'insieme delle attività finalizzate a tutelare la vita e l'incolumità fisica di persone e di animali, nonché l'ambiente dai danni derivanti da eventi calamitosi.?

Compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica (art.2-sexies, comma 2, lett. u) D.Lgs.196/2003)

## Tipo Dati Trattati

- Dati relativi alla salute attuale: | -
- Dati relativi alla salute progressiva:

## Operazioni particolari

- Interconnessione raffronti con altri trattamenti o archivi dello stesso titolare :   
Componenti del sistema regionale di protezione civile e relative strutture operative
- Interconnessione raffronti con altri trattamenti o archivi di altro titolare:   
Componenti e strutture operative del servizio nazionale protezione civile ?  
(L. 24/2/1992, n. 225, artt. 1, 6 e 11)?
- **Comunicazione:**   
Componenti del sistema regionale di protezione civile e relative strutture operative  
Componenti e strutture operative del servizio nazionale protezione civile (L. 24/2/1992, n. 225, artt. 1, 6 e 11)

## Operazioni standard

- Raccolta diretta presso l'interessato:
- Acquisizione da altri soggetti esterni :
- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.:

## Modalità di trattamento dei dati

- Automatizzato:
- Manuale:

## DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento concerne i dati sanitari indispensabili al perseguimento delle finalità di previsione e prevenzione del rischio, nonché di soccorso delle popolazioni sinistrate ed all'espletamento di ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza. Nell'ambito della ricognizione effettuata sui soggetti interessati dagli interventi di protezione civile, ivi compresi i piani di intervento, possono venire in evidenza anche i dati sanitari. Ove necessario, questi dati

sono trattati anche in occasione dei piani di emergenza al fine di poter predisporre le misure idonee all'evacuazione dei soggetti interessati, quali ambulanze e specifici ausili sanitari.



## Scheda 33A

### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

Verifica elettorato passivo e requisiti per l'esercizio del mandato

### **FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:**

- Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni"
- Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano"
- Legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale"
- Legge 24 gennaio 1979, n. 18 "Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"
- Legge 23 aprile 1981, n. 154 "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale"
- Legge 19 marzo 1990 n. 55: "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"
- Legge 18 gennaio 1992, n. 16 "Norme in materia di elezioni presso le Regioni e gli enti locali"
- D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"
- Legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di commercio. Industria artigianato e agricoltura ( nomina degli organi delle Camere CCIAA)"
- Legge 23 febbraio 1995, n. 43 "Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario"
- Legge 13 dicembre 1999, n. 475 "Modifiche all'art. 15 della L 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni"
- Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190."

### **LEGGI REGIONALI:**

- Statuto regionale
- Legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 "Norme di attuazione dell'art 18 della Costituzione e della Legge 25 gennaio 1982 n. 17 in materia di Associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali"
- Legge regionale 14 aprile 1995, n.65 "Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: Attuazione della legge 23 febbraio 1995, n.43"
- Legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 "Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale"
- Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 "Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)"

- Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 "Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale"
- Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del – Presidente della Giunta regionale.

### **ALTRA FONTE:**

- Regolamento interno del Consiglio.

### **FINALITA' TRATTAMENTO**

Elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonché documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari (art. 2-sexies, comma 2, lett.f) D.Lgs 196/2003)

### **Tipo Dati Trattati**

- Origine razziale ed etnica:
- Convinzioni religiose:
- Convinzioni filosofiche:
- Convinzioni d' altro genere:
- Dati giudiziari:
- Appartenenza sindacale:
- Opinioni politiche:

### **Operazioni particolari**

- Comunicazione:   
I dati relativi agli Assessori non consiglieri vengono comunicati al Consiglio regionale
- Diffusione:   
Legge regionale - L'appartenenza dei consiglieri o degli assessori a qualsiasi tipo di associazione e altri dati previsti dallo Statuto, dalle leggi regionali o dai regolamenti del Consiglio o della Giunta vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, nel rispetto delle specifiche garanzie previste dagli artt. 65, comma 5, e 22, comma 8 del D.Lgs. 196/2003, volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.  
Gli uffici della Giunta regionale provvedono alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale dei nominativi degli assessori non consiglieri.

### **Operazioni standard**

- Raccolta diretta presso l'interessato:
- Acquisizione da altri soggetti esterni :
- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.:

### **Modalità di trattamento dei dati**

- Automatizzato:
- Manuale:

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

Il trattamento è finalizzato alla nomina dei componenti della Giunta regionale. I dati vengono utilizzati ai fini della definizione della posizione giuridica dei singoli Consiglieri, della convalida o della eventuale contestazione delle cause di ineleggibilità o incompatibilità. Le dichiarazioni relative all'assenza di cause ostative sono acquisite direttamente dagli interessati e sono conservate agli atti dell'ufficio.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritte dai Consiglieri eletti, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente, vengono acquisite dall'Organo competente che ne verifica la regolarità. Le dichiarazioni sostitutive sono sottoposte a controllo. Ciò comporta la possibilità che vengano acquisiti dati giudiziari (condanne e/o carichi pendenti).

In caso di sospensione dalla carica per vicende giudiziarie, la struttura competente alla gestione economica, fiscale e previdenziale dei Consiglieri, ex Consiglieri ed Assessori, acquisiti i relativi atti giudiziari, sospende il trattamento economico.

Gli uffici della Giunta regionale e/o del Consiglio provvedono alla verifica dell'insussistenza di cause ostative all'espletamento della carica di assessore nel caso in cui l'interessato non risulti anche consigliere.

## Scheda 34A

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

Documentazione dell'attività del Consiglio, degli organismi consiliari, della Giunta regionale e degli organi di altri enti pubblici regionali o vigilati dalla Regione

### FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

- Statuto regionale
- Leggi regionali relative alla istituzione di enti e agenzie regionali

### ALTRA FONTE:

- Regolamenti interni e consiliari

### FINALITA' TRATTAMENTO

Elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonché documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari (art. 2-sexies, comma 2, lett.f) D.Lgs 196/2003)

### Tipo Dati Trattati

- Origine razziale ed etnica:
- Convinzioni religiose:
- Convinzioni filosofiche:
- Convinzioni d' altro genere:
- Dati relativi alla salute attuale:
- Dati relativi alla salute pregresso:
- Dati relativi alla salute familiari dell' interessato:
- Dati giudiziari:
- Appartenenza sindacale:
- Opinioni politiche:

### Operazioni particolari

- Comunicazione:   
I regolamenti consiliari individuano le categorie dei soggetti destinatari della comunicazione, quali Giunta (nel caso di titolari disgiunti Giunta-Consiglio regionale), Gruppi consiliari/assembleari.  
I regolamenti attuativi dei singoli statuti individuano le categorie di soggetti destinatari delle comunicazioni della Giunta. Nel caso di titolari disgiunti Giunta-Consiglio regionale, il trattamento comprende anche le comunicazioni di dati sensibili e giudiziari da parte della Giunta al Consiglio in risposta ad interrogazioni ed interpellanze dei Consiglieri (atti di sindacato ispettivo).
- Diffusione:

La diffusione degli atti del Consiglio (o Assemblea legislativa) è prevista dal relativo Regolamento interno ed è effettuata previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5 e dall'art. 22, comma 8 del D.Lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.?

La diffusione degli atti di Giunta e dei decreti del Presidente della Giunta è prevista dalle leggi regionali che regolamentano la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e nella banca dati degli atti regionali presente nel sito istituzionale, oltre che da specifiche normative di settore, previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5 e dall'art. 22, comma 8 del D.Lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

## **Operazioni standard**

- Raccolta diretta presso l'interessato:
- Acquisizione da altri soggetti esterni :
- Registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, limitazione, cancellazione, distruzione.:

## **Modalità di trattamento dei dati**

- Automatizzato:
- Manuale:

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

Il trattamento dei dati è finalizzato all'applicazione della disciplina in materia di documentazione dell'attività istituzionale della Giunta regionale e degli organi di enti pubblici regionali o vigilati dalla Regione, per quanto di competenza.

Il trattamento comprende anche le comunicazioni di dati sensibili e giudiziari da parte della Giunta al Consiglio in risposta ad interrogazioni ed interpellanze dei Consiglieri (atti di sindacato ispettivo).

Attività della Giunta

Di ogni seduta della Giunta viene redatto il processo verbale e il resoconto integrale, che possono contenere dati sensibili e giudiziari. Tali documenti non sono oggetto di diffusione in quanto le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Più in generale, dati sensibili e giudiziari possono essere contenuti in tutti gli atti di Giunta, anche in quelli che non sono soggetti al regime della verbalizzazione. La diffusione degli atti di Giunta e dei decreti del Presidente della Giunta è prevista dalle leggi regionali che regolamentano la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e nella banca dati degli atti regionali presente nel sito istituzionale, oltre che da specifiche normative di settore, previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste, volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.